

I

Ms. it
acc.

Ms. ital. fol. 163.

acc. 1889. 150.

Discorsi Teologici Politici intorno à Benefici del Regno di Napoli

Sono così evidenti le ragioni de Napolitani di escludere i stranieri de loro benefici, e così giusti l'ordini dati, e privileggi concessi da S. M. C. C. sopra questa materia che non ammettono disputa, si per esser conformi alli Sacri Canoni, Sacri Concili, et alla vera dottrina della Chiesa, e de Padri, si per avere apportato vn intiero riparam.to alla disciplina Ecc.a in quel Regno quasi dell'intutto perduta; si ancora per esser proficuoli alla publica quiete, all'utilità del Regno, et all'interessi Politici, et Economici della M. S. Onde io à vista di questa verità, che così bene è stata trattata dà molti Celebri Scrittori Napolitani, non ardirei di metter penna in carta, se non mi fosse stato espressam.te Comandato che almeno per capacitare l'ignoranti, e Coloro che non sono pratici delle Cose di quel Regno ne scrivesse vn breue ragualio. Per ubbidire dunque con ogni brevità possibile mecero in chiaro queste loro ragioni dividendo la presente Scrittura in quattro discorsi.

1.° dimostrerò Istoricam.te l'origine, e progresso de Benefici, come sia variata la disciplina Ecc.a sopra questo affare appresso tutte le Nazioni del Christianesimo, et in particolare nel Regno di Napoli.

2.° Che necessariam.te si debbiano investire alli Nazionali ad esclusione de gli Esteri.

3.° Che à cagione de gli abusi, Scandali pregiuditi, e disordini introdotti in detto Regno per essersi ne' tempi passati investiti i Benefici alli stranieri S. M. C. C. lauciam.te, e giustam.te abbia operato à rimediarvi con suoi Editti.

4.° Et vltimo esamineremo se il Pontefice per la potestà piena e sovrana, che dicono tenere, nella materia Beneficiale possa investire i Benefici alli stranieri, et in particolare alli chierici

Ex Biblioth. Regia Berolinensi.

Romani col Colore che servono la Chiesa Universale.

Discorso 1°.

Si dimostra Istoricamte l'origine, e progresso de Benefici, come sia variata la disciplina Ecca: sopra questo affare appresso tutte le Nazioni del Cristianesimo, et in particolare nel Regno di Napoli.

Se bene siam persuasi che questo nostro primo discorso sarà da molti censurato, e riputato per superfluo come non pertinente alla questione che oggi si agita, con tuttociò crediamo ancora che molti altri lo loderanno, e lo stimeranno per necessario, mentre dalla lettura del med°. ogni Savio ministro, et ogni buon Cristiano amante della verità resterà persuaso che i, Benefici Ecci: non sono vn Patrimonio della Corte Romana che possi questa farne quello che vuole, e disporgli come cosa propria. Ma che essendo beni offerti da' Fedeli per mantenimto del Culto divino, e per alimento de' poveri si debbano in questi pij usi impiegare, et in quelli luoghi dove furono fondati essendo stata così la volontà de Benefattori, e così è inveterata consuetudine della Chiesa. Oltre che conoscendo l'abusi introdotti dalla Romana Corte sopra questo affare si renderà anche capace di meglio comprendere le ragioni che anno i, Napolitani di non volere stranieri nel Regno à parte de loro Benefici.

E per farmi da capo è da sapere che gli beni Ecci: ebbero principio fin dal tempo che N°. S°. Sig.re Gesù Cristo conversava in questo mondo, e non consistevano in altro che nell'oblationi, e limosine delle persone pie, e devote che volentieri udivano la predicatione del Salvatore, et erano spettatori de suoi miracoli, e delle sue opere egreggie, e per conservargli fù destinato Giuda, il quale aveva pensiero di farne due parti, l'una per li bisogni di N°. Sig.re e degli Apostoli, e l'altra per distribuirsi a' poveri, come chiaramte viene notato dall'Evangelista S. Giovanni. Dopo che Gesù Cristo salì

Joann. cap: XII, ver. 5., e 6. e cap: 13. vers. 19.

nel Cielo dalli SS.ti Apostoli fù osservato lo stesso S.to istituto, et in particolare nella Chiesa di Gerusalemme di dividere le dette oblationi, e limosine de' fedeli, e per loro sostentam.to, e per soccorso de poveri, et era tanto il fervore della Carità in quei novelli Cristiani, che gli più ricchi vendeano i, loro beni, e mettevano il denaro in una massa Comune per soccorso delli Predicatori del Vangelo, e de poveri, come si legge nell' atti dell'Apostoli, e S. Paolo, e S. Barnaba tutte le limosine, et oblationi, che gli furono fatte in Macedonia in Achaia, in Galatia, et in Corinto l'impiegarono à questo fine.

Actorum. Cap: 2. ver: 44., e 45.

Ad Roman. 15. vers. 26. Ad Corint. 1.° Cap. 16. vers. 1. e 2.

La Cura di questi beni, sicome mentre che nostro Sig.re Giesù Cristo fù in vita mortale la diede a Giuda, così li Santi Apostoli dopo la sua ascensione, per toglere li Scandali, mormorii, e seditioni, che nascevano, e per potere loro meglio applicarsi à Predicare la parola divina, la destinarono a sette de più probi, che scelsero dà tutto il Corpo de fedeli dandogli nome di Diaconi, che con digiuni, et orationi à questo effetto ordinarono. qual ministerio poi non solo fù nella chiesa di Gerusalemme, ma in tutte l'altre chiese fondate dà i, santi Apostoli, et in particolare nella Romana Chiesa, come si raccoglie dà molti Scrittori, et in particolare dalle note di Damaso [alla vita di S. Sabbiano Papa e di quello scrissero S. Leone M.°] S. Ambrogio, et altri del Martire S. Lorenzo.

actorum. VI. vers. 3.

Dopo la loro morte quei Santissimi Padri che vissero in quei felicissimi tempi propagarono questo S.to istituto per tutto il mondo Cristiano in tal maniera, che circa la fine del Secondo Secolo erano cresciute talmente le dette oblationi, e limosine, che non solo bastavano per mantenim.to delli Ministri del vangelo, e de poveri del luogo, ma dalle Chiese più ricche venivano soccorse le più povere, e tutti quelli miserabili Cristiani ch'erano stati condennati in Esilio, ò à cavar metalli, ò alle prigioni, o che volontariamente si erano ritirati dal Commercio Umano vivendo negli deserti per fuggire la persecu.ne de Gentili. che però era costume de Vescovi di tutto ciò che raccoglievano delle dette offerte, e

limosine darle in mano de Diaconi che auessano cura poi secondo che loro ordinauano di dispensarle a' chierici, et a' poueri, et ad altri pij usi della Chiesa. anzi nella Chiesa dell'Africa era l'osservanza, al dire di S. Cipriano di dare all'Eccª. la sportella, che conteneva solamte il giusto Vitto d'vn giorno, onde i, chierici si chiamavano comunemente sportulantes come quei che riceuevano giusta la misura del loro merito, ò della loro necessità la portione delle offerte de fedeli dentro delle sportelle dalla mano del Vescouo, ò del Diacono. di più soleua il Vescouo dargli ogni mese vn stipendio, quale si nominava mesata, che seruiua per vestirsi, e per altre necessità considerandosi essi come poueri, perche i, poueri, e le vedove, e li Pupilli non altro che ciò riceuevano dalle mani del loro Pastore, il quale era l'arbitro di tal diuisione, scemandola, et auanzandola à misura del merito, e della necessità delle persone, come più largamte riferisce Cristiano Lupo. Il vero si è che quella venerabile antichità arricchita di tanti Santi Sacerdoti, e Santi Martiri osservava inviolabilmte il sopra narrato diuino, et Apostolico istituto, che trattone delle dette offerte, e limosine vn conuenevole, et onesto sostentamto. per li ministri Eccª: secondo la loro condittione, e grado richiedeua tutto il di più si distribuiua a' poueri. che però nel Concilio d'Antiochia al Canº. 25. confermando ciò che prima era stato determinato nel Canº. 40. e 41. attribuito all'Apostoli si leggono le seguenti parole. Episcopus habeat rem Ecclesiæ potestatem: ut eas in omnes Agentes dispenset, cum multa Cautione, et timore Dei. ipse autem eorum sit particeps quibus indiget: si tamen indiget, ad suas necessarias expensas, et fratrum, qui apud eum hospitalitatis gratia Commorantur, ut nulla ex parte per inopiam defraudatur, secundum Apostolum qui dicit habentes alimenta, et quibus tegamur, his contenti sumus. Il medesimo era osservato nella Romana Chiesa per testimonio di Vrbano I. che fiorì nel

tutto ciò si raccoglie dalli Canoni preallegati 12. qº. 1. Can. Videntes e Canº. Episcopus 12. qº. 2.
D. Cyprian. epist. 34. 36.

Cristian. Lup. Victor. dissert. Synod. general. ac Provinc. tom. 4. ad Concil. Tholos. Canº. 20.

Vrbanº. I. Epist. vnic. cap. 1.

principio del terzo Secolo, quale dice. Vel Ecclesiæ cum sint fidelium vota, pretia peccatorum, et pauperum patrimonia, non quasi propriæ, sed vti Communes, et domino oblatæ, cum summo timore, non in alios, quam in præfatos usus sunt fideliter dispensandæ.

Però da notare che se bene la Chiesa per causa delle dette offerte, e limosine possedesse in quei tempi molte ricchezze, quali tutte l'impiegaua per soccorrere la pouertà, et altri pij usi, non per questo possedeua beni stabili per due motivi. Primo perche quei Santissimi Padri non sine Caraueno stimando prossima la fine del Mondo, e tutte le cose mondane esser transitorie, e di non piccolo impedimento à chi tende al Cielo. Secondo perche à nessun Collegio, ó Communità, o Corpo secondo le leggi Romani poteva esser donato, ó lasciato per testam.to, ne per qualsi voglia causa potevano possedere beni immobili, se non era approuato dal Senato, ó dal Principe, come dottam.te osserva Leo: Morino nella storia della libertà della chiesa per l'Imperator Costantino. Dove dice che nella Confusione che fù nell'Imperio dopo la prigionia di Valeriano per l'infingardagine di Galieno poco si osservarono le leggi, massime in Africa, Francia, et Italia, onde alcuni lasciarono, ó vero donarono anche delli stabili alla Chiesa, li quali l'anno 302 furono tutti confiscati da Diocletiano, e Massimiano Imp.ri. Se bene in Francia per la bontà di Costanzo Cloro Cesare che la gouernaua, il decreto degl'Imp.ri non si eseguì. Ma auendo questi Principi rinunziato l'Imperio, Massenzio otto anni dopo restituì tutte le possessioni alla Chiesa Romana. E dopo che Costantino, e Licinio diedero la pace alla Chiesa con concedere la libertà della Religione alli Christiani, et approuarono li collegi Ecclesiastici, che con voce Greca chiamauano chiese, concessero parim.te per tutto l'Imperio che potessero acquistare beni stabili, così per donatione, come per testam.to; che però con queste leggi fauoreuoli à Christiani,

e con la protettione che della Religione presero il Gran Costm=
tino, e gli suoi successori, li beni Ecc.ci nel quarto Secolo cres=
cerono al sommo, in modo tale che alcuni SS.ti Padri che
uissero di quei tempi detestauano il soverchio acquisto, e
l'ambitione ch'era entrata nell'Ecc.: di acquistare beni
temporali; e diceuano che il Ministerio Ecc.o non consisteua
in distribuir molto, ma in distribuir bene. Ciò non ostante
peraltro continuava l'osseruanza dell'Apostolico istituto,
che il tutto si metteua in una massa Comune, e poi secondo
gli bisogni veniua distribuito, prendendosi i chierici solo
tanto quanto bastaua à potere decentem.te uiuere. per=
ciocche uiueuano per regola fermissima che l'Ecc.: non
poteua prendersi più di quello che l'era necessario, et
altram.te facendo auerebbe commesso un furto. Sentasi
come scrive à Nepariano sopra questo particolare S.
Girolamo che visse in quel Secolo. Amico quippiam
rapere furtum est; ecclesiam fraudare Sacrilegium
est. accepisse quod pauperibus erogandum sit, et exurien=
tibus plurimis, vel cautum esse velle, vel timidum:
aut quod apertissimi scelleris est, aliquid inde subtra=
here, omnium prædonum crudelitatem superat. e
poco dopo. Gloria Episcopi est pauperum opibus provi=
dere; ignominia omnium sacerdotum est propriis
studere divitijs. e nell'Epistola à Damaso dice. quid
quid habent clerici pauperum est... qui autem
bonis parentum, et opibus sustentari possunt, si
quod pauperum est accipiunt, Sacrilegium profecto
incurrunt, et committunt, et per abusionem talium
judicium sibi manducant et bibunt; et il med.o S.to
Dottore sponendo la Profetia di Michea, così amon=
tisce à' chierici de tuoi tempi. Apostolus Paulus.
qui altari inquit serviunt, de altare participant, et
vivant. permittitur tibi à Sacerdos ut vivas de Altari,
non ut luxurieris. questi erano anche i, sentim.ti

D. Hieronymus. Epist. ad Damas. riport.a da Gratiano nel Can.o gronam 16. q.st 1.

D. August. epist. 50.

di S. Agostino, e di S. Ambrogio quasi suoi consemporani. Il primo così la discorre. Si pauperum compauperes sumus nostra sunt, et illorum. Si autem privatim, quę nobis sufficiunt possidemus non sunt illa nostra sed pauperum, quorum procurationem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus. Et il secondo aveva per massima indubitata che la Chiesa non possedeva nulla che fosse suo tolsone la fede. Nihil

D. Ambros. epist. 31.

Ecclesia nisi fidem possidet. Hos reditus prebet, hos fructus. Possessio Ecclesię sumptus est egenorum. Numerent, quos redimerint templa captivos, quę contulerint alimenta pauperibus, quibus exulibus vivendi subsidia ministraverint.

Durò la Chiesa con questo buon regimento di tenere li beni Ecc.ci in Comune, e di distribuirgli secondo il bisogno, ó delli Ministri d'essa, ó de poveri, ó delle Fabbriche fino quasi alla metta del quinto Secolo senza notabile alterazione, siccome narra il Tommasino. che però S. Gio:

Thommasinus. De Benefic. par. 2. lib. 2. Cap. 13. n. 12.

Crisostomo fà mentione del modo di distribuirgli che usava in quei tempi la Chiesa di Antiochia della quale lui era Vescovo; per modo che si può comprendere qual fosse l'osservanza dell'altre chiese. queste sono le sue parole. Cogita tecum quot vidua, quot Virginibus, quotidie succurras. Jam enim numerus eorum in Catalogo adscriptas ad tria millia pervenit. et preterea multis qui carceres habitant auxiliantur multis in hospitali laborantibus, multis advenis, multi leprosi, omnibus qui altari assistunt, cibaria, et indumenta prebet, multis etiam qui quotidie ad pescendum accedunt. Nec tamen Ecclesię opes idcirco diminute sunt.

D. Joan. Chrisost. Hom. 67. super Euang. Matth.

Mà insensibilm.te circa la fine del quinto Secolo nella Chiesa occidentale, e specialm.te nell'Italia guastossi così bel costume à cagione che avendo di quei tempi i Barbari inondate tutte le Provincie dell'Imperio Romano in occidente et empitele di stragi, e di rapine, e spogliate le Chiese, et i Santuari, e non potendo i Vescovi soccorrere

con tanta abbondanza come prima l'altri Ministri Eccli, e li poueri, che per tali calamità erano cresciuti in gran numero, e riparare le fabbriche de tempi rouinati, onde continuam.te seguivano contese, e lamenti, trà chierici, trà poueri, e trà Vescoui, perche ogn'uno di loro stimava frodato della sua portione che gli spettaua, dal che auenne che in queste nostre regioni s'introdusse la diuisione delli beni Eccli: cioè à dire che stessero in potere del Vescouo come amministratore del comun Patrimonio della Chiesa tutti i Poderi, e tutte l'offerte de fedeli, ma che gli frutti di quelli si mettessero in custodia delli Diaconi, e subDiaconi, et Economi che auessero pensiero di farne quattro parti; cioè vna per il Vescouo, vn altra al Chiericato, l'altra à poueri, e la quarta per la fabbrica delle Chiese: ma che quelle parti non fossero sempre eguali, ma secondo il bisogno, ò de poueri, ò della Chiesa, ò de chierici, ò del loro Vescouo, or più, or meno esser douessero. In qual anno ciò stà da primo comin= ciato, e chi nè fosse stato l'autore riesce molto malagevole à sapere, solam.te sine trouo fatta mentione primieram.te

Papa Simplic. epis. 2. Papa Gelas. 1. epist. 9.

dà Papa Simplicio qual morì nell'anno 483. e dà Papa Gelasio I. quale morì nell'anno 496. siome narra il

Thomas.o p.e 2. de Bene= fic lib. 2. cap. 12. n. 1. 2. e 3.

Tommasino, ne parim.te ebbe luogo in tutte le Chiese del mondo Cristiano, nè cotanto stretam.te fù in vso nelle nostre regioni occidentali.

L'orientale chiesa non riceue tal diuisione, nè la volle co= noscere, protestandosi di voler viuere secondo che Cristo nostro Saluatore, e l'Apostoli ancora stabilito, e serbare l'antichi Canoni. L'Africana Chiesa fece lo stesso ui= uendo d'vna massa comune così Vescoui, come chierici, e

Thomas. loco cit.o n. 7. et 8.

poueri. Le regioni Illiriche benche dependenti del Pa= triarcato Romano non dimeno amarono più tosto gli

Christ. Cap.l loco supra cit.

costumi dela Chiesa Orientale che non sapeua tal diuisione, e così parimente non la riconobbe. In Inghilterra fino

D. Gregorius magnus epist. 31. lib. 12.

à tempi di S. Gregorio magno viuevasi in comune senza le parti del Vescouo, e de' chierici. In quei paesi però ove fù riceuuta non fù egualm.te nello stesso tempo,

nè nella stessa forma, perchè essendosi ormai stabilita in Italia non si stabilì però così presto in Sicilia, in Calabria et in Basilicata, atteso dagli Vescovi di quelle Provincie come più amanti dell'antica disciplina, e de Canoni veniva stimato un decreto penoso, e l'ammessero solamte in quanto alle robbe già acquistate. Onde scrive S. Gregorio a Massimo Vescovo di Siracusa in Sicilia che procurasse emendare di feroce viso con fare che tutti i frutti si riducessero alle quattro portioni. In Spagna assi tardi s'introdusse, perciocchè non prima vine trova fatta mentione che al Concilio Terraconese tenuto l'anno 516., e non in quattro portioni, mà in trè si dovean quivi distribuire le rendite Ecclie, cioè al Vescovo, al Chericato, e per la fabbrica delle Chiese. etenim, dice Cristiano Lupo, Hispaniarum Ecclesiæ tres solummodo habuit portiones, Episcopi, Fabricæ, clericorum; pauperum portiones dictis tribus inclusam Episcoporum, et clericorum fidei credidit, omnia simplici suæ sustentationi superflua in pauperes, ac alias pias causas impensorum. Ma s'egli tardi fù ricevuto questo uso nella Spagna, in Francia anche più tardi, e solo in alcune Chiese minori lo ricevettero, e mai nelle Cathedrali. onde dice il d.r Lupo. quo circa in Cathedralibus Francorum Ecclesijs nunquam admissa fuit. E pero vero che in quelle Regioni ove apparisce esser stato ricevuto tal partim.te in quattro porzioni durò poco spazio di tempo declinando à poco a poco finche poi affatto si estinse per le soventi contentioni che nascevano trà quelli à chi apparteneva l'amministratione, e gli altri che stavano alla loro discretione. Imperoche per maggiore ispediente ciascun Ministro incominciò a ritenere per se l'oblationi ch'erano fatte al suo tempio, le quali già si soleuano portare al Vescovo acciò le dividesse. Cominciarono anche le Chiese inferiori, e quelle del contado à possedere beni et auere i poderi distinti dà quei della Chiesa Cattedrale. Si varcò parim.te questa disciplina nel principio del Sesto Secolo con assignare in specie i po-

D. Greg. m. lib. 3. Epist. 2.

Lupus loco citato

Lupus loco citato.

deri delle Chiese ad alcuni chierici bene meriti della Chiesa, et in prima si cominciò con qualche podere sterile, ó di poco momento, indi vennesi á poderi più fruttiferi, et in prima si assignarono à tempo, ó durante la vita del Vescouo, ma poi si assignarono durante anche la vita del beneficiato; siccome narra Genesio, e Tommasino. oltreciò

Gennet. tom. 2. moral. de Benefic. Cap. 1. q.e 6.
Thomas. p.e 2. lib. 2. Cap: 16.

cominciarono i, Monaci che ritrouauansi a menar vita Comune à possedere degli stabili, e siome prima viuevano con le loro proprie fatiche ó di agricoltura, ó di altri artificij manuali, et insieme di qualche oblatione fattagli da fedeli, il che era governato dall'Abb.e con la sopraintendenza del Vescouo, in questo secolo gli furono fatti alcuni assignam.ti di possessioni, et entrate Ecc.che, e donationi di Principi con obligo di mantenere molto numero di Monaci, e di poueri, di Ospitalità, di Educatione di Giouani, e di altre opere pie; che ministrauano, et eseguiuano il tutto con pietà, et edificatione, ritenendosi solo il semplice vitto, e vestito anche parcamente, e moderatam.te, non essendo peranche entrate frà loro le corrottele, come vedemo al presente. onde dice il Tommasino. In beneficijs enim jure etiam, meritoque monasteria numerantur, et nativam singuli Monachi praeferunt imaginem beneficiariorum primaeque ecclesiae, quibus non alij proventus erant, aut fundi, quam mestrua, vel diuturna sportula, ac distributiones, quarum ea esset copia moderatissima, ut victui, ac vestitui sufficeret, non deficeret, non redundaret.

Thomas. p.e 2. lib. 3. Cap: 32. n. 3.

Il tracollo principale però di questa disciplina Ecca: nel sesto, Settimo, et ottauo Secolo auuenne per cagione primieram.te de Longobardi che impatronitisi di quasi tutta l'Italia la messero in Confusione; Il simile successe poi in Spagna che fù occupata da' Mori, e nella Francia non mancarono le sue calamità di per le guerre intestine che nacquero frà gli Rè della prima stirpe, e per i danni che vi recarono i medesimi Mori della vicina Spagna; peroche vennero meno le raccolte

Cujus ibidem.

Thom
Cap:

Ecc.: che, e per conseguente i partimb.i. Anzi con queste turbolenze, e rimescolam.ti di auuersa fortuna gli Vescoui, Abbati, et altri Ecclesiastici costituiti in dignità sordatisi d'esser Ministri di Giesu Cristo, e d'insegnare il Popolo con la dottrina, e con l'esempio si diedero tutti alle cose temporali, fino ad andare alla Guerra, comandare Eserciti, e combattere con le loro mani; perilche non furono più contenti nè della quarta parte de' beni, nè della metà, ma si resero padroni del tutto, e per potere sfentare il fasto, et il lusso, non si curauano più nè de poueri, nè delle fabbriche, nè dell'altri chierici di minor ordine. onde i, poueri Ministri che nelle Chiese ministrauano al Popolo la parola di Dio, e gli Sacram.ti restauano senz'auere di che viuere, perloche gli Popoli per loro deuotione gli contribuiuano il vitto, et ad esempio del vechio Testam.to stabilirono che gliti douesse dare la decima di tutti li frutti della terra. Quest'uso cominciò prima in Francia, e poi à poco à poco si dilatò da per tutto; egli Vescoui che si erano resi padroni di tutti li beni Ecc.ci affine di non essere obligati alle quatro portioni, ó almeno à mantenere gli Ministri inferiori / come faceuano prima / l'approuarono, e l'ampliarono, estendendo il pagam.to delle Decime fino all'opere personali, e con Prediche, e Sermoni facendo intimorire la pouere gente, che chi non pagaua la decima incorreua in graui.mo peccato. Onde già era sparsa affatto la disciplina Ecc.a sopra questa materia quasi nel fine dell'ottauo secolo, e per tutto non si vedeuano altro che disordini, e mali che inondauano la chiesa, quando nel nono secolo respirò alquanto, poiche cominciossi à rimettere in parte l'antico uso di viuere in Comune, e della Comun Massa così Canonici, come Chierici non solo nelle chiese Cattedrali, ma anche nell'inferiori, al quale i Vescoui, e Principi contribuirono non poco con Donativi, et assegnam.ti de' Poderi Ecc.ci, da' quali ne prendeuano in Comune, il conuenevole sostentam.to, et il di più dispensauano à' poueri. Narra tutto ciò il Vescouo

Thomas.f part. 3. lib. 2. Cap: 23. n.

Gennes. tom. 2. mor. tract. 5.° de benefic. cap. 1. §. 5. & 9.

Vanese Fran.co Gennetto in questa guisa. Cum plerique Episcoporum voluissent nono circiter seculo viam communem inter clericos stabilire, et ecclesiarum Cathedralium Canonicos in vnam corpus congregare: assignarunt ipsis quidquid ad sustentationem opus erat, sive per vnionem Parochiarum, cum jure in oblationes et decimas; sive tradendo in perpetuum varios Ecclesiæ fundos. Hoc eodem tempore plura fundarunt monasteria ex Ecclesiæ bonis, variaque Xenodochia seu hospitalia ad recipiendos peregrinos, aut alendos seu curandos pauperes diœcesis. Questo lodevol costume fù molto ampliato, e dilatato da Carlo Magno, che ridotta sotto l'ubbidienza sua l'Italia, la Francia, la Germania, e parte della Spagna riformò anche le cose Ecclesiastiche riducendole ad vniformità facendo egli diverse leggi per la distributione de beni della chiesa, rinovando molti de Vecchi Canoni, e Concili andati in dissuetudine. restituì in parte a' chierici le possessioni che i Vescovi (come si è detto) aueano appropriati à se stessi, ordinando che ad ogni Prete Curato fosse assegnato qualche fondo che bastasse al suo sostentam.to, et il di più si distribuisse à poueri. ordinò la distributione delle decime secondo il bisogno delle Parochie, assegnandone anche qualche portione alli Monasteri poueri, et alle chiese Cattedrali. restituì anche a' Monaci, et alli Monasteri tutto ciò che gli era stato tolto dall'Abbati riducendogli à menar vita Comune. Queste et altre cose degne di Lode fece Carlo come costa de suoi Editti, che durarono soltanto, quanto durò la sua vita, e quanto l'Imp.ri suoi successori ebbero cervello per mantenergli; peroche degenerando la sua prosapia, et affogandosi nell'ignoranza prima d'vn secolo si mutarono le cose; Venendo desiderio à molti di quei Can.ci, e chierici che viveano in Comune, e da' Regolari di uiuere separatam.te, e farsi secolari; con farsi che loro si assegnasse vna

Editi di Carlo magno publicati l'anno 789. in Aquisgr.a

Gennet
§. 4

portione di quei fondi che possedeuano in Comune, et
indiuisi, e ciascuno teneße il suo proprio fondo; quale
veniva assegnato dal Vescouo secondo l'vfficio ò grado che
il chierico occupaua. La med.a variatione di disciplina
succesße anche trà monaci incominciando l'Abbati, e
nella mensa, e nella famiglia à viuere separatam.te dall'altri
monaci, e non più in comunità, ritenendo alcuni beni per
loro, altri assegnandogli alli Monesteri, et altri diuiden=
dogli frà monaci. Così da questa variatione di disci=
plina verso la fine del Decimo secolo ebbero origine i
Beneficii, tanto secolari, come regolari de addesso si
possedono, oltre à quelli che sono Patronati, de quali
altri ancora sono in piedi, et altri sono estinti, rimasti
in beneficii. Meglio di tutti racconta questo fatto il
Citato Iennetto. Progressu temporis cum omnia fere
Capitola Communem vitam, et mensam reliquissent, pre=
bendę diuisę fuerunt inter Canonicos, aliosque Clericos
Ecclesię inseruientes; et hoc modo plura erecta fuerunt
Beneficia, cum redditibus proprijs, ac perpetuis, et distri=
butionibus pro Cuiuslibet dignitate, ac Ecclesię seruitio.
Eo quoque fere modo erecta sunt Beneficia regularia, quo=
rum plurima postmodum in Commendam clericis secu=
laribus concessa sunt. Primoramque Abbates priuatam
voluerunt habere familiam, et mensam segregatam à
Communitate Monachorum; quibus etiam postea tradi=
derunt aliquam reddituum Monasterij partem ad susten=
tationem. multa denique Monasteria diuisa fuerunt, ea=
rumque redditus inter Monachos distributi, qui partes suas
sub beneficij regularis nomine possidere cęperunt; quorum
plurima ex hujusmodi beneficijs effecta sunt secularia,
et nunc ab Ecclesiasticis secularibus obtinentur.

Iennet.o loco citato
f.o 40.

Or dunque dal detto fin ora si raccoglie qual fosse stata la
natura de beni Ecc.i ne primi secoli della chiesa, e qual
sia stato l'origine de Beneficii nel decimo, et vndecimo
Secolo quando veram.te nacquero nella maniera che sono
al presente. Furono chiamati beneficii dal vocabolo

Latino / Beneficii / come donati per beneficenza dal Prin=
cipe, come i, Vescouati, e dal Vescouo di suo consenso, e
concessione agli altri chierici inferiori. i quali consis=
tono in quel diritto che anno l'Ecc.ie di racorre i, frutti
de poderi, che sono della Chiesa; ma loro assegnati per
cagione del loro ufficio, ó titolo; perciochè erano antica=
mente distribuiti certi uffici ó titoli á chierici, in cias=
cheduna Chiesa; oltre á quali non vi poteua essere altro
chierico; perche egli sarebbe stato senza titolo, ó ufficio,
et in conseguenza senza beneficio; perciochè erano allora
sí é talmente diuisi i, beni delle Chiese, che non ci era
ufficio, il quale non auesse il suo beneficio; e per ció
era vietato a' Vescoui potere ordinare alcun chierico senza
tale ufficio ó titolo. E per questa cagione i, Monaci
per molti secoli non erano chierici ma secolari, perche
non aueuano ufficio, né titolo per ordinarsi.

tutto ció si raccoglie dal Concilio Placentino anno 1095., e Concil. Londinens. anno 1125. Can.e 8.

Ma cadendo il secolo Vndecimo già cominció á cadere questa
disciplina, cominciando i Vescoui ad ordinare qualche
soggetto degno, ó per nascita, ó per dottrina, ó per bontà
di vita, se bene non vi era luogo, nè ufficio, ó titolo
vacuo, e pero anche senza beneficio per aspettare che
alcuno nè vacasse affine di non perdere quella persona
che la stimauano profittevole per la Chiesa. ma in
progresso di tempo crebbe á cosí eccessivo numero questa
sorte di Chierici ordinati senza titolo, ó beneficio, che
per raffrenare questo abuso Alessandro III. nel Concilio
terzo del Laterano ordinó. Episcopus si aliquem sine
certo titolo, de quo necessaria vitæ percipiant in Dia=
conum, vel Presbyteram ordinaverit, tandiu necessa=
ria ei subministret, donec in aliqua ei ecclesia con=
venientia stipendia, militiæ clericalis assignet. nisi
forte talis, qui ordinatur existat, qui de sua, vel pa=
terna hereditate subsidium vitæ possit habere. A'
tempo peró d' Innocenzo III. che fú nel principio del
decimo terzo secolo si venne á restringere questa libertà
di ordinare i, chierici senza titolo per l'abusi che ne
nasceuano, et in specie per estirpare i, vagabondi, e

Concil. 3. Lateran. anno 1179. Can.e 5.

Cap: accipimus de etat. et qualitat ordinandor. Cap: per tuas de simonia

si stabilì che non fosse lecito a' Vescoui ordinare senza assegnare all'ordinando la conveneuole entrata; mà non dimeno si era introdotto che ad vn med.o titolo di Chiesa si ordinassero più Chierici, i quali tutti douessero viuere della rendita di quella Chiesa. Onde venne Gregorio IX., e promulgò decreti ne' quali oltre il riferire la sud.a determinazione del Concilio terzo del Laterano confermò anche il Canone d'Innocenzo terzo. Con tutto ciò prevalse l'uso che i Vescoui ordinassero almeno i Chierici che auessero beni propri Patrimoniali dà sostentarsi. Onde questi gli nominarono ad titulum Patrimonij, qual uso poi fù confermato dal Concilio Tridentino. Ma i sentimenti del Concilio furono che i Vescoui non ordinassero Chierici se non solam.te coloro, chi bisognassero, e fossero necessari Ministri per le loro Chiese. Onde se si osseruassero almeno gli sentim.ti del Concilio non ci sarebbero Chierici sciolti, e vagabondi. ma per la Corrottela lacrimeuole de nostri tempi è introdotto l'abuso di ordinare non solo ad titulum Patrimonij (anche con Patrimoni fittizi) ma ad titulum mensæ tanta moltiplicità di Chierici ignoranti, vil nati, di mala vita e pessimi costumi che anno prostituito, e prostituiscono ogni giorno sempre più l'ordine Ecc.o, e che sono causa di far perdere al Popolo il rispetto della Religione. E questo viene per due motivi interessati: L'vno per l'ambitione de Prelati di auer sudditi assai da poter comandare, essendo passato come in proverbio: che chi hà più Pecore hà più latte. L'altro è il desiderio che anno molti di liberarsi della soggettione del Principe secolare, e non essendo capaci di far altro mestiere menar vita da poltrone uiuendo col stipendio della messa. Abbiamo voluto dir tutto ciò alquanto largam.te per due Cagioni. primo, perche douerebbe rimediarsi à questo disordine. Secondo perche non poco seruirà à ciò che appresso diremo per dire

Concil. Biterrens. anno 1223. Can.e 6. et 8. Concil. Senonens. anno 1528. Can.e 4. e Concil. Narbonen. anno 1560. art. 12.

Concil. Trident sess.e 21. de refor. Cap: 2.

Cap: Episcopus e Cap: non licet de prebend.

Ma tornando al filo del nostro discorso. dopo eretti gli Beneficij della maniera narrata, siccome i Vescoui erano stati sempre i dispensatori delli beni Ecc.ii, così

anche lo furono de Beneficii, perche essi erano i dis=
pensatori degli ordini con cui si distribuivano i bene=
fitii. E che il dispensare i beneficii fosse propria in=
combenza del Vescouo fin de primi secoli della Chiesa,
oltre quello che noi fin'ora abbiamo detto, viene compro=
bato della disposizione di vari Concili generali, e parti=
colari, e di varie epistole di Pontefici, et in specie del
Concilio Lateranense I. sotto Calisto II. doue le sue parole.
Secundum Apostolorum Canones omnium negotium Eccle=
siasticorum curam Episcopus habeat, ut ea velati Deo
contemplante dispenset. Anzi non solo aueuano eglino
commessa la Cura di compartire i beneficii delle robbe
della Chiesa, ma anche rispetto á Patronati, peroche se à
quelli non era presentata persona meritevole, ó se per
altre Cagioni Canoniche non si provedeano, spettaua a' Vesci
porui gli Economi, i quali douessero raccorre i frutti per
spendergli in seruiggio della Chiesa, e de poueri ó riser=
bargli al futuro beneficiato / del che stabilì Alesso. III. /
come parimente di tutti gli accidenti che intorno á detti
Beneficii aueniuano essi ne aueuano la prouidenza,
sitome lungam.te si raccoglie del Concilio terzo del late=
rano, oue ancora s'impone all'Arciuescoui che aues=
sero Cura sopra i Vescoui Suffragani sú tale affare.

Conc. Lateran. I. anno 1123. Can.e 4. Concil. Scaffad. Cap: 13., Concil. Pictauiens. Cap: 1. Concil. Londinen. anno 1125. Can. 4. Urban. II. in Epist. ad Pisonem epis. Tuscens. Alexand. III. epist. ad Patriarc. Hierosolym.

Alex. III. in rescript. ad Archiepisc. Cantauriens. Cap: 21.

Conc. 3. Lateran. Can.e 8.

Per dare però qualche chiarezza all'Istoria prima di passare
auanti bisogna sapere. Che se bene questa fosse la
disciplina Ecc.a in quei tempi, che i beneficii si confe=
rivano dalli Vescoui nelle loro Diocesi; con tutto ciò i
Principi col pretesto di toglere le discordie, e le sedi=
tioni che nasceuano, trà il Popolo, trà il clero, e trà
Monaci per l'elettione de Vescoui, e delli Abbati, e
di altre dignità Ecc.he: si erano arrogati la potestà
di crearli loro, e massime in Germania, et Italia
regni dell'Imp.re, et il modo di crearli era questo,
che morto il Vescouo, ó l'Abb.e si portaua il suo Pas=
torale, e l'anello all'Imp.re, il quale auendo deter=
minato à chi concedere il Beneficio inuestiua quello
dandogli l'anello, et il Pastorale, ricevute le quali

Platina
II. et
Ciccon

insegne andaua al possesso, e si faceua consacrare dal
suo Metropolitano, e dalli Vescoui comprouinciali. Circa
li beneficii minori, come di Canonicati, e simili, alcune
volte anche l'Imperatori nominauano i soggetti, ó pure
gli raccomandauano, et i Vescoui obbidiuano senza
replica, Il qual costume si osseruaua anche in altre Re-
gioni. Che però i Pontefici cominciando à vedere la
decadenza dell'Imperio, e massime preso il buon punto
nella minore Età di Errico 4. sotto pretesto che gli Bene-
ficii, Badie, e Vescouati si conferiscono simoniacam.te,
Platina in Vita Alex: II. et Gregor VII.
si deliberarono di sceladere in tutto l'Imp.re di potergli
più eligere, e nominare, onde Aless.o 2.do cittó l'Imp.re à
Roma, e Gregorio VII. suo successore gli fece vn moni-
torio che non douesse per l'auuenire ingerirsine. Fece
Cicon: Eodem.
gran resistenza Errico, et il Papa lo Scomunicó, assolue
gli Vassalli del giuramento di fedeltà, e lo privó dell'
amministratione del Regno d'Italia, e di Germania.
Lungo sarebbe à narrare queste Contese che durarono
frà gli Papi, e gl'Imp.ri per quasi 60. anni fino alla
renuncia di Errico V. in mano di Calisto 2.o, con laquale
vn'altra volta si diede la libertà al Clero, alli Capitoli,
et alli Monaci di eligersi respettivam.te il Vescouo, e
l'Abb.e, e di potere questi conferire l'altri beneficii
minori alli loro Diocesani.

Stiede in questa Calma la Chiesa, et in questa Lodevole
disciplina per fino al Pontificato di Adriano IV.
questo Pontefice quale fiorì nel 1154. scordatosi di
quanto aueuano fatichato poco prima, i suoi Ante-
cessori per difendere la giurisditione de Vescoui, e per
togliere le simonie che, dicevano si commettessero nella
Collat.e de Beneficii, pensó di tirare à poco à poco
tutti gli Beneficii del mondo Christiano alla Corte Romana,
e Cominciò prima con lettere di accomendazione a scri-
vere à qualche Vescouo, ó Capitolo accioì in grazia

sua si compiacesse investire qualche dignità ad alcuno, benche ciò pur facesse di persone diocesane del luogo ove scriveva et ad istanza de medesimi luoghi, et alvolta anche de Principi loro come narra Tommasino, dove rapporta le lettere del d.° Pontefice scritte al Vescovo di Parigi, et ad altri. A Papa Adriano succesSe AlesS.° III. il quale scrisse somiglianti lettere ad altri Prelati, et in particolare à Pietro Abb.e di S. Remigio à favore d'un tale Uberto: e ciò perche, viris literatis, atque devotis tanto propensius providere tenemur. Nè già prima d'allora abbiamo contezza alcuna che avessero preteso i, Romani Pontefici esser di loro Collatione Beneficio alcuno che fosse fuori della loro diocesi di Roma, et esserne eglino quei sommi sig.ri; sicome ora vantano li Corteggiani di quella Corte, e l'Adulatori, che di tutti à loro talento possono disporre.

Tomas.° de Benef. part. 2. lib. 1. Cap. 42. num. 2.

Append. 1. Epist. 7. n. 42.

Ma indi avendo tale usanza di raccomandare di giorno in giorno preso sempre più forza, e vigore sormontò à tale che i, Pontefici non si contentarono delle sole preghiere, e raccomandazioni: ma spedivano i Commessari, i quali facessero si, che le persone raccomandate avessero con effetto il Beneficio come avvenne in tempo del med.° Alessandro III., e Lucio III. suo successore; tanto che Innocenzo III. per spedirla più presto passò, e degli preghieri, e degli Commessari al mandato, et all'esecut.e. onde distingue tré sorte di lettere, nella prima si consegnano i, Mandati, nella seconda le replicate Munizioni, e nella terza l'esecutorie, et in effetto esso Innocenzo non solo la praticò colli Vescovi occidentali, ma con alcuni della Chiesa orientale ancora, avendo colà spedito li Commissari con dette lettere, e con l'autorità di Scomunicare quei Prelati che non ubbidissero prontam.te di concedere il Beneficio, ò la dignità à chi lui comandava. et ecco spogliati l'ordi-

Epist. Innocen. III. 95. in regest.

Narra di Par e Nata ristor. art. 2

Thom fic. lib

nari de luoghi del loro diritto di provedere i, beneficj; con assorbirsi ogni cosa la Corte Romana, et il tutto correr colá, facendosine in vn tratto il Papa Signore con titoli per dodici Secoli indietro non mai più usati, dispensando ad ogni Canone, ad ogni Concilio, et ad ogni Disciplina Ecc.ca, introdotto il dire de plenitudine potestatis, e la clausula non obstantibus, che ora si mette in ogni bolla Beneficiale. Cosa che recó molto scandalo alle persone pie, e dotte in quelli tempi; imperoche sapeuano quanto i sommi Pontefici nella distributione de Beneficj della loro Diocesi Romana ne' Secoli passati facessero professione d'esser più osseruanti delli Canoni, e della Disciplina Ecc.ca, che qualunque altro Vescouo del mondo Christiano essendo quella Santa Sede l'esempio, et il modello dell'altre.

E non solo questo procurò di fare Innocenzo III., ma altresi di metter mano à prouedere gli Arciuescouati, e Vescouati prendendone l'opportunità per la prima volta dalla vacanza dell'Arciuescouato Cantauriense in Inghilterra, poiche erano entrate Contese frà l'Electori, et il Rè Giouanni chi douesse mettersi in tal Carica, onde egli fé che nè l'vna, nè l'altra elettione auesse luogo, ma che douesse ottenere quella Chiesa altra persona da lui destinata quale discendeua dall'Inghilterra. Mà poiche il Rè non la volse ricevere egli lo scomunicó, et interdisse il Reame; persistette ciò non ostante con costante animo il Rè Giouanni nell'intrapresa risolut.e, onde fú necessitato il Papa à cedere, e nell'accordo fatto trà loro dichiaró che dall'ora in poi douessero essere tutte l'elettioni Canoniche. Dopo Innocenzo seguí ancora Gregorio IX. ad usare in ciò quella suprema autorità arrogatasi dal suo predecessore munendo sempre cotali mandati di censure, e scomuniche, intanto che ne crebbe sopra modo la grandezza Pontificia, e l'abbassamento de Vescoui, tanto che dice Tommasino. Exinde que preces Pontificum

Narra gsto fatto Matt.: di Parigi ad ann.: 1215., e Natale d'Alex.o tom.: 7. histor. Eccles. Cap: 7. art. 2.

Thom.o Tom.o p.te 2. de benef.ic. lib.o 3. Cap: 43. n. 3.

precepta etiam fuere: nec alias est rerum humanarum cursus usitatissimus, nec aliter se summa per varias temporum vices Principum potestas explicat., e che in questa maniera s'introducesse l'abuso di provedere la Corte di Roma quasi tutti gli Beneficii del Mondo Cristiano, oltre gli citati Scrittori ne fà mentione il celebre giurista Franco Duareno De potestate Romani Episcopi in Beneficia, et Ministeria Ecclesiæ. quale dice. quod ad primum attinet, sciendum est nullum jus nullamque potestatem ordinandorum Sacerdotum, aut Clericorum extra propriam diœcesim sibi vendicasse. nam veteribus Canonibus Episcopus à Metropolitano, et alijs qui sunt in Provincia Episcopis jubetur ordinari Electione Cleri, ac plebis consensu hanc ordinationem antecedente. Cæteri vero clerici ab Episcopo suo ordinantur, non à Romano Episcopo, sed cum assensu plebis, et Civium, ut de Episcopo iam dictum est. Cum ergo Pontifex Romanus secundum antiquos Canones in alienis Ecclesijs neminem ordinare, id est ad ministerium Ecclesiæ promovere possit; satis perspicuum est ex his quæ secundo libro diximus Cap: 3. Ecclesiastica beneficia totius orbis ab eo conferri non posse. Nec vero dubium est quin Veraciores Sanctis reggue Urbis Romæ Episcopi sede Ecclesiaque propria contenti, reliquis Episcopis Ecclesiarum ipsis Comissarum liberam administrationem relinquerint, quasi Urbis Vicius magis, quam orbis Episcopi, ut ante annotavimus ... Posteriores vero Pontifices sese intra hos fines non continuerunt, sed veluti Domini Reggue omnia pro potestate agere, ac Universalis Ecclesiæ gubernationem sibi arrogare non dubitaverunt. E prima di lui lo dissero alcuni grand'Uomini, quali riferisce Gerson. E a dire il vero dà principio cotale usanza ebbe qualche plausibilità, mentre pareua introdotta da' Pontefici per Zelo,

Franc. Duarenus tract. de benefic. lib. 3. Cap. 1.

Gerson de potestat. Eccles. Consid. 10.

et accrescimento d'vna miglior disciplina, ó perche i chierici ordinati senza titolo auessero il beneficio, ó perche essendo Vomini letterati e da bene auessero conveniente impiego nella Chiesa. ma essendo già introdotta fù facil cosa poi à corrompersi et à succedere in vece di quelli ottimi fini altri fini scandalosi et interessati, come dottam.te osserva Tommaso. Imperoche apertasi questa porta, i Chierici d'ogni Natione correuano à Roma à chiedere al Pontefice de Beneficii, quelli che non aueuano per acquistarne, e quelli che nè aueuano per aspirare à maggiori, e migliori. molti altri ch'erano illaqueati di qualche impedim.to Canonico, ó che viueuano scandalosamente, e chi i Vesc.ui loro non ardiuano di promouergli ritenendo la debita riuerenza alli Canoni, perciochè sapeuano che quello che nessuno voleua fare lo faceua facilmente il Papa dispensando ad ogni Canone, e costume &c.a. altri per fuggire la residenza, e le fatiche che gli veniua l'officio nel quale erano ascritti nelle loro Chiese; laonde non stette guari che incominciarono i Vescoui à dolersi, che le Chiese restauano senza Chierici, e che non era chi gli seruisse, che gli Beneficii si prouedeuano à persone ignoranti, e di mala vita, e sopra tutto à stranieri, et ad altri che non faceuano residenza, e tutta la Colpa veniua attribuita alla Corte Romana. Che però fù risoluto prendersi qualche prouisione. Non parue però conveniente alli Pontefici di quei Secoli, che fosse bene lasciare l'vso introdotto degli mandati, riserue, et aspettative, perche questo era vn modo di mandar fuori di Roma tutti, e la Corte restaua vuota, et ogn'vno aueriebbe atteso ad acquistare gli Beneficii del suo Vescouo appresso il quale personalm.te si ritrouaua. si ritrouò per tanto vn temperam.to con comandare á chierici la residenza, et Aless.o III. mostrandosi Zelante dell'antica disciplina in diuerse Lettere che nè scrisse a' Vescoui confirmò quello che aueua stabilito il Concilio Lateranense III.,

Thomas. p.e 2. lib. 2. cap: 48. n. 2.

Cap: Relatum de Clerici. non residens. e Cap. conquiren. eod. tit.

Append. ad Concil. Lateran. III. part. 3. Cap. 6.

Cap: cum secundum de prebend. Cap: super ordinaba Cod. tit., e Cap: 17. de Cleric. non residens.

che non si dovessero ammettere ne' Beneficii se non quelli, quali promettevano residenza, e che quelli i quali non risedevano nè fossero cacciati. Et in una lettera che scrisse all'Arcivescovo Eboracense disse, che privasse de Beneficii chiunque uscisse della sua Diocesi senza licenza di lui, et Innocenzo III., e Gregorio IX. suoi successori rinovarono lo stesso, come chiaram.te si vede d'una lett.a del d.o Innocenzo scritta al Vescovo di Palermo.

Ma questo disordine in vece di rimediarsi più crebbe, si per le continue dispense che i Pontefici concedevano alli Beneficiati, acciò potessero star lontani del luogo del loro beneficio, ora con un pretesto, ora con un'altro, si per non aversi voluto più loro spogliare della dominatione già presa sopra l'altre Diocesi di far riserbe, mandati, e spettative / come avemo detto di sopra / si ancora perchè fù ritrovata una distinzione di Beneficii che obligavano à residenza, e d'altri semplici che non obligavano à quella.

Mi permetta il Lettore che per breve spatio di tempo tralasci il filo del mio discorso per renderlo istrutto di questa novità introdotta in quei tempi dalla Romana Corte di Beneficii semplici, e non semplici per assicurare la Coscienza d'ogn'uno acciò non facesse residenza al suo beneficio affine di tirare ogni Collatione in Roma. Essendo necessaria, e per le cose che hò ora avemo detto, e per quello che saremo per dire. E da notare dunque che l'antichità fino al duodecimo Secolo non conobbe distintione veruna frà beneficii semplici, e non semplici; ma l'uso consecrato dalla pratica della Chiesa fino à quel tempo era, che non solamente i, Vescovi, i, Preti, e Diaconi, ma tutti gli più infimi chierici erano obligati à far residenza nella Chiesa dove avevano il titolo, ò l'officio al quale dovevano assistere personalm.te senza potersi d'indi partire. Il primo che loro pose tal freno fù il Concilio

Concil. Nicen. 1. anno 325. Can.e 6.

Niceno 1. così dicendo · quicumque temere, aut periculosè neque timorem Dei præoculis habentes, nec agnoscentes Ecclesiasticam regulam discedunt ab Ecclesia Presbyteri, aut Diaconi, vel quicumque sub regula prorsùs existunt; hi nequam debent in aliam Ecclesiam recipi; sed omnem necessitatem convenit illis imponi, ut ad suas Parœcias revertantur. quod si non fecerint oportet eos communione privari. Je che venne confermato, e dalli PP. del Concilio Sardicense, e dal Concilio Costantinopolitano terzo detto

Concil. Sardican. anno 347. Cap. 21.

Concil Costantinop. 3. anno 680. Cap: 80.

anche di Trullo, di cui ecco le sue parole. si quis Episcopus, vel Presbyter, vel diaconus, vel eorum qui in clero numerantur, vel laicus nullam grauiorem habet necessitatem, vel negotium difficile, ut à tua Ecclesia absit diutissime; sed in Ciuitate agens tribus diebus dominicis, in tribus septimanis, vna non conueniat, si hi quidam clerici deponatur &. ma perchè sarebbe cosa tediosa, e di troppo fatica se trascorrer volessimo tutti i secoli dell'antichità per mostrare l'osservanza di questa disciplina, basterà à nostro credere allegare Ludovico Tommasino il quale in più Capi ragiona lungam.te della medema, doue dice che questa in fatti fù la disciplina costante della Chiesa di Dio per più di Mille, e duecento anni, e che poi à poco à poco circa il principio del decimo terzo Secolo cominciò à corrompersi, in modo che anche nacque la distintione di beneficii Curati, e non Curati, e di quelli che ricercano residenza, e di semplici, e ciò per la Calamità di quei tempi per essersi raffredato lo spirito Ecc.o ne' chierici d'ogni grado, e diffidandosi, Beneficii di poter più rimettere la buona disciplina, perche à peggio non andasse, perciò non potendo ristabilire la residenza à tutti i beneficiati, almeno procurarono solamente obligare quelli che aueuano Cura d'anime, e con le prebende ne' Capitoli, lasciando in vn Cale l'altri beneficii minori, e da questa Corrottela auuenne la predetta distintione; la quale ancorche non l'approuassero i, Bon-

Thom.s. de benefic. par. 2. Lib. 3. Cap. 34. n. 1. e Leg.

tefici espressamente per esser contro i Canoni, e Concili antichi; con tutto ciò perche era vtile alla loro Monarchia, et alla Corte, e perché di loro tacito consenso si era introdotta non la riprobarono. Ma Bonifacio VIII. quale fiorì verso la fine del 1.° secolo decimo terzo, vedendo affatto rilasciata la disciplina antica, e molti beneficiati trarsi i frutti de loro benefici ove non soggiornavano con tacito consentimb.° della Sede Apostolica, procurò di riparavvi con sospendere tutti i, breui, et obligare i beneficiati alla residenza, auerdo auertito à suoi successori il loro debito. Come espressamb.e si contiene in vna sua Costitut.e. Eguantunque da vari Concili Provinciali fossesi procurato di porre qualche riparo a tal disordine; nondimeno Cotando vigore prese questa distintione di beneficii semplici che non obligano à residenza, e di beneficii curati che obligano à quella, che gli Canonisti, e gli Teologi Corteggiani l'anno fatta passare oggimai come in proverbio; et il Concilio di Trento anche la riconobbe, se bene manifestamente non auesse approuato che in buona coscienza possano i, Beneficiati che non anno cura d'anime star contani al loro Beneficio; perioche altro è che il Concilio non imponga nuove pene per richieder la residenza: altro è lasciarla alla coscienza di coloro i quali sono tenuti sotto le pene prima stabilite de' Canoni. Anzi il med.mo Concilio di Trento appose vn rimedio à questo male; il quale se si praticasse con quel rigore ch'é stato ordinato; Converrebbe che non solo i, beneficiati, ma anche i, Chierici semplici risedesser nelle proprie chiese, e non vi sarebbe distint.e di Beneficii semplici, e non semplici. Imperoche ordinò. Cum nullus debeat ordinari qui iudicio sui Epsicopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesijs; Sancta Synodus vestigijs Sexti Canonis Concilij Calidonensis inhærendo, statuit, ut nullus in posterum ordinetur, qui illi Ecclesiæ, aut pio Loco, pro cuius necessitate, aut vtilitate assumitur

Cap: vltimo de rescript. in 6.

Concil Trident. Sess.e 6. e Sess.e 22. de refor. Cap: 1., e 2.

Concil Trident. Sess.e 22. Cap. 16. de reform.

non adscribatur, ubi suis fungat muneribus, nec in Ecteris vagetur sedibus. quod si loco in consueto Episcopo deserverit ei Sacrum exercitium interdicatur.

E che in effetto lo spirito della Chiesa sia tale, che anche i Beneficiati semplicii siano obligati alla residenza, si conosce chiaram.te dà tutto quello che anno determinato tanti Canoni, e Concili Generali, e Provinciali, e delle declamationi che ne anno fatto molti Santissimi, e Dottissimi Uomini, e ne assegna la ragione S. Tommaso che si viene con ciò à defraudare la mente de Testatori, i quali non per altro anno lasciato le robbe alla tale Chiesa; se non perche si esercitasse meglio il Culto divino di quelle, e fossero abbondanti di Sacri Ministri. Sequitur etiam / dice l'Angelico dottore / in aliquibus defraudatio voluntatem Testatoris, qui ad hoc aliqua bona Ecclesijs contulerant, ut certus numerus deo deservientium ibi esset. onde si viene anche à defraudare alla Chiesa, perche si viene à toglere il numero de Ministri di Dio, quali quanto più sono, tanto più coltivatori saranno della Vigna di Cristo., e per ciò non ci deve sembrar strano e troppo rigoroso ciòche ha lasciato Scritto Gregorio Loper seguendo l'opinione di gravissimi Canonisti, che per il diritto Commune Canonico sono qualunque beneficiati obligati alla residenza. nota / dice egli / de jure Comuni etiam beneficia simplicia requiruntur residentiam, neque sufficit deservire per alium ut probatur in Cap: jenuis. de cleric. non residen., et ibi notat Abbas in 7. notab. vide per eum ibi, et Cap: final. in eadem tit., et Cap. adhec, et in Cap: cum ignores de. grebend.

Cap: cum teneamur de prebend. Cap: ad aures de rescript. Concil Trident. sess.e 24. Cap: 17. de reform. Concil. Provinc. mediol. 4. par: 2. tit. de benefic. Collat., Concil. s. mediol. p.e 2. tit. quo ad benefic. Collat. pertin., Natal. d'Alex.s lib. 2. moral. tit. de benefic. Cap. 6. Regal. 27. Thom.s p.te 2. lib. 3. Cap: 1. e seq. Jennet. tom. 2. de benefic. tract. 1. Cap: 6. q.e 3. 4. e 5. D. Thom.s quolibet 10. q.e 7. art. 11.

Gregor. Loper in part. prim. tit. 16. l. 16. glos. 6.

Ma a mio credere parrà strana questa dottrina à Coloro, che avendo solam.te letto qualche libro di Teologia morale, ò qualche moderno Teologo della Setta di coloro che fanno professione di accommodare la loro Teologia con la Coscienza d'ogn'uno; dove facilm.te averà trovato scritto, che l'obligo de Beneficiati semplicii si restringa à recitare mal concia-

mente l'ore Canoniche, tanto chè senza far residenza possino in buona Coscienza godere i frutti de Beneficii con recitare le d.e ore Canoniche così stando nella China, ó nel Messico come nel luogo del Beneficio. ma questa Teologia è molto pericolosa se vogliamo mirare l'obligo de Beneficiati secondo il dovere delle leggi Canoniche; per le quali non solam.te sono tenuti à recitare l'Officio divino, ma ancora assistere alla Chiesa, e ministrare secondo il bisogno, e gli sacram.ti e la parola divina a' fedeli, e ciò che appartiene al servizio di Dio; Imperoche il Concilio di Trento diffinendo i Beneficii disse. Beneficia ad divinum cultum, atque Ecclesiastica munia obeunda sunt constituta. qual sentimento spiegando l'

Concil. Trident. sess.e 21. cap. 7. de reformat.

Abb.e Fleuri nell'Istit. al dritto Eccles.co part. 2. cap. 23.

Abb.e Fleuri dice. Il servizio che il Beneficiato deve alla Chiesa non consiste solam.te in recitare l'officio privatamente; egli bisogna che tutto il suo tempo, e tutta la sua vita sia ivi impiegata; come gli altri Uomini s'impiegano ciascuno al mestiere da cui cauano il sostentam.to. Se egli non hà che un Beneficio Semplice senza residenza, e senza funzione, egli si deve occupare secondo la sua abilità, e secondo l'opportunità alla preghiera, allo studio, alla predicazione, al Catechismo, all'amministraz.ne de Sacramenti, alla visita, alla Consolazione degli infermi, al sollevam.to de poueri, et à tutte sorte d'opere buone. del resto la sua vita deue essere se non pouera, almeno modesta, e frugale: di sorte che egli non regoli punto la sua spesa secondo la sua nascita, ó secondo la grandezza delle sue rendite, ma secondo l'ordine che tiene nella sua Chiesa, e la necessità del servizio.

Fennet. tom. 2. lit. L. de benefic. cap. 12. §. 4.

La ragione di ciò apporta il Vescouo di Vanes Fran.co Fennetto. ipsa naturalis ratio docet eos, qui Ecclesiæ sumptibus aluntur, eidem inservire debere, quia iuxta Apostolum, si quis non vult operari, nec manducet. E perciò S. Carlo Borromeo nel Concilio di Milano diffinì, che si restituissero à ciascun beneficiato i propri uffici, e se auueniva che fossero beneficii semplici di cui non si sapesse l'istituz.e, lor si douesse assegnare per la quantità de' frutti l'opera

Concil. I. mediol. tit. Comun. de ministr.

di pietá, che douessero fare. Cleris etiam beneficijs quæcunque iam ab Ecclesiasticis officijs immunia reperiantur, siue Canonicatus, siue Clericatus, siue etiam Simplicium nomine appellentur, ijs Episcopis pristina munera restituat, ac si non constat satis, qualia ea essent, pro fructuum ratione onera imponant, aut Missas, et diuina officia celebrandi, aut si Clericatus simplicia ue beneficia, sunt minorum, etiam ordinum functiones obeundi ad diuini cultus propagationem. E lo stesso fú stabilito dal Concilio Burdigalense. Onde il celebre Natale d'Alessº dice indifferentemᵉ. che officium autem illud, non sola Canonicarum horarum, seu Breuiari recitatio intelligenda est, ad quam omnes beneficiarij tenentur: sed sacramentorum administratio, Missarum celebratio, Euangelij prædicatio, aliæque functiones sacræ quibus ex institutione, et ordine Ecclesiæ beneficiarij sunt obstricti, ut colligitur ex Cap: Significatum extra de prebend., et dignitat. E poi soggiunge. quamobrem si nullum speciale munus beneficijs sit annexum, ijs Ecclesiasticum aliquod Ministerium ut annectat Episcopus, conueniens est Ecclesiæ Disciplinæ. Hó stimato conueniente parlare in questo luogo in vn certo modo diffusamᵉ della residenza, e dell'obligbi de Beneficiati anche Semplici, si per far conoscere quanto sia poco sicura quella volgar dottrina che, beneficium datur propter officium diuinum, e non per seruire al Popolo fedele risedendo nelle Chiese, et esercitando il Carico di Ministro di Dio; si ancora perche il lettore informato di questa verità con piá chiarezza possi capire molte cose che appresso dà noi si diranno.

Concil. Burdigal. anno 1624. tit. 18. §. 1.

Natal. ab Alex. in Theolog. dogmat. tom. 1. in appendic. ad tract. de ordin. cap. 6.

Ma per ritornare dà doue ci partissimo. introdotta dunque questa distinzione di beneficij Semplici non residentiali, e di beneficij curati residentiali, fú facil cosa poi ritrouare à poco à poco altri modi per assicurare la Coscienza d'ogn'uno con confondere questa disciplina Ecᵃ: dall'imo al sommo. imperoche si passó in prima à dire, che di quelli

Beneficii doue non era annessa residenza sine potesse auere più di vno; e da ciò nacque la distinz.ne di Beneficii compatibili, et incompatibili; atteso che, quelli che ricercano residenza sono trà loro incompatibili, non potendosi la persona dividere in due luoghi, non cosi quelli che non anno obligo di seruire personalm.te, e però sono compatibili. Nel principio però fù proceduto in questa materia con gran riguardo, né si passò più oltre che à dire solam.te, che quando vn beneficio non fosse sufficiente per il sostentamento del Chierico se ne potesse auere con dispenza vn'altro compatibile, ma non ardirono passare al terzo, nè à beneficii Curati, e residenciali: ma poi in progresso di tempo anno cosi ampliato gli adulatori della Corte questo abuso, che il Pontefice possi concedere ad vno di tenere quanto beneficii gli piace, e di fatto à nostri tempi vedemo molti Ecc.i possedere numero infinito di Beneficii, cosi compatibili come incompatibili, e correr le poste i Canonici per potere far le loro funtioni in più Chiese; et anche (lo diró con le Lacrime) si permette la bigamia né Vescouati senza farsi scrupolo di possederli bastandogli la sola apparenza della dispenza Pontificia. Quando ogni Teologo Cristiano, e non adulatore sà molto bene, che tali dispenze si deuono concedere per cause legitime, e che nè risulti il bene della Chiesa, e la gloria di Dio; altramente è peccato il Pontefice che le concede; è peccato l'Ecc.o che si vale delle med.e

Fù ritrouato anche il modo di fare i Beneficii Curati, e residenciali come fossero semplici, con deputare de Vicari perpetui che seruissero in luogo degli beneficiati, e che questi senza verona fatiche tirino quasi tutta la rendita, e quelli fatichino solam.te per il Vito. Di oltre s'inventò il modo di dare più beneficii Curati ad vna persona con colore, e pretesto che paressero vno; e ciò in due maniere, ó per vnione, ó per Commenda. Per vnione è quando di due beneficii incompatibili sine fà vn solo durante la vita del beneficiato, dimodo che dandosegli il principale in

conseguenza gli si dona anche l'vnito; e cosi si salua solo la legge di non auere più che vn beneficio in apparenza, ma in essenza si trasgredisce, e si fraude il senso della med.ª legge. Per Commenda: Se bene questa sia vna antica istitutione introdotta nella Chiesa per vso d'vna miglior disciplina, con tutto ciò oggi giorno non è altro che vna corrottela. imperoche era in vso anticam.te vacando vn beneficio elettivo, ó pure vn Vescouato, ó Badia che fosse jus patronato, ó che né spettasse à qualche Prencipe, ó Communità, ó Capitolo la nomina, e che per alcun rispetto non potesse prouedersi immediatam.te, la Cura di quella era raccommandata dal superiore à qualche sogetto degno, anche che auesse altri beneficij incompatibili, fino à tanto che la prouisione si facesse, il quale però non aueua facoltà di valersi dell'entrate, ma solo di gouernarle, onde la Cura Commendata era solo di graue al Commendatario, che bisognava Seruire la Chiesa senza verun lucro; ma in progresso di tempo questo buon ordine cambiò faccia, et in prima concessero al Commendatario anche l'entrate. poi senza auer rispetto all'antichi Canoni che proibiuano il Commendare che per sei mesi dilatarono le Commende à tempo lunghissimo acciò il Commendatario potesse godere le rendite, et alcune volte volendo i Pontefici dare ad alcuno vn beneficio, e non potendolo fare, ó per mancanza d'età, ó perche il beneficio fosse Monacale, ó incompatibile, ó la persona fosse Secolare, ó per qualche altro rispetto glielo Commendauano fino à tanto che acquistasse le qualità necessarie per auerlo in titolo. Ma in fine messi da parte tutti li rispetti, cosi Vmani come diuini, i, Pontefici ritenendo gli altri Vescoui riffredi nel termine degli sei mesi, essi passarono à dare la Commenda ad vitam anche à chi aueua beneficio incompatibile, commendando in questa maniera fino i Vescouati, e qualsivoglia dignità Ecc.ª:

Con i, modi Indetti dunque tirarono à se i, Romani Pontefici

la maggior parte della dispositione beneficiale di tutti li Regni Christiani in queste nostre Regioni. Perciò non stette guari che vedendo i Principi Sourechio stesa tal potestà, e che continuamente crescevano i lamenti de Prelati, e del Clero de loro Regni; Cominciarono à farne risentimento. che però in Francia il Rè S. Ludovico nell'anno 1228. fè una prammatica Sanzione, con cui non solo vietò l'abusi introdotti nella materia beneficiale; mà anche comandò, che fossero serbati intieri i, loro diritti alli Vescovi, All'Abbati, alli Patroni, et alle Chiese nel suo Regno secondo l'antico uso, e diritto Comune. Natal. ab Alex. tom. 7. hist. Eccles. Cap. 10. Art. 3.

anche in Inghilterra il Re Errico III. nell'anno 1244. scrisse una lettera al Papa lagnandosi delle molte riserbe, mandati, e risentimenti che faceva la Romana Corte. e poi nell'anno seguente 1245. similmente i, Prelati d'Inghilterra scrissero altra lettera al Pontefice Innocenzo IV. lamentandosi di cotesti abusi. La qual letta nel Concilio di Leone dal Papa, stimò all'ora non rispondere intorno à tali querele, dandogli però speranza che presto vi si sarebbe preso espediente. Furono anche molte le querele che fece Federico II. Imperadore si per conservare i diritti delle Chiese di Germania, come pure, i suoi giùs delli Regni di Napoli, e Sicilia. Li Spagnuoli ancorche fossero invasi ancora in quei tempi da' mori, e che avessero molto bisogno del Pontefice, e della Romana Corte, stiedero però sempre fermi à mantenersi nella buona disciplina, e deludere l'arti della Corte. Nell' Italia sebene non si opponevano al Pontefice i, Cortegiani della Romana Corte per esser di loro utile l'autorità ampla del Pontefice per mezzo del quale ricevevano entrate non solo dentro l'Italia, ma anche di là de Monti: Le persone però Zelanti, e più per rispetti di Coscienza, e servigio divino clamavano. che però il medesimo Innocenzo IV. non sapendo come più rispondere à tante querele per esser veramente cresciuto in eccesso l'abuso di far mandati, e riserbe, non solo per i, benefici minori, ma anche

Riferisce tutto ciò Matt. Paris. ad ann. 1244. e Natal. ab Alex. tom. 7. hist. cap. 7. art. 3.

Thomas. p.e 2. lib. 1. Cap: 102. n. 6. e seg.

Addi. ad Matth. Paris. Natal. ab Alex. tom. 7. hist. Cap. 7. art. 3.

per i, Vescouati, Badie, Priorati, e simili prese à rivocare nell'anno 1252. con vna Bolla tutte le riserbe, e spettative. Ma non però egli fù trà primi, che nel med.mo anno quasi che fece la Bolla Sud.a messe mano à provedere i Vescouati con cagione che per qualche accidente si divolgessero alla Sede Apostolica, quando prima anche secondo

Concil. 4. Lateran. Can. 23. 24, e 25.

la determinazione del Concilio IV. del Laterano costumavanfi eleggere i Vescoui dal Capitolo, diede alcuni Beneficii à suoi parenti così in Francia, come in Inghilterra per la qual causa ebbe grauissime contese, con i Vescoui di quelle Regioni, et in particolare con Roberto Vescouo Licolense. Le medesime contese ebbe Alessº IV. suo successore con l'Arciuescouo di Iorck, quale nel fine della sua vita scrisse vna lettera al Papa molto erudita, e prudente esortandolo ad imitare i Santi Pontefici suoi antecessori, et à leuare le novità damose alla Chiesa, et all'anima sua.

Non ostante però tutte queste querele, e scandalose contentioni, che si sentivano con orrore per tutto il Mondo Christiano, lasciarono i Pontefici delle loro imprese. imperoche Clemente IV. nell'anno 1265. si riserbò tutti i Benefici, e Vescouati che vacauano nella Curia Romana: Dicendo ch'egli ciò faceua per vna antica costumanza che si era introdotta; quando non si ne legge né pure vna parola né decretali di Gregorio IX. Onde tal diritto venne poi ampliato d'altri Pontefici, et in particolare dà Bonifacio VIII., Clemente V., e Giouanni XXII. E per parlare partitamte di tutti trè questi Pontefici che nella fine del decimo terzo secolo, e principio del decimo quarto procurarono oltremodo ampliare i confini della loro potestà intorno à Benefici spogliando tutte le chiese de loro diritti; è da sapere che Bonifacio Sud.o non contentandosi di riserbare tutti i Benefitii, e Vescouati, che in sostanza anch'essi sono Benefici, che vacauano in Curia. non pur satollò d'inventare il diritto della preuentione, il quale per tredici secoli non

Cap: liter de preben. et dignit. Thomas fº. 2. lit. fº. Cap. 48.

Cap: pia de preben. et dignit. in 6.

Cap: si à Sede de preben. in 6.

era uscito in Campagna à farsi sentire. Non fazio degli indueri che prese à concedere à Prencipi, e Ministri Regij: i quali poco appresso si sperimentarono si non poco pregiudicio alla Chiesa. Ma essendo nata tra lui, e Filippo il Bello Rè di Francia graui Contese per tal cagione gli ritenne tutte l'Elettioni da lui fatte nella Francia de Beneficiati, e si riserbò tutte l'investiture de Benefici ch'erano per vacare in fin che durava la discordia in quel Regno frà il Sacerdotio, e l'Imperio, perche erano talmente le cose frà queste due Podestà inasprite che si trattauano con termini poco Conuenevoli alla loro dignità. Imperoche scriveva Bonifacio à Filippo: Bonifacius Servus servorum Dei, Philippo Francorum Regi: Deum time, et mandata eius observa; Scire te volumus, quod in spiritualibus, et temporalibus nobis subes. Beneficiorum, et prębendarum ad te Collatio nulla spectat, et si aliquorum vacantem Custodiam habes ipsum fructum eorum Successoribus reserves: et si quę contraliti Collationem haberi irritam decernimus, et quaterus præcesserit revocamus: oppositum sententes hereticos reputamus, et declaramus: alche risponde Filippo: Philippus Dei Gratia Francorum Rex, Bonifacio se gerenti pro Summo Pontifice, Salutem modicam seu nullam: Sciat tua maxima fatuitas in temporalibus nos aliqui non subesse, aliquarum Ecclesiarum, et prębendarum vacantem Collationem ad nos jure Regni pertinere &c... Secus autem credentes fatuos reputamus atque dementes; e si tante le brighe crebbero, che passarono delle parole á fatti; percioche Bonifacio oltre la Costitutione Vnam Sanctam che publicò, nella quale trà l'altre cose inserì per articolo di fede esser di necessità alla salute che ogni Vmana Creatura stia Soggetta al Romano Pontefice, Scomunicò anche Filippo. Il quale gli corrispose con ragunare in Parigi vna Assemblea di Vescoui, di Dottori, e di grandi: in essa fè fare il processo à Papa Bonifacio accagionandolo di

Thomas. p.e 2. lib. p.o Cap: 47., e 49.

Rainald. anno 1303. N.o 39., Spondan. dicto anno ad n. 13. Cicch. in vita Bonifac.

atroci, et inaditi misfatti: in specie che fosse stato omicida dell' innocente S. Celestino V. suo antecessore; che con arti Simoniache, e con inganni si fosse intruso nella sede Papale: che fosse Vomo empio, eretico, ambitioso, crudele mondano, auaro &, e prodotti i testimoni questo processo fú publicato prima per tutto il Regno di Francia, e poi per tutto il Mondo. fú determinato non douersi far conto delle Bolle, e Decreti di Bonifacio; appellarsi al futuro Concilio, et alla sede Apostolica provveduta che fosse d'vn legitimo Papa; onde Bonifacio fú per tal cagione, come per esser stato arrestato in Anagni dà Sciarra Colonna, dà Nogaretto, ed' altri per ordine del Ré Filippo di dolore fine mori, lasciando di più travagliare la disciplina della Chiesa per le tante riserbe, Spettative, Commende, e mandati & áfine di Satiare la sua auaritia. aurum undique Conquisitum pluspuam dici potest sitiens, come dice il Platina.

Platina in vita Bonifacij VIII.

Benedetto XI. che gli successe pensó dà senno à riparare alli disordini di Bonifacio, e nel primo anno del suo Pontificato fece vna Bolla con la quale rivocó le riserbe, e le Spettative che da quello erano state fatte restituendo all'antico diritto le Chiese. ma non stette guari à troncarsi con la sua vita il buon intendimto che aueua questo Sto Pontefice morto dà veleno preparatogli d'alcuni Cardli come narrano l'autori citati dal Spondano.

Bzoue della Chiesa di Francia tom. 2. Cap. 2. pagi. 814. 8

Spondan. annó. 1304. n. 3.

Successe dopo molti contrasti al buon Pontefice Benedetto Clemente V., che imitando i viti di Bonifacio, e non le virtú di Benedetto, ritornó di nuovo all'vsata ingordigia delle riserbe, de mandati, e delle spettative prouedendo per tutto il Mondo Christiano i Benefici, estendendo la decretale di Clemente IV. con dire, che il Papa non solo possi prouedere i Benefici, e Vescouati che vacano in Curia, ma che abbia non solo piena potestà, ma anche libera sopra tutti i benefici di qualsivoglia diocesi poterdone fare tutto quello che gli piace, e che nella

Collatione di qualsivoglia Beneficio può concorrere con l'ordinario, et anche prevenirlo, è piacendogli così dare anche autorità à qualsivoglia di prevenirlo /, e di fatto anno dato questa autorità alli Legati con una Costitut.e generale /. Dispensava i Benefici ad un numero infinito di Clerici i quali avendo dissipato il loro patrimonio ricorrevano da Lui per ottenere benefici, et egli con larga mano, non sò se debbia dirmi, che gli distribuiva ò dissipava. impediva, et annullava tutte le canoniche elettioni de Vescovati, e dell'Abbati, et altre dignità nelle Chiese inferiori: Cose le quali diedero Cagione alle querele che fecero i Prelati nel Concilio di Vienna: Onde fù commesso à Durando Vescovo di Mande che facesse una Consulta degli abusi che dovevan torre; infra i quali era anche questo. Videtur Ecclesiasticus ordo confundi, quia Ecclesiastica Beneficia ad Episcoporum Collationem, et provisionem pertinentia, per Sedem Apostolicam, et per alios conferuntur, etiam antequam vacent, non solum in Curia Romana, sed extra. Ma ciò non ostante Seguì Papa Clem.te il suo ingordo intendimto, biasmato non poco da tutti, e specialmente da Giovanni Villani nelle sue Croniche, ove dice. questo fù un uomo molto Cupido di moneta, e Simoniaco, che ogni beneficio, per moneta in sua Corte si vendeva; e fù lussurioso che palese, si diceva che teneva per amica la Contessa di Paraborgo Bellissima donna, figlia del Conte di Flos, e lasciò à suoi Nipoti, e suo Lignagio grandissimo, et innumerabile tesoro. Alle quali Cose non si dovrebbe dar Credito se non venissero confirmate da S. Antonino Arcivescovo di Firenze. Hic ut Cronica refert fuit nimis Cupiditatibus deditus, propter quod Scelus Simoniæ, maximè à Canonibus detestatum, et punitum multum vigevit in Curia sua circa beneficia. insuper, et minus honestæ vitæ fuit, et communiter dicebatur cum quadam Comitissa pulcherrima malière contubernium habere. Negotibus quoque suis, et alijs attinentibus magnum Thesaurum reliquit.

Rom. p.e 2. lib. 1. Cap: 44. n. 1. Natal. ab Alex. tom. 7. Hist. Eccles. Cap. 7. art. 2.

Gio: Villani Cron. lib. 9. Cap: 58.

D. Antonin. part. 3. tit. 21. Cap. 3. §. 3 ——

Ma di Papa Giouanni XXII. che noi diremo? Il quale non solo seguì in ciò le pedate di Clem.te suo antecessore, ma di molto auanzolle, perche egli oltre il riserbarsi molti beneficii, e molti altri darne in Commenda, cosi a' Card.li e Patriarchi, come ad altre persone, accrebbe non poco il tesoro Pontificio con l'annate che introdusse à prendersi de Beneficii. Novità che fù stimata da tutti gli Uomini dotti, e timorati di quei tempi per simoniaca, e proibita dalle leggi divine, et Umane. fù egli il primo che ponesse su le regole della Cancellaria Apostolica, che sono tante ragne, et Uncini per tirare ogni Collatione in Roma. diede molti esempi à suoi successori nella Collatione de Beneficii che servono à congregar richezze, dividendo molti Vescouati, e vacando un Beneficio ricco uso di darlo à chi ne auesse un' altro poco inferiore, dando quello che vacaua ad un' altro, e si voleua cosi di questo modo, che alle volte per una vacante faceua fino à sei promotioni, trasferendo sempre da un men ricco[a], et al minimo provedendo d'un Beneficio nuovo, siche tutti erano contenti, e tutti pagauano. Vegasi quello dicono di questo Pontefice Luigi Gomez Auditore del Sac.o Pallazzo e Gio: Villani che visse nel suo tempo, il quale cosi lasciò scritto. dopo la sua morte si trouò nel tesoro della Chiesa in Vignone in Moneta d'oro coniata il valore, e compito di diciotto milioni di fiorini d'oro, e più. et in Vassellamenti, Croci, Corone, e mitre, et altri giocelli d'oro con pietre pretiose, si stimò à larga di valuta di Sette milioni di fiorini d'oro. siche in tutto fù il tesoro di valuta di più di Venticinque milioni di fiorini d'oro, che ogni milione è mille migliaia di fiorini d'oro la valuta. E noi ne possiamo far piena fede, e testimonianza vera, che il nostro fratello Carnale, uomo degno di fede, che all'ora era in Corte mercante del Papa, che da Tesorieri, e di altri, che furono deputati al Contare, e pesare il d.o tesoro, gli fù detto, et accertato. et in somma recato per farne

[a] ad un più ricco

Gomez in Prooem. verb. Epis. dignit.

Gio: Villani. Cron. lib. 11. cap. 20.

relatione al Collegio de Card.li, per mettere inventario: e cosi il trouarono. Il detto thesoro fù raunato la maggior parte per lo Papa Giouanni, per sua industria, e Sagacità, che infino all'anno 1319. pose le riservationi in tutti i, benefici Collegiati di Christianità, e tutti gli voleua dar egli, dicendo il faceà, per leuare le simonie. E di questo trasse, e raunò infinito thesoro, et oltre à ciò per la detta reservatione, quasi mai non confermò l'elettione di niun Prelato: ma promoveva in Vescouo in vn Arcivescouato uacato, e del Vescouado del Vescouo, promoveva vn minor Vescouo, et all'ora auueniva ben sovente, che ad vna vacatione d'vn Vescouato grande, o Arcivescouato, ò Patriarcato faceà sei, ò più promotioni, e simili ad altri benefici. onde molti, e grandi prouisioni di moneta tornavano alla Camera del Papa.

Or dunque facendo questi tré Pontefici stabilito in tal modo la loro monarchia in pochissimo tempo sopra tutti gli Benefici del mondo; fù facil cosa poi alli loro successori di augmentarla, e sconuolgere affatto l'antica Disciplina della Chiesa per volersi ingoiar tutto, et il tutto trarre a Roma con scandalo vniversale della Christianità. Imperoche Benedetto XII. succeduto à Giouanni col pretesto di voler prouedere persone idonie riserbò alla sua dispositione tutti gli benefici che vacauano. Emanò la Costitutione detta ad regimen in cui contengonsi quasi tutte le regole della Cancellaria, ch'erano state inventate da Giouanni suo antecessore, e furono poi ampliate da Nicola V. nella quale in sostanza si riserbò tutte le chiese Vescouali, et Abbatiali della Christianità che la rendita passaua dueento fiorini. Ne oltre tutte le dignità delle Cathedrali, e Collegiate chiese, tutti i Priorati, et altre dignità Conventuali. Di più si riserbò otto mesi dell'anno, e quattro solam.te ne lasciò alli Vescoui per la nominatione di tutti i benefici di minor ordine. E siccome vna Rouina chiama l'altra Clemente VI.

Thom. p.e 2. lib. 1. cap. 44. n. 2.

che gli succesſe paſſò anche più auanti, e riſerbandoſi molti
Veſcouati, e dignità in quelle Chieſe dove per anche non
Thom. loc cit. n. 6. era in oſſeruanza la Coſtitut.e di Benedetto XII., e concedendo varie ſpettative; che in buona Lingua ſuonano ſucceſſioni d'Vomini viventi, e dando vari beneficii in commenda, et altre Coſe non Convenevoli à farſi. Onde diedero Cagione ad Odoardo III. Rè d'Inghilterra nell'anno 1340. che né faceſſe gravissime querele, perciche venivano impedite tutte le Elezioni de Benefizii del ſuo Regno. Vt patroni, patronatus ſui ſolatium non amittant, Eccleſiæque Cathedrales, et alij dicti Regni liberas electiones, et earum effectum habeant.

Su'l quale affare il Pontefice gli reſcriſſe con belle parole, e frà tanto gli raccomandava Coloro che egli aveva poſto nelle chieſe. Nondimeno Odoardo non perdé di veduta quell'affare anzi dopo mandò Ambaſciatori à Gregorio XI. in Auignone facendo iſtanza che le riſerbe foſſero affatto annullate, e che il chiericato godeſſe dell'Elezione Canoniche con pieno diritto come prima. Onde nell'anno 1374. interveme vn trattato frà Gregorio, et Odoardo, Concordatum eſt inter eos quod Papa de cætero
Thomas Vualtingha- ius in Duar. III. reſervationes beneficiorum minimé ulteretur.

Intanto eſſendo ſuccedato à Clemente VI. Innocentio pur VI. il quale ſi per le continue querele che ſi facevano per tutto il mondo di queſto abuſo di poteſtà introdotta da' Romani Pontefici; ſi perche era vn Vomo d'animo più moderato rivocò molte riſerbe, e tutti i beneficii dati in Commenda, e ſpecialm.te da Clem.te VI. come liſcrive Rainaldo. che riporta anche le parole
Rainald ad an.o 1353. n. 31. della Bolla Pontificia. Non durò però lungo tempo queſto riſtoram.to di diſciplina nella materia beneficiale, come era l'intento di queſto buon Pontefice, le bene Vrbano V., e Gregorio XI. ſuoi ſucceſſori non

innovassero cosa alcuna, con tutto ciò del 1378. dopo la morte del d.o Gregorio XI. fù quel crudelissimo Scisma, che pose in Rouina, e sconquassò tutto il Mondo Cristiano sedendo in Francia Clem.te VII., e poi Benedetto XIII., et in Roma Vrbano VI., e dopo Bonifacio IX. Chi può ridire à bastanza lo strazio che si faceua si dell'vni, come degl'altri sù l'affare de Benefici? non si può à pieno narrare quanto Clem.te VII., e Benedetto XIII. Antipapi Sconciamb.te, e vergognosamb.te operassero, riserbandosi gli tutti, acciochè tutti gli dispendessero, mettendo in piedi tutti li modi per cauar denari vendendo alla libera ogni dignità, e beneficio Ecc.a leuandogli all'ordinari, e dandogli simoniacamb.te perloche nell'anno 1399. essendosi ragunato vn Concilio della Chiesa Gallicana in Parigi in tempo di Carlo VI., dopo auer tolto l'ubbidienza così al Papa, come all'Antipapa, fù determinato che non si desse più luogo alle grazie affettatiue; poiche erano fomento di nutrire lo Scisma, e fù anche risoluto, che dall'ora innanzi si prouedessero i Benefici con l'Elezione Canonica, e con la libera nomina de Vescoui, e de Padroni: qual determinatione fù anche confermata con Editto Regio nel 1406. et vna somigliante determinatione fù fatta in Spagna da' Vescoui ragunati in Alcalà di Henares sotto Errico III.

Thomas. p.e 2. lib. 1. Cap: 44. n. 6.

Storia di Carlo VI. anno 1399. Proue della Libertà della Chiesa Gallicana. Cap. 20. n.i 5. 6. 8. 16. 17., e 20. Thomas. loco citato.

Dall'altra parte i Pontefici che risedeuano in Roma anche mal menauano i Benefici prouedendogli quasi tutti simoniacamb.te à chi offeriua più denari per la spedizione delle Bolle; che però Vrbano VI. dichiarò che non volesse l'impetra se non era fatta mentione del valore del beneficio, acciò la Cancellaria non fosse defraudata nella spedizione delle Bolle. Bonifacio IX. suo successore oltre l'altre cose che fece si riserbò le mezze annate di tutti i Benefici di quella parte

del Cristianesimo che a lui Vbbidiva, le quali volle che si douessero incammerare, a differenza di Gio= vanni XXII., che parimente impose il tributo dell' annate, ma de soli Beneficii non elettivi per tré anni. Questo tributo introdotto dà Bonifacio le Na= tioni del suo partito non l'ammessero tutte. imperoche gl' Inglesi nel 1391. sotto il Regno di Riccardo II. fe= cero nel parlamento vn bando in cui non solo annul= larono la Costitut.e di Bonifacio per le mezze annate, mà ordinarono che l'Elettione de Vescouati, e Badie, e le nomine de Padroni à gli altri Beneficii si facesse con l'antica, e Canonica libertà. i Tedeschi op= posero anche fortem.te, e gli Vescoui Lenza auer ri= guardo all' Ordini, et alle riserbe di Roma conferi= vano i Beneficii. che però Innocenzo VII. succeduto a Bonifacio mandò vn Legato in Germania per dar nuove Bolle a quelli beneficiati ch'erano entrati per Collatione Vescovale, e per fargli fare compositione sopra gli frutti riscossi con lasciare a chi rendesse qual= che parte alla Camera. mà douendo per tal causa vscire molto denaro di Germania l'Imp.re li oppose, e proibì l'estrattione, dicendo che bisognava rifor= mare i Costumi, e non le borze. ma non douemo marauigliarci di ciò che fece Bonifacio perche al dire di S. Antonino. Multa Crimina per Simo= niacam pravitatem committebantur, petentibus contra jus, fasque omnia, tum fratribus, tum Cognatis, quorum magna multitudo quotas gratia Romam venerat: Indulgentiæ vero, et quidem ple= nariæ; ita passim vendebantur, ut iam vilescerent clavium, et Literarum Apostolicarum authoritas. Revocare hæc omnia Bonifacius conatus, cognato =

Ex Costitut.e non nulle.

Rainald ad ann.o 1391. n. 14. Thomas. Lecc. Cit.o et Natalis ab Alex. Hist. tor. tom. 7. Cap. 2. art. 9.

S. Antonin. in Chron. tit. 2. cap: 3.

Berard. Coria nella Istoria

dorum precibus eo identidem redire cogebatur. Anri Bernardino Corio narra, che egli concedé vna indul= genza simile à quella di Roma nello stato di Milano dà potersi guadagnare d'ogn'vno, ancorche nè fosse confessato, nè communicato, nè contrito de suoi peccati. cioè / dice lo storico / che ciascuno del dominio del Visconte, se anche non fusse contrito, ne confesso, fusse assolato di qualunque peccato.

Frattanto del 1409. si convocó il Concilio Pisano, ove furono deposti, e Benedetto XIII. che dimorava in Avignone, e Gregorio XII. che risedeva in Roma, e fù Creato il vero Papa con nome di Alesso. V., il quale ripose nel suo stato tutti gli antichi diritti che godevano le chiese, e massime in Francia. ma essendo dopo à dieci mesi di Pontificato mancato Alesso. gli successe Giovanni XXIII. il quale essendo più atto à far da Soldato che da Pontefice messa tutta l'Italia in Con= fusione con la Crociata che publicó contro Ladislao Rè di Napoli, e non avendo danari à bastanza per far la guerra sconvolse la materia beneficiale dà fino al fondo; si commettevano à suo tempo publi= camente le Simonie, et il tutto si vendeva al plus offerente; s'introdussero le rassegnationi ad favo= rem, che fù vn modo di far Ereditari i benefici in vna Casa, ó in vna famiglia, cosa molto pregiudi= tiale all'ord.e Eccl.o; s'inventarono anche le Clau= sule inestricabili di mettere nelle Bolle, come met= tendo differenza frà le suppliche segnate per fiat, e quelle che sono segnate per concessum: dell'espedite con clausula motu proprio, et clausula, anteferri delle quali invencioni nasceuano che più Bolle erano impetrate sopra lo stesso beneficio, e così più annate pagate; nasce=

Roma... Cap. 4...

Istoria di Carlo VI. Lib. 28. Cap: 1.

Platina ... XX...

Barbo... Salze... Lib. 2...

uano anche liti che bisognava poi trattare in Roma con beneficio della Corte. furono in oltre ritrouate le Clausule: si alteri: si neutri: si nulli, per le quali si daua anche il beneficio ad vn terzo durante la lite frà i due primi. et in fine s'inventarono tutte le più fine astutie per far denari; tanto che ebbe à dire Gio: Giouennale Vrsino Arciuescouo di Reims, siccome attesta il Tommasino. Rex et magnates in Prælaturarum elargitione, tantum non eadem, qua Pontifices potestate gaudebant. Legux enim erat ad eorum nutum Pontifex. nec Beneficij percebatur, licitabantur ecclesiæ. erantque Lutetiæ Longobardi qui pecuniis magno fenore Romæ numerari curabant. In guisa che il Platina racchiude il costume di questo Pontefice in queste poche parole. adeo ut multo etiam quæ loqui fas non erat sibi licere arbitraretur. Perloche furono necessitati le nationi à risentirsi delle irregolare procedure di questo Pontefice. Onde in Francia rinouarono l'edito dell'anno 1399. e del 1406. et in Italia furono fatte varie prouisioni da diuersi stati diversamente; le quali tutti tendeuano à togliere l'abusi et in particolare da' Bolognesi, e Fiorentini come attestano molti storici, e giurisconsulti.

Tomas. part. 2. lib. 1. cap. 49. ad n. 3.

Platina in vita Joan: XXIII.

Barbat. Cons. 23. n. 9. Salzedo de lege Bolit. lib. 2. cap. 15. n. 25.

Ma essendosi per opera di Sigismondo Cesare, e dell'altri Principi Cristiani Convocato il Concilio Generale di Costanza affine di togliere lo scisma, e dar la quiete alla Cristianità, et auendo vno de Papa rinuntiato, et essendo stati gli altri due deposti fù eletto in Concilio Martino V. Speraua ogn'vno che così il Concilio, come il Papa auessero posto legge sopra l'affare de Benefitij, e di fatto i legati de Principi, et i Padri proposero articoli di riformare, ma per molto che stimulassero, e facessero instanza così auanti la Creatione del Papa come dopo fù affogato questo affare sotto pretesto,

che essendo cosa la quale ricercaua lunga, e matura riflessione, et essendo i Padri stanchi per la lunga assenza dalle loro Chiese, fù rimesso il tutto al futuro Concilio, che douena celebrarsi in Pauia cinque anni dopo. Ma gli Francesi non si acquietarono con queste promesse, che però in Parigi per ordine del Rè nell'anno 1717. fù ragunata vn'Assemblea di Vescoui, e Ministri del Consilio Regio, e Parlamentari, e stabilissi che appresso si esiguisse l'edito dell'anno 1706. e che non si prestasse Vbedienza al Papa se prima non fosse accettato, e confermato da lui l'edito Regio. si contentò Martino V. per all'ora. ma del 1422. essendo passato all'altra vita il Re Carlo VI. et essendo insorti grandissimi torbidi in quel Regno à cagione delle Ciuili discordie, e della Guerra che vi faceua il Rè Enrico VI. d'Inglitterra, quale pretendeua escludere della successione il Rè Carlo VII. succeduto al Padre, tolto il buon punto messe di nuouo le sue pretentioni in Campagna ritornando à fare delli mandati, delle riserbe, et aspettatiue. Et perche il Parlamento vi si oppose il Papa messe l'interdetto à Lione, ma non fù osservato, e durò la Contesa fino all'anno 1425. quando il Rè à cagione di vedere ridotte le sue Cose all'estremo per esser stato rotto in diverse battaglie dal Rè Inglese, et in Conseg.za bisognoso della protettione del Papa si messe nelle sue mani Concedendogli tutto ciò che domandaua, approuando per legitime tutte le Collationi fatte da lui, e riponendolo nel primo diritto d'inuestire i Benefici. Non si quietò però il Parlamento di ciò che aueua fatto il Re, mà impedì che questo accordo non si mettesse in esecutione. Riferisce il tutto Tomasino loco cit.o.

Thom.s Loco citato Cap: 45. n. 2.

Venne poi il Concilio di Basilea il quale nell'anno 1433, 1436. fece la prouisione tanta necessaria, e tanta

desiderata per toglere l'abusi intorno alla materia beneficiale. restituì l'elettione libere, tolse via tutte le riserbe, salvo quelle comprese nel Corpo della legge Canonica antica, furono parimente cassate l'aspettative, l'annate, mezze annate, e tutte l'altri ritrovamenti della Romana Corte. Onde il Pontefice Eugenio IV. che all'ora sedeva nel Vaticano vedendosi restringere la sua autorità, e scemare le ricchezze si oppose alli decreti del Concilio, e questo si oppose à lui essendo risoluto di riformare la chiesa con cominciare dal Capo, e provedere alli gravami imposti dal Papa sopra l'altre Chiese del mondo Cristiano. Imperoche vennero à rottura irriconciliabili. Il Papa annullò il Concilio, e il Concilio privò il Papa, e ne creò un altro sotto nome di Felice V., onde nacque nuovo scisma nella chiesa.

Concil. Basil. sess.e 12. 23. e 31.

Non però il Clero di Francia ragunato da Carlo VII. nell'anno 1438. abbracciò i decreti del Concilio con alcune convenghe, e specialmente che si togliessero le riserbe, e l'aspettative, e che si riducessero l'elezioni, e le collazioni alla loro libertà. la quale determinazione il Rè confermò con un altro Editto che chiamossi Pragmatica Sanctio. Il simile fecero molte chiese d'Alemagna, e molte altre se bene non ricevessero il Concilio, però messero in osservanza i decreti intorno alla materia beneficiale, sicome narra Goldasto. In Italia il Concilio non fù ricevuto, e tutti aderirono al Papa, che contropose alli Padri che ancora si mantenevano congregati in Basilea il Concilio da lui ragunato in Ferrara, che poi fù trasferito in Firenze. onde le riserbe, mandati, aspettative, annate, et altre impositioni, e gravami presero più vigore di prima. anzi s'introdussero nuovi pesi nella Collatione de Benefitii, come furono le riservationi mentali, ó sian riservationi in pectore

Istor. della Prammat. e del concordat.

Goldast: in Constitut. Imper. pag. 403. T. 3

le refegnationi ad titulum beneficii, i regressi, le coad=
jutorie, e simili & cose tutte detestate dall'antichità, e
della vera disciplina della chiesa essendo solo inventate
dall' auaritia, e dall' interesse.

Ma per ritornare alla Francia ouè questa potestà Conse=
glia ebbe più che in altra parte le sue vicende. ema=
nata dà Carlo VII. la Pragmatica / come dissimo / la sos=
tenne vigorosamte non ostante le preghiere di Eugenio IV.,
e di Pio II. ma succedutogli nel regno Luigi XI. il quale
teneva per suo primo ministro il Card.le d'Artois, ó per acquis=
tare l'amista del Papa, ó perche odiava le cose che aveua
intrapreso Carlo VII. rivocó la Pramatica, e nè mandó l'
originale à Pio II. nell'anno 1461. accioche se ne perdesse
affatto la memoria, onde fù quella strascinata per le
strade di Roma. dal che mosso à sdegno il Clero Francese
ricorse al Parlamto., quale rappresentó al Rè gli gra=
vami del regno, e dell'ordine Ecc.o, e che nel poco tempo
che si era cessato dell'uso di quella erano andati à Roma
dalla Francia quattro milioni d'oro. che però dal me=
desimo Rè fù richiamata in uso. Non per tanto s'inter=
misero l'artificii della Romana Corte per farla di nuovo
Cancellare, perochè Paolo II. successore di Pio nel 1464.
per mezzo di Pio: Balue trasó col Rè di dare la dispenza
delle nozze al Principe Carlo suo fratello con la Duchessa
di Borgogna ogni qualvolta la Pramatica si fosse an=
nullata, et il Balue per tal negoziato nè ottenne il Cap=
pello rosso. Ma il parlamento di nuovo si oppose alla
volontà del Rè, e l'vniversità di Parigi si appellò al
futuro Concilio. Ma dopo tentó di bel nuovo Sisto IV.
di farla cassare, e non vedendo di poterne venire à Capo,
prese per mezzo d'vna Bolla che Cominciò: ad Univer=
salis di farne come vna specie di concordato, nella quale
determinó che sei mesi dell'anno fosse la Collatione de'
Vescovi, e sei del Papa. Nulla dimeno quella Bolla non fù
ricevuta, come nè fà mentione Cosmo Guismier.

Istor. della Pragmat., e del Concordat.

Bruè della libertà della Chiesa Gallic. cap: 22. n. 24.

Guismier ad Pragm. Sanct. de Collat. §. quod si quis, e §. quatuor.

Istor. e dec

Concil. Leg.

Dopo la morte di Luigi XI. Innocenzo VIII. per mezzo del Nuntio fece grauissime querele col Re Carlo VIII. accioò la Prammatica fosse annullata facendogli rappresentare che non era confermata dal Concilio di Basilea, e che però era affatto nulla. Alessº VI. usò anche ogni opera per leuarla, ma il tutto fù vano. Henri Luigi XII. con publico Editto del 1499. la confermò, e la ristabilì nel suo vigore. Onde Giulio II. gravemente ne offese; sicche nella sessº 4. del Concilio del Laterano V. ordinò che si spedissero le munizioni à Prelati, à Principi, et al Parlamento di Francia che venissero al Concilio à dire le loro ragioni. Ma essendo à Giulio II. succeduto Leone X. promulgò il tempo per la difesa della Prammatica, e finalmente fù ivocata per il Concordato stabilito in Bologna l'anno 1515. frà Leone X. e Franº I., nel quale si conveme, che non più i Capitoli elegger douessero i Vescoui, mà che il Rè douesse nominare al Papa trà il termine di sei mesi persona idonia alla quale fosse dal Papa conferito il vescouato. che il Papa auesse facoltà d'inuestire quelli che vacano nella Curia. che nelle Badie, nè Priorati Conventuali veri elettiui con la stessa ragione li nominassero dal Rè (come si è detto de Vescoui). che il Pontefice non potesse dare spettative, ne far riserbe, ma che gli Benefici vacanti in quattro mesi dell'anno fossero conferiti dall'ordinari alli Graduati, e gli altri vacanti negli altri otto mesi fossero da gli ordinari conferiti Liberambº. che i Pontefici nel tempo del loro Pontificato potessero spedire vn mandato Apostolico à quei Collatori i quali potessero conferire dieci Benefitii, e due mandati à coloro che ne potessero conferire 40., et altre cose simili. questa revocatione di Prammatica vna col Concordato fù da Papa Leone publicata con vna Bolla, e frammesso ancora nell'atti del Concilio V.

Istor. della Prammat. e del Concord.

Concil. Lateran. V. Sessº 11.

del Laterano. Con tutto ciò il Parlam.to per quasi due anni si oppose fortemente alla promulgatione di quello, ne volle mai registrarlo, e l'Vniversità ò sia Academia di Parigi appellò al futuro Concilio, come riferisce Natale d'Alest.o. In somma negli Communi del regno, ne il Clericato Gallicano furono contenti di questo accordo come quello che ridondava in ruina della Chiesa di Francia, e più volte ne supplicarono il Rè che volesse restituire al primiero stato l'elettioni togliendo affatto il Concordato, e finalm.te il celebre Genebardo Arciveg.o di Aix fece vn libro intitolato. de sacrarum electionum jure, et necessitate ad Ecclesiæ Gallicanæ redintegrationem, e nel cit. 4. della Cronologia nell'anno 1517. chiama essecram.te il concordato. Mysteriam iniquitatis, quo perditam Ecclesiam Gallicanam cernimus.

Natal. ab Alex. tom. 2. hist. Eccles. dissert. 11. n. 8. art. 6.

Or lasciando da parte la Francia brevem.te trascorreremo per tutte l'altre nationi, e vederemo come sentissero l'effetti della potestà Pontificia, e l'auaritia della Romana Corte sopra la materia Beneficiale; e cominciando dall'Inghilterra. già dissimo che al tempo di Riccardo II. nell'anno 1391. fù publicato bando col quale si vietarono le riserbe, le Spettative, l'annate, et altre imposittioni. che però Martino V. vedendo che quella nattione persisteua ancora nell'osservanza del d.o bando nell'anno 1427. scrisse vna lettera al Rè riprendendolo che avesse avuto ardire di non ammettere le sue riserbe, e poi Eugenio IV. nell'anno 1435. scrisse ad Errico VI. che adempisse egli al fine quello che aveva promesso suo Padre, cioè che permettesse la dispositione libera de Benefitii dell'Inghilterra al Papa, ma non fù esaudito; imperoche il Rè continuò a nominare i soggetti come si ricaua d'vna lettera scritta dal d.o Eugenio IV. al Rè di Portogallo nell'anno 1440. sopra vn consimile affare. Nella Polonia parimente furono interrotte quelle riserbe Pontificie, e dopo molti lamenti fatti dà Martino V. con il Rè Ladislao

Rainald. ad ann. 1439. n. 37. et ad ann. 1440. n. 2.

Rainald. ad ann. 429. n. 13. e 14. Thomas.° tom. 2. lib. 1. cap. 45. n. 4. e lib. 2. cap. 38. n.° vltimo.

Si venne alla fine à vn concordato del quale scrive Rainaldo, e Tommasino. In Germania vi è l'accordo fatto frà Nicola V., e Federico Imp.re III. nell'anno 1448. nel quale si stabilì che l'elettioni fossero libere alli Capitoli, et all'ordinari Collatori, e che si togliessero affatto le riserbe. ma perche vi furono alcune condittioni, che li Tedeschi le stimarono di grauame alla loro Nazione; non fù l'accordo in tutte le Diocesi osservato, e non ostante le Bolle di Clem.te VII., e di Gregorio XIII. vna emanata nell'anno 1534., e l'altra nel 1576., e l'istanze premurose di molti Consegii, et in particolare dà Clem.te VIII. nella dieta dell'Imperio, et appresso l'Imp.re quella nazione continua à mantenersi i suoi giuri, et à viuere secondo le loro costitutioni, e concordati dell'Imperio nulla curandosi delli reclami che fa la Corte di Roma, si come largam.te narrano Natale d'Alessi.° e Tomasino. anche nella Spagna dopo che cominciarono quei Popoli à respirare per la lunga guerra de mori, cominciarono anche à risentirsi dell'abusi che vi auea introdotto la Romana Corte. che però il Rè D.n Pietro il Crudele nell'anno 1367. fece vn editto che Lenza suo consentim.to il Papa non potesse destinar Vescoui, ne Maestri dell'ordini militari, ne Priori degli spedali, nè altri maggiori benefitii, e che la terza parte delle decime, che doueuasi al Papa de benefitii fosse del Rè per aiuto della guerra contro i Mori. siamo sforzati à credere che questo editto auesse il suo effetto / ancorche fosse molto contradetto de Romani Pontefici, non ostante che ne Mariana nè altro storico lo dica /. Impero che ritroviamo le continue discordie che frà il Papa et il Rè durarono sopra questo affare, fino al concordato fatto frà Sisto IV., e Ferdinando il Cattolico, nel quale si diede al Rè la potestà di nominare i Vescoui, quale fù poi esteso in tutti i Regni di Spagna à tempo dell'Imp.r Carlo V. nell'accordo fatto con Adriano VI. l'anno 1523. come appare d'vna Bolla del d.° Pontefice spedita nel d.° Anno, e lo narra Mariana, e Tomasino. Nell'Italia si pensò anche à rimediare à questo male, et oltre diuerse leggi

Nat. ab Alex. tom. 8. histor. Eccles. Cap. 7. art. 2. s. 7. Thomas. Loco citato n. 4.

Mariana Istor. di Spagn. lib. 17. cap. 11.

Di questo accordo frà l'Imp.re et il Papa scrive Enea Silvio Epist. 169. e Rainald. anno. 1457. n. 47.

Mariana lib. 24. Cap. 16.

Mariana Sum.° della Istor. di Spagn. nell'anno 1523. lib. 26. Cap. 5. Thomas. p.te 2. lib. 2. Cap. 35. n. 8.

Natal. ab Alex. tom. 8. hist. eccles. cap. 1. art. 16.

Concil. Trident. sess.e 24. cap. 17. de reform. sess.e 25. cap: 17. de ref. sess.e 7. cap. 4. de refor. sess.e 24. cap: 19. de refor. sess.e 4. cap. 1. de reform. e sess.e 25. cap. 14. de ref. sesse 24. de reform. ma=trim. cap. 5. e sess.e 25. cap: 18. de reform.

particolari fatte in diversi domini di quella regione, molti prelati proposero à Paolo terzo nel 1537. vna Consulta degli abusi ch'erano da emendare nella chiesa, e nella sua Corte; e di fatto nel Concilio di Trento si trasò lungamte di rimettere la smarrita disciplina della chiesa nella materia beneficiale. Si tolse la pluralità de Benefici. si proibirono i regressi, l'accessi le Coadiutorie con futura successione. Le com=mende de benefici Curati, e de Monasteri ad vitam, l'vnioni ad vitam. Le spettative, e le reservationi mentali. si or=dinò la residenza de beneficiati. si restrinse l'uso delle dispenze e cose simili. ma questi decreti non anno avuto verano effetto, imperochè la Corte Romana terendo l'altri Vescovi ristretti nell'Osservanza degli medesimi essa con vna facilità mirabile al tutto dispenza. anzi dal Concilio di Trento à questa parte hà ritrouato due altri modi di arri=chire i suoi Corteggiani. L'vno con sopprimere diverse Badie, e Conventi di Regolari prendendosi l'entrate di quelle sotto nome di Badia e benefici commendati, la=sciando le Chiese, et i Monasteri abbandonati, e diruti. L'altro è la pentione, che non solo si dona à persone, che almeno apparentemte possono stimarsi meritevoli Se=condo il Costume dell'antichi Canoni, ma à fanciulli, à Laici, et ad ogni sorte di gente, e senza verana causa sopra qualsivoglia Beneficio Curato, ò non Curato, sopra Vescouati, e sopra ogni dignità Eca. Et alle volte val=mente viene il Vescouo ò il Beneficiato gravato, che dopo auer pagata la pentione non gli resta di che vivere. E se il Vescouato, ò rettoria che si provede fosse talmente tenue che non donasse la congrua in Virtù della Bolla di Pio V. cioè il mille pro Episcopo, e Centum pro lectore, nell'atto della Collatione perche non trovino scusa à pagare la pentione gli famo obligare à pagare de Proprij delli beni loro Patrimoniali con lasciare anche la sicurtà idonia in Curia. Non parlo poi dell'uso introdotto delle tasse di Ferro, ch'essendo data la pentione a Titio appa=risce essersi data a Caio; delle compositioni, et accordi

che si fanno frà il Beneficiato, et il Pentionario per estin=
guer la pentione per mezzo di denaro contante, e Cose simili,
perche inordisse solo in pensare, non che à seruire simili
abusi, e detestate simonie.

Ecco che abbiamo con ogni brevità possibile raccolto l'origine
e progresso de Beneficii, la variatione della disciplina Ecc.ca,
e le Corruttele introdotte in questa materià dalla primitiva
Chiesa fino á tempi nostri. Resta solo di vedere per dare in=
tiero Compim.to à questo nostro primo discorso, come nel Regno
di Napoli | sopra il quale verte oggi la controversia | siasi
praticato dal Duodecimo Secolo in quá dopo che i Romani
Pontefici anno spiegato l'uso della loro plenaria potestà per
la cui virtù eglino poi presero à distribuire i beneficii di
tutto il mondo; Imperoche é fuor di dubio che auanti
il d.o tempo l'elettioni erano libere all'ordinari Collatori
conforme nell'altre regioni del Christianesimo, si come ab=
biamo dimostrato di sopra.

Egli è cosa indubitata che auanti dell'anno 1266. che Clemente
IV. diede l'investitura à Carlo I. Duca d'Angiò del Regno
di Napoli i beneficii di quel Regno si dispensauano dal
Re, come espressamente narra Giouanni Semeca chio=
Ioannis Semeca in Glos. in Can.e quod autem Eccles. L.o verbo Eccles. causa 16. q.e 7. satore del Decreto di Gratiano con queste parole. nisi
authoritate Papæ habeat Laicus investituras sicut Rex
Apaliæ. Ne si ritroua autore di lui più antico che ne
Andreas de Isern. in pro=emio Costit. n.o 5. faccia mentione, ma poi nè scrissero ancora Andrea d'Isernia
et Alessandro Tartagna d'Imola. Il primo seguitò l'opinione
della Glossa che auesse per priuileggio del Papa il Re di
Napoli il ius d'investire i beneficii dicendo. olim
presentabant, et investiebant de beneficijs Ecclesiasticis
et conferebant ea per Privilegia Papalia, quæ possunt hoc
concedere Laico, etiam sine Consensu Episcopi ordinarij
Diœcesani. Il secondo dice assolutam.te che l'auesse per
Alex. Tartag. tom. 4. Cons. 47. n. 10. consuetudine immemorabile. quod Reges et Principes seculares,
qui ex consuetudine, de cuius initio memoria non existit
habent potestatem conferendi in Regnis suis prebendas, quod

ista ad possunt facere. quia talis consuetudo tribuere videtur sibi privilegium in Rege Vngharie, et Rege Anglie, et potest etiam poni exemplum in Rege Apulie. alla quale opinione io molino volentieri, e non à quella di Andrea d'Isernia, perche i Pontefici in tempo che i Rè di Napoli dispensauano i benefici del loro Reame, non si haueuano ancora arrogato la potestà di dispensargli loro nell'altre diocesi, e così non poteua concedere al Rè quello che loro non haueuano. Ma in qualsivoglia modo sia stato egli è certo che i Rè di Napoli dispensauano indifferentem.te, e quietam.te i Benefici insino alla venuta di Carlo I., il quale perche non auendo altre ragioni per occupare il Regno che la sola investitura del Papa, nelle Capitolat.ni che fece col med.mo messe alcuni patti pregiuditiali à tale usanza, percioche ove prima si usaua che non si potessero eligere i Vescovi senza l'espresso consentim.to, et approuatione del Rè, dall'ora innanzi cominciarono ad esser libere le Chiese, come espressam.te nota Afflitto, et Andrea d'Isernia, dicendo il primo in questa maniera. attende quod dicit hic Andreas, quod non per omnia tolluntur per Ecclesiam Romanam Regi Carolo I. per Capitola Conuenta in investitura Regni Privilegia quę Papa concessit Regibus huius Regni de Conferendis beneficijs Ecclesiasticis, sine Consensu Episcopi scilicet: sed solum per Sedem Apostolicam in dictis Capibus fuit subtractum illud; videlicet, quia Regibus huius Regni olim presentabantur Electiones Cathedralium Ecclesiarum, et ipse prestabat suum assensum. dalche si raccoglie che solamente nell'elettione de Vescouati si derogò à qual diritto che aueua il Rè di Napoli di dispensargli lui.

Ma venne dopo Clemente VI. quale con vna Bolla nell'anno 1343. si riserbò tutti i Vescouati, Badie, e Chiese collegiate del Regno come narra Rainaldo con queste parole. Neque in vlteriori modo Sicilia, verum in citeriore quoque, hac ditione Pontificia, ad alendam publicam pacem Ecclesiasticas dignitates à Sede Apostolica collatam iri Sancitum est.

I et ponit exemplum

Andreas de Isernia. Coco cit.° Afflict. in prælud. Const. g.e 18. n. 6.

Rainald. ad am. 1343. n. 83. et 84.

Raina... ann.

Rainal... 1487.

Eque... pensa... che à...

Non dimeno nell'investiture concedute dalli Romani Pontefici alli Rè successori di Carlo I. non si variò vn apice sopra questo affare, ma solo si confermò la medesima Clausula Concernente i Vescouati senza passare ad altro, come costa dell'investitura che Vrbano VI. diede à Carlo III. detto di Durazzo nell'anno 1380., e nell'altra che Eugenio IV. nell'anno 1445. diede ad Alfonso di Aragona. Che però nell'anno 1485. nacquero grauissime discordie frà Innocenzo VIII., e Ferdinando d'Aragona Rè di Napoli sopra questo affare; imperoche il Rè pretendeua mantenersi nell'antichi diritti de suoi Antecessori d'investire i Beneficii del suo Regno, et il Papa presa la protettione dell'Aquilani, e d'alcuni altri dichiarati ribelli dal Rè Ferdinando vennero all'armi interessandosi in quella guerra quasi tutte le potenze d'Italia, et il Rè di Francia, e dopo vari successi si stabilì vna buona pace frà il Pontefice, et il Rè, ove nella Capitolazione espressamente si convennero. Item quod Episcopatus, et Beneficia Regni Neapolis distribuantur per Papam. come testifica Stefano Infessura riportato dà Rainaldo. Ma i Napolitani si riputarono grauati di questo accordo e ne fecero grauissime querele; dicendo che i concordati circa la materia beneficiale erano molto pregiuditiali al clero di quel Regno, et all'interessi del medesimo Rè. onde Ferdinando mosso dalli loro clamori non volse stare più al concordato, e ricusò nell'anno seguente ammettere le collationi che si faceuano per la Corte Romana rispondendo ad vn Legato del Papa mandato in Napoli per questo affare le seguenti parole. Respondit Rex homines sui Regni esse sibi bene notas: et Pontifici, et Curiæ ignotos, et propterea se velle dare beneficia illis qui cognoscebat esse dignos. et quod Papa neque Curia poterat illos meliusquam ipse cognoscere; et ideo intendebat illos eligere, et quod consentabatur; quod postea Papa illos taliter Ecclesiasticos confirmaret. dal che manifestamente si hà, che quantunque il Papa secondo l'accordo dispensasse i beneficii del Regno di Napoli, ò pereche così fosse espressamente conuenuto, ò che senza farne motto, così per giustitia s'intendesse.

Rainald. tom. 19. ad ann. 1486. n. 14.

Rainald. ad ann. 1487. n. ii.

Figure non gli dispiacque ad altri che à Napolitani

Queste contese durarono trà i, Re di quel Regno, et il Papa sino all' anno 1528. dopo il Sacco di Roma; imperoche nella Pace fatta frà Carlo V., e Clemente VII. fù stabilito, che le Chiese, e gli Beneficii del Regno si distribuissero per il Papa, riserbandosi però Carlo 24. fra Vescovati et Arcivescovati che fossero di Patronato Regio, oltre alcuni Beneficii, e Prelature di fondatione Reale. Di più volse che si serbasse l'antico uso, che quando i Vescovi, e Beneficiati che si provedevan dal Papa fossero al Rè in alcun modo sospetti, ò per altro suo interesse non gli stimasse degni di ammettere potesse rifiutargli, come attesta Camillo Borrello con queste parole: Borell.s de potestat. Regis Cathol. Cap. 50. Vide invaluit usus et practica in Regno Neapolitano ut non admittantur Bullæ, rescripta, et Collationes Sacerdotum Prelatorum, aut Beneficiorum à Sede Apostolica Emanatorum, nisi interponatur Regium Brachium, sive exequatur, ex eodem Causa intuitionis secretorum. Questo concordato frà l'Imp.re Carlo V., e Clem.te VII. si è osservato da tutti gli successori Rè di Spagna, et attualm.te si osserva; nel quale nulla più fù concesso al Papa di quello ch'era stato stabilito frà Innocentio VIII., e Ferdinando I. quod Episcopatus, et Beneficia Regni Neapolis distribuantur per Papam. Essendo falsissimo quello che si asserisce d'alcuni parteggiani della Corte Romana che in esso si concedesse la facoltà di poterli conferire anche alli stranieri: / ma di ciò parleremo appresso /. Non ostante che molti Uomini eruditi così Napolitani, come Spagnuoli abbiano più volte consultate i, Rè Cattolici a non stare a questo accordo come dependente dal diritto di Sourannità che pretendono avere i Romani Beneficii in quel Regno, qual diritto essendo nullo, e vano, nullo, e vano deue giudicarsi il concordato, e così di nuovo potere il Rè di Napoli ritornare all'antico jus di elegere i beneficiati. ma ciò tralasciò come non pertinente al nostro proposito. In questa maniera è passato l'affare de beneficii in quel Regno, che facendone paragone con l'altre Regioni del Christianesimo viene ad essere quasi lo stesso; imperoche tutti presentem.te riconoscono il Papa

per dispensatore Sovrano de Benefici, chi in vn modo, é chi in vn altro. Solo vi é di vario, che il Regno di Napoli é stato sforzato à soffrire per molto tempo quello che verun Provincia / non dico del mondo / ma della medesima Italia hà voluto, ó potuto tollerare, cioé che abusandosi la Corte Romana della facoltà di potere essa investire i Benefici, e di detti Concordati, à poco à poco talmente si è resa Padrona de suoi Benefici che l'hà non solo distribuiti, ma dissipati con prouedergli alli stranieri ad esclusione de' Nazionali. questo abuso per non chiamarlo ingiustitia ó violenza hà durato fino à tanto che hà piaciuto a sua divina Maestà d'inspirare nell'animo del nostro sempre Augusto Monarca Carlo VI. ad vdire i lamenti, e le giuste querele di quei suoi Fedelissimi sudditi, chè inerendo alle promesse fatte a' Napolitani dalla gloriosa memoria di Leopoldo I. suo Padre nell'anno 1701. quando seguì la primiera alla= nazz.ne della M. S., con vn suo Editto nell'anno 1708. or= dinó che non più si ammettessero gli stranieri à godere i Benefici del Regno; e sebene la Corte Romana per mezzo del suo Nuntio in Barcellona, et in Vienna procurasse rimouerla di questa Santa, e giusta deliberazione, niente dimeno vi è restata sempre costante. anzi nell'anno 1713. concesse per privilegio à Napolitani che con forte animo auerebbe procurato che fosse mantenuto il Regno in questo diritto / come di fatto vi si mantiene / corri= spondendo quei fedelissimi Popoli à questa clementissima grazia fattagli dalla M. S. con addossarsi il peso di nuove gabelle fino alla somma di due Milioni e mezzo in bene= ficio dell'Erario Regio, e della Cassa di guerra. oltre quello che volontariam.te anno contribuito per l'impresa del Regno di Sicilia.

Ma perche la Corte di Roma non cessa di fare le sue pratiche acciò possa ritornare all'antico vso d'investire i Benefici alli stranieri / come faceua per auanti / et in conseguenza annullare quanto giustamente, e Santiam.te sin'ora si è ope=

rato, e per parte di S. M., e de suoi ministri: siamo dunque costretti à dimostrare in questi nostri seguenti discorsi la gran ragione, e giustitia che assiste à quel Regno di non ammettere gli stranieri ne' suoi beneficii.

Discorso II.

Si dimostra che necessariamente si debbiano investire alli Nazionali del Regno i, beneficii ad esclusione dell'esteri.

Questa è una verità della quale stan persuasi tutti gli uomini, che à Nazionali si debbiano i beneficii, ma non tutti sono informati per qual diritto ciò gli competa. Perciò noi faremo vedere, e toccare con mani che loro spettino così per legge di natura, come Canonica, e Civile. Molti anche anno detto fra quali Azeaedo che si deano à naturali i, beneficii per diritto divino positivo allegando quel luogo del Deuteronomio dove dice Dio. Propheta de gente tua, et de fratribus tuis sicut me suscitabit tibi dominus Deus tuus ipsum audias, e similmente un'altro luogo anche del Deuteronomio. non poteris alterius gentis hominem facere regem qui non sit frater tuus. E veramte questi Testi vengono esposti da S. Tommaso che dal loro senso venghi à provarsi che dal grembo di ciascuna Chiesa si abbia à scieglere colui che la regga. Ma perche possono avere ancora altra interpetratione, e prendersi in altro senso. Perciò saremo contenti di reporre tutto il nostro fondamto. alla legge della natura, la quale anche riconosce dio per autore, essendo quel lume di divinità che fin dal principio della creatione fù impresso nella mente di tutti gli huomini. Questa legge nè insegna che tutte quelle cose che sono nostre proprie non si possono senza nostro consenso à noi torre. Dunque i beneficii del Regno di Napoli essendo proprie de regnicoli tutti quelli beneficii che sono fondati nel Regno di Napoli, così quanto al dominio, come quanto a' frutti è cosa indubitata. imperoche è commune opinione di tutti i più celebri Canonisti che i poderi de beneficii e le rendite di quelli siano in commune appresso le persone del luogo del beneficio, et in particolare appresso i, poveri di quel luogo, e li Ministri di quella Chiesa particolare ove stà il beneficio.

Azeaed. in comen. juris Civil. Hisp. lib. 1. tit. 3. l. 14. n. 1.

Deutor. Cap: 18. n. 15.

Deutor. cap: 17. n. 15.

D. Thomas 2a. 2e q. 60. art. 2. ad 4.

† non si possono loro torre senza espresso loro consenso. che siano proprie de regnicoli

Canoniſſi
Gol. in Cap. expedit. 12. q. 1. l. Sarmient. de reb. dit. Eccleſ. p.e 1. Cap. 1. n. 22. Gonzalez de reb. Eccleſ. non alienand. Cap. 2. verb. ſubſtantiam in notis et altri

La ragione ſi è perche la volontà de Padroni che anno fondato il Beneficio, ó laſciato, ó donato la loro robba alla Chieſa non anno auuto altro fine che alimentare i Miniſtri Ecci, et i poueri del medeſimo Luogo doue fecero il teſtam.to, ó ſono morti. E queſta ragione è ſtata quella che hà moſſo l'in= vecchiato uſo della Chieſa, et hà fatto inſegnare, e praticare á Conteſſici, et á Concili che debbiano i beneficiati alimen= tare i poueri del Luogo del beneficio, e diuiderſi frà di loro le rendite. E per tralaſciare di dire di S. Fabiano Papa di cui ſi coſtituirono ſette Diaconi in Roma. Vt pauperum in eis degentium curam gererent, come dice il Bino. parleremo ſolam.te di due Santi Conteſſici, l'vno S. Gregorio magno, e l'altro S. Pio V. di S. Gregorio è certo che non ſolo ali= mentaua i poueri della Città di Roma ouegli era Veſcouo, ma auendo in quei tempi la Chieſa Romana il Patrimonio ſparſo per molte regioni della Criſtianità, in vece di rac= cogler l'entrate, e trarle in Roma, egli inuigilaua, e commandaua á' riſcotitori che le ſpendeſſero á' poueri oue ſi raccoglieuano come ſi può vedere in molte ſue lettere. Anzi ſi dichiara che mandaua i Chierici per amminiſ= trare il Patrimonio della Chieſa Romana non acciò che ſi prendeſſero le rendite, ma che le diſpenſaſſero á' poueri: Vt illi / dice / vice noſtra non tantum pro vilitatibus Eccleſiaſticis, quantum pro ſubleuandis pauperibus ne= ceſſitatibus fungereris, et eos magis á iniuſtibus oppreſ= ſionibus vindicares. Oue è manifeſto che il S.to Conteſſice ben raiſaua che l'entrate ſtraniere non doueſſero diſpen= ſarſi in Roma, mà frà i poueri del med.o Luogo oue eran ſtate laſciate á diſpoſitione del Romano Conteſſice eſſen= done lui ſolo diſpoſitore, e gli poueri del Luogo Padroni. Di S. Pio V. noi che diremo? Egli nella Bolla della ri= forma dell'ordine Ciſtercienſe fatta alli 8. di Marzo del 1570. ſaggiam.te ordinó che delle rendite ſi faceſſero li= moſine á' poueri del Luogo oue ſtauano i Monaſteri de Ciſtercienſi, obligando i Commendatari á ciò ſotto pena d' eſſer' privati de frutti della loro Badia, et incorrere nelle Cenſure Ecche

Bino note ad vitam S. Fabiani ex Damaſo. Vedi il Breuiar. Rom.

S. Greg. mag. epiſt. 37. lib. 2., e lib. 6. epiſt. 23. epiſt. 50. lib. 1.

Ma per venire a' Concili non altro si determinò nel Concilio di
Conc. Carthag. Can. 40. e Can.e 83.a Cartagine dell'anno 419. se non che i poueri, e vecchi delle
pieue debbiano esser soueruti più che gli stranieri, e che le
vedoue meschine debbiano esser nutrite à spese della Chiesa
di cui elle sono; e dice chiaram.te il Concilio che il Vescouo
Conc. Turon. Cap. 31. ne sia solo semplice amministratore, e gli detti poueri
Padroni. E manifesto che nel Concilio Turonese tenuto
l'anno 567. sotto il titolo de pastu pauperum propriorum
si stabilì che ciascuna Città somiglia de viueri necessari
tutti i suoi nativi, i quali sono poueri, e mal fondati,
e che tanto i Vicani delle Ville, quanto i paesani che
iui dimorano nutrischino i loro poueri perche questi sono
Conc. Arilat. anno 813. Cap. 24., Conc. Turon. 3. anno 813. Can.e 16. e 36., e Conc. Londin. ann. 1342. Can.e 4. gli veri Padroni de frutti de Beneficii. Il med.o fù or=
dinato nel Concilio Arilatense sotto Leone III. nel Concilio
Turonese terzo, nel Concilio di Londra tenuto l'anno 1342.,
et in molti altri Concili così generali, come Prouinciali,
che per brevità si tralasciano.

Ne son' d'udire alcuni adulatori della Corte Romana che
per meritare in quella scriuendo sopra questa materia
anno voluto contendére che il Papa sia Padrone di tutti i
Card.lis Caetan. in Com. ad 2. 2. d. Thom. art. 8. q.e 43. Beneficii Ecc.ci quando dice il Card.le Gaetano che niuno
per pensiero hà hauuto in volontà di Capriare, ò di do=
nare al Papa, ma solam.te alli poueri fedeli, e per
ampliare il diuin culto. Meglio senza fallo anno
D. Thom. 2. 2. q.e 100. art. 1.o ad 1.m detto coloro dietro S. Tommaso, che il Papa ne sia solo
semplice dispensatore. Or dunque essendo vera questa
opinione appresso tutti i buoni Teologi, e Canonisti, che
i poueri del luogo, e li Ministri di quelle Chiese doue
sono fondati i Beneficii sono Padroni della proprietà, e
de' frutti delli medesimi; per l'istessa cagione dunque
si debbono dispensare i beneficii alli chierici nazionali
del Regno, e non a' forastieri; perciocche i chierici di
quelli partecipano come poueri, e come Ministri, anzi
per più forte ragione, imperoche i chierici debbon
primieram.te godere di quelli, et inde ciò che auanza
debbono dare a' poueri. or dei, poueri conuiene che
siano del luogo, che auerà à dirsi de chierici stessi? questa

è vna ragione si chiara, e si manifesta che si lascia ve=
dere à chiunque abbia l'occhi della mente non offuscati,
Tappia dec. 14. supr. Italię cens. n. 6. tanto che l'auerte anche il Legente Tappia. quia bona
Ecclesię pauperum appellantur, et beneficia pauperibus
danda sunt. Vnde fit, ut cum in distributione Elemosynarum
Regnicolę sunt exteris prę ferendis; ita in collatione bene=
ficiorum. oltre che sarebbe cosa fuori d'ogni douere,
e contraria ad ogni legge che la signoria de beneficii Ecle=
siastici si diceste stare appresso i Regnicoli, e poscia i bene=
ficiati stranieri auessero il diritto di raccogliere i frutti,
e trargli fuori del Regno, senza che i Regnicoli nè ab=
biano punto à godere, quando è detame della ragion
naturale, non dico della Ciuile, che i frutti che nascono
in vn paese abbiano prima dà nutrire i paesani, e poscia
Cassiod. lib. 1. epis. 34. i forastieri, le sono bastanti. Copia frumentorum
/ dice Cassiodoro / Prouincię debet primum prodesse, cui
nascitur, quia iustius est, ut incolis propria fecunditas
seruiat, quam peregrinis Commerciis studiosa Cupiditas
exhauriat. et il med.o si hà della L. prętes C. de
Seruitut. è pure per vn contrario euento si è veduto
per molti anni i forastieri possedere i beneficii, et
impinguarsi, anzi ingrassarsi i beni del Regno, e fra=
tanto i Regnicoli stassine miserab.le digiuni à perire.
Male in vero troppo sensitivo che di gran lunga auanza
quel male che anno considerato l'autori nella molti=
plicità de beneficii quando si possedono dà pochi. per=
ciocche considerando i Teologi che vna delle ragioni
onde così detestabile la moltiplicità de beneficii, sia,
perche mentre altri ne gode cotanti, altri per il contra=
rio ignudo ne rimane, onde sclamano coloro contro
questo abuso come pieno di scandali, e d'invidie. Hęc
Thom. de Benefic. p.e 2. lib. d. Cap.i. n. 7. omnia nouata sunt pedetentim / dice Tommasino /
in temporali, et spirituali administratione Ecclesię;
vnde emersit illa portentosa in cleri disciplina ferita,
de qua dolens gemuntque mirum in modum pij, et cordati

omnes; alios, rebus necessarijs destitui, dum alij sacros opes, et patrimonia pauperum otio et luxu diffluentes dilapidant. Lo stesso disse S. Tommaso con poca variatione di parole. Sequitur diminutio cultus diuini, dum vnus loco plurium instituitur. Sequitur defraudatio volantatum testatorum, quod ad hoc bona Ecclesijs contulerunt, ut certus numerus Deo deseruientium ibi esset. Sequitur etiam inequalitas dum unus pluribus beneficijs abundat, et alius nec vnum habere potest. Or quanto più quando si veggono non i poueri paesani, non coloro de quali si può ritrarre qualche vtile, ma stranieri che non anno punto che fare nel Regno di Napoli se non che succhiargli il sangue possedere non vno, non due, ma infinito numero di beneficij † provengono; quanto più grande è lo scandalo, e l'inuidia che suscitano costoro di quella de paesani stessi se gli possedessero inegualmente? e accresce le loro giuste querele il vedere quelle stesse rendite, che i loro maggiori anno lasciato accioche dalli propri Nazionali si possedessero à fine di seruire alle Chiese, recitare i diuini uffici, alimentare i poueri, e riparare i Tempi, che contro ogni douere, e contro la loro volontà si carpiscono solo da forastieri, quali non à questi pij usi sono impiegati, ma ad imbandire mense laute, à mantenere gran numero di corteggio, di corsieri pomposi, di cocchi dorati, di balzani richamente addobati, et in spendergli in fasti, in commedie, et in altri profani lussi, quando eglino non anno contribuito nulla alla fondatione di questi beneficij, e solo per ingordigia se gli anno procurati contro ogni diritto, et ogni ragione.

D. Thomas. quolibet. 9. art. 15.

† et arricchirsi con le rendite che de detti Beneficij

D. Celest. cap. 5.

Con qual buon animo si può tollerare che in quei gradi, in quei posti, in quelle dignità Ecclesiastiche si vedesse allogare gli stranieri, quando quelle erano dovute a' Regnicoli? onde fare che si verificasse quella minaccia che il sig.re Iddio fece agli Ebrei. Aduena qui

Deuter. cap. 28. vers. 48.

tecum vesatur in terra, ascendet super te, eritque sublimior: tu autem descendes et eris inferior: ipse generabit tibi, et tu non generabis ei: ipse erit in caput, et tu eris in caudam.

Ma per venire à proue più convincenti. Grandissimo Popolo vi è nel Regno, e specialmente nella Città di Napoli, onde assai Chiese vi sono di bisogno per esercitarvisi i Sacri Vfici, e per insegnare i fedeli nella Religione, et accrescere il Culto, e la deuotione di quella. ma questo viene impedito per esser state tolte à Sacri Ministri tutte quelle rendite, che si douerebbero impiegare per il loro mantenimto, e per premiare le loro fatiche. S'travaglia ogni Chierico nella sua Chiesa acciò ne' conseguisca il frutto della sua milizia. Habet unusquisque Clericorum, dice S. Celestino Papa, suę fructum militię in Ecclesia, in qua suam per omnia officia transegit ętatem. S. Celest. l. epist. 2. cap. 5. perloche aueste alli Vescoui di Francia che facciano in modo. ut aliena stipendia minimé alter obregat; nec alij debitam, alter sibi audiat vendicare mercedem. dal che segue infinito danno alla Republica de' fedeli; perciò che vedendosi i Chierici privi della mercede loro dovuta, senza speranza di poterla conseguire conuiene che si abbandonino in vna supina ignoranza, e senza attendere allo studio delle sacre lettere, et in conseguenza il Popolo fedele resterà privo di Ministri che l'istruischi nella sana dottrina. anzi dà ciò vien meno la disciplina Ecclesiastica, perche i Beneficiati stranieri stando lontani del Luogo del loro Beneficio, e solo tutti intesi ad esiger le rendite per mezzo d'vn Fattore, mettono in vn cale le fabbriche delle Chiese che rouinano, i Sacri Ornamenti che si Lacerano, il culto diuino che si trapassi, i Sacramenti che non si amministrano, i poueri che languiscono, l'obblighi che non si sodisfacino, e sopra tutto, le pie volontà de' Defonti che non si adempiscono;

i quali non per altro anno lasciato le loro sostanze alle chiese, se non perche di quelle si sostenessero i poueri. tanto che noi abbiamo vna formula delle sudette offerte frà le formule di Marculfo; Le quali troviamo anche frà i Capitoli di Carlo Magno. offero Deo atque dedico omnes res, quę hac in chartula tenentur insertę; pro remissione peccatorum meorum, ac parentum, et filiorum, ad seruiendum ex his Deo in sacrificijs missarumque solemnibus, orationibus, luminarijs, pauperum, ac clericorum alimonijs, et cęteris diuinis cultibus, atque illius ecclesię utilitatibus. si quis autem eas inde, quod fieri nullatenus credo, abstulerit, sub pęna sacrilegij ex hoc domino Deo cuius eas offero atque dedico districtissimę reddat rationes. Or dunque se dalle rendite della Chiesa non si nutrischino i poueri, non si mantengino i Ministri, non s'impiegano in altre opere pie, certo che s'incorre sub pęna Sacrilegij, nella quale incorrono sempre gli stranieri, perche stanno, come dicemo, per lo più lontani alle Chiese; onde non si segue l'intentione de' Benefattori.

In capitularib. collect. à Benedicto Leuita lib. 8. Cap: 132.

D. Thom. 2ę 2ę. 5. ar. 2ę 2ę. 63. a. 1. por.

Ma oltre ciò vi sono altre ragioni per le quali conviene che si diano i benefici alli Nationali del Regno, e non alli stranieri; è comune opinione di tutti i Padri, e di tutti i Teologi che alle persone più degne, e Capaci si debbiano dare i benefici, e per persona più degna egli non si hà da intendere, ó il più dotto, ó il più Santo; ma colui che più assiduamente, e più acconciamente, ó più utilmente può seruire alla chiesa, alla quale é destinato. Così S. Gregorio Magno si recaua à grande Scrupulo in trascegliere i soggetti, non solo più abili: ma trà gli abili più vtili nell'ordinatione de' chierici; cioé de benefici. Vt utriusque Comunis constitutus, ille qui Deo placuerit, et vtilior vitę fue-

D. Gregor. M. lib. 4. epis. 47. et epis. 74. lib. 9.

Gomez. ad regul. ... ned. in ... Hyppon. ...

rit. et altrove. si in duorum de electione diuiserint, his qui utilior fuerit ordinetur. onde hà spiegato ottimam.te questo
D. Thom. quolibet. 6. q.e 5. art. 3. et 2. 2. q.e 63. art. 2. in cor=por.
punto S. Tommaso. aliquis potest dici melior: uno modo simpliciter, qui est sanctior, vel plus habens de Charitate: alio modo dicitur aliquis melior quo ad aliquid. contingit autem quandoque, aliquem esse meliorem simpliciter, qui tamen non est melior quantum ad hoc quod beneficium percipiat: quia aliquis forte potest Ecclesiam magis juvare, vel per consilium Sapientiæ, vel per auxilium potentiæ, vel quia servivit in Ecclesia. non ergo Episcopus tenetur semper dare meliori simpliciter, sed tenetur dare meliori quo ad hoc. Sentimento il quale non patisce verun dubio venendo confermato Comunem.te da' Teologi; quindi è che Filippo Augusto Re di Francia fece un edito, che i Benefici, i quali dipendevano dalla sua potestà, i suoi Ministri l'aggiero dati. Secundum Deum, ad honorem Dei et utilitatem regni. Dunque stimerassi più utile alla Chiesa, et in Conseguenza più degno un forastiere che un paesano? Dunque un forastiero amerà più la Chiesa, cioè à dire non solo il tempio materiale, ma anche il tempio Spirituale, che sono i Fedeli di quella? Potrà meglio dunque del paesano adornarla, e ripararla? Potrà dunque il forastiero più curare ne' Beni Ecc.i i quali per avventura non hà mai veduti, ne hà animo di vedere durante la sua vita stando fine lontano? Penserà più dunque à ristorare i poveri, à consolare gli afflitti, à mettere in via coloro che sono smariti, à predicare la parola di Dio, ad assistere alli Sacri, e divini Uffici? et in fine saprà dunque meglio del Nazionale degli intrighi, e degli bisogni di quei Fedeli appresso i quali non hà mai abbitato, ne hà intentione di abbitare, quando quello mi è nutrito, et allevato? certo che il contrario hà giudicato il Vescovo Sarnese Luigi Gomez, et il celebre Azevedo. quis enim

Teologi.
Natal. ab Alex. in Theolog. dogmat. lib. 2. cap. 6. regul. 20. Ferr. ad Gomez. tom. 2. tract. de Benefic. cap. 4. q.e 11.
Sigon. in vita Philippi Augusti.
Gomez q.e 1. de idonat. ad regul. Cancell. Azev. in rec. in recopilat. legum Hyspan. lib. 3. tit. 3. l. 14. n. 25., e 26.

negabit originarius melius conditiones hominum suæ Patriæ cognoscere quàm quivis alius. Judicat enim quis facile de his quæ novit, ut dicitur primo Ethicorum, et D. Bernardum sequitur Antoninus in 2ª 2ª part. Summæ tit. 2. cap. 2. §. 2. . Certo è che così non pensano tutti coloro che non sanno quanto difficile sia ad esercitare i detti ufficii di pietà chi non riconosce il volto della sua gregge, e chi non hà conosciuto le rughe del suo volto. Jaggia decis. 14. supremi Senat. q.e n. 6. onde dice il Legente Jaggia. Agricola erit magis instructus circa vitia agri, unde erit magis idoneus, quam externus ad sciendum destinguere inter agrum et agrum. mà vi è di più che il forastiere intenderà meno il linguaggio usato del luogo, che i paesani, et in conseguenza riuscirà meno atto à sermoneggiare la parola di Dio, à Consolare l'afflitti, ad ascoltare le Confessioni & come per esempio se un Romano, un Fiorentino, ó un Genovese anderà à fare il Prete in Calabria, ó in Puglia, certo é che verano intenderà Pius in Concil. la sua idioma, e perciò diceva S. Agostino. D. Augst. lib. 12. de civit. Dei. melius est enim quis cum suo Canone, quam cum homine diversi idiomatis conversatur. è per questa ragione S. S. Celestino Papa epist. 2. Celestino Papa voleva che a' forastieri fossero anteposti i propri figli del luogo in ottenere i benefici. ne emeritis / dice egli / in suis Ecclesijs clericis, peregrini et exteri, et qui ante ignorati sunt ad exclusionem eorum, qui bene de suorum civium merentur testimonio proponatur. Questa è stata l'antica pratica della Chiesa di anteporre sempre a' forastieri i Cittadini nel fatto de' benefici, come riputati più utili, & in conseguenza più degni d'esercitarli; siccome attesta S. Tommaso. D. Thom. 2. 2. q.e 63. art. 2. quod ille qui de gremio Ecclesiæ assumitur, ut in pluribus consuevit esse utilior, quantum ad bonum commune: quia magis diligit Ecclesiam in qua est nutritus. Cap: Vniu beneficia conferant.

E pure tutto ciò che avemo detto che deuonsi preferire i Nazionali alli stranieri nella Collazione de Beneficij come più degni viene inteso dalli Teologi, e Canonisti da noi allegati nel Caso che concorressero colli Nazionali degni gli stranieri degnissimi. Ma che direbbero questi se vedessero che non à degnissimi Uomini si prouedono dalla Corte Romana i Beneficij del Regno di Napoli, ma alla più vile Ciurmaglia, e feccia che colà risiede. Sarà preferito à vn nobile Regnicolo, ò à vn Letterato, e morigerato Sacerdote vn Scopatore di Palazzo, vn Barbiere, vn Buffolante, vn Correggiano d'vn Cardinale, ò d'vn Prelato, e qualche volta anche tal Uomini che per Bustare de Beneficij anno cambiato la Cuirea in Sottana. Uomini senza Lettere, senza nascita, senza meriti, e di verun profitto alla Chiesa, et alcuni di loro talmente ignoranti che per non saper leggere il Breuiario gli si concede la dispensa di sodisfare all'obligo di recitare l'Ore Canoniche con passare la Corona, ò le Litanie della Virgine; esperimentandosi vero quello che disse Fran.co Pico della Mirandola à Leone X.

Pius in Orat. dict. in Concil. Lateran. V.

Baticaris ut igneri literarum, ut ad omnia magis apti quam ad tractanda Sacra, per ignorantiam, et Consuetudinem abutantur diuinis, et ores ad templa, vel tuenda, vel instauranda paratas, ad sublevandam pauperum miseriam à pijs hominibus qui eam vitam sunt sanctis destinatas, in alienos, et prophanos usus convertant.

Questo abuso di potestà sò molto bene che venghi difeso d'alcuni mal Consigliati Teologi i quali affermano potersi ciò fare almeno nè Beneficij Semplici, cioè di dargli alli men degni, quando vi sono i più degni. ma io non voglio impendere à confutare tale opinione, perche la suppongo contraria della vera dottrina della Chiesa, e del Papa in particolare ch'è Capo della med.a; cui sappiamo che giàmai anno piaciuto Somiglianti propositioni dette, e scritte da falaci adulatori, ma bensì sempre anno stimato con Innocenzo III. Non ex affectu Carnali, sed discreto iudicio distribui ecclesiasticum officium, et beneficium in persona

Cap: Vnico ut eccles. Beneficia sine diminut. conferant.

magis idonea dispensare. Perche deue essere costume de Pontefici che siano Leali, diligenti, et auueduti dispensatori del Ministerio diuino; e perciò han eglino sempre usato in uso di pensare, che. Contra Iustitiam distributiuam est si detur minus digno come auerte S. Antonino Arciuescouo di Firenze, parlando appunto de Beneficii Semplici.

D. Antonin. part. 3. tit. 15. cap. 1. §. 3.

Ritornando però al nostro discorso che facciamo, e per mostrare più distintam.te che la disciplina Ecc.a sia stata sempre di anteporre i Nazionali á forastieri. egli è cosa indubitata che fù antico costume della Chiesa non ordinar chierici se non Nazionali, il che era il medesimo che eleggergli à certo titolo, ó beneficio (come auemo detto nel nostro primo discorso). sono molti Canoni che di questa materia ragionano, e frà l'altri il Can.e 6. del Concilio Generale di Calcidonia oue dice. neminem absolute ordinari jubemus Presbyteram, neque Diaconum, nec quemlibet in Ecclesiastica ordinatione Constitutum, nisi manifestè in Ecclesia suæ Ciuitatis, siue possessionis, aut Martyrio, aut Monasterio, hic qui ordinatur, meretur ordinationis publicæ vocabulum. oue si deue Osseruare che il Chierico dà ordinarsi douena essere della propria Città, oue si ordinava, e di prouati costumi; sicche non poteua affatto ordinarsi alcun forastiere; e perciò non poteua auere alcun titolo ó beneficio, perche riserbauasi per il Chierico del Luogo. Ma più chiaramente fù questa disciplina determinata nel Concilio Ottauo di Costantinopoli. quoniam quidem dicit alicubi diuinum eloquium: dignus est operarius mercede sua; huius rei gratia, et nos decernimus, et promulgamus, ut magnæ Ecclesiæ clerici qui in subiectis ordinibus morati sunt, ad maiores gradus ascendant, et si digni claruerint melioribus persæpe mereantur honoribus; cum aliqui eorum, qui in ipsis sunt, aut per incrementum ad superiora Ministeria aduocati fuerint, aut per communem naturæ terminum dormientes defuerint; sed non ex illis qui foris sunt, aliqui de his innocentes, debita

Concil. Calcidon. ann. 451. action. 16. can.e 6.

Concil. Costantinop: 8. ann. 869. can.e 13.

Can.e 4. 71. dist. August. necessa 2.

Eccles. 1 Leo ma Cap.

Can.e opp 79., e Can dist.e 2 defecta

cis, qui multo tempore laboraverant dignitates, vel ho=
nores recipiant; ac per hoc inveniantur Ecclesiæ clerici
nullo modo posse proficere . . . si vero quis præter defini=
tionem, quam nunc protulimus, promotus fuerit, in quo
cumque magnæ Ecclesiæ gradu reprobetur omnimodis
ab omni Ecclesiastico gradu, tanquam qui contra magnam
Synodum processus extiterit. determinazione in vero che
fà vedere quanto la disciplina della chiesa sia stata restia
di ammettere a' benefici Ecc.ci gli stranieri, e non figliuo=
li allevati nel seno della propria chiesa. E questo senti=
mento prese quel santo Sinodo della lettera che scrisse
Nicola I. Pontefice à Michele Augusto, ove confortava
che ciò non fosse solam.te da praticare in quel Patriarcato,
ma in tutte l'altre chiese essendo così stabilito da' Canoni.
qual sentim.to fù poi seguitato da Gratiano, che nè
compilò due Canoni.

Can.e Hortenur dist.e 71. Epist. ad Michaelem Augusf. Can.e quam sit necessarium Causa 18. q.e 2.

Questa medesima pratica fù anche ricevuta nell'elezione
de Vescovi, e specialm.te con più rigore osservata. Ne
abbiamo chiari documenti de Pontefici, quali volevano
che dal med.o Clericato della diocesi vacante si eleggessero
i Vescovi. E manifesta l'Epistola che scrisse Celestino
I. a' Vescovi di Francia, e l'altra che scrisse S. Leone
magno di cui ecco le sue parole. Metropolitano defuncto,
cum in locum ejus fuerit subrogandus, Provinciales
Episcopi ad Civitatem Metropolitanam convenire debe=
bunt, ut omnium Cleericorum, atque omnium Civium
voluntate discussa, ex Presbyteris ejusdem Ecclesiæ, vel
diaconibus optimus eligatur. Et Ilario Papa scrisse
a' Vescovi della Spagna Terraconese che dal Clero di Bar=
cellona dovessero eleggere il Vescovo mancante. Barcio=
nensibus de suo clero primus ordinetur Antistes; E per
tralasciare altre determinationi, che si sono fatte anche
intorno all'elezione del Pontefice, che dovesse esser del
Seno della Chiesa Romana, vaglia per tutti la decisione
del Concilio IV. del Laterano fatto sotto Innocenzo III.

Celest. I. Epist. 2 Cap. 5. Leo mag.o epist. 84. Cap.: 6.

Can.e opportebat dist.e 79., e Can.e in omne 2. dist.e 23. Cap.ne pró defecta 41. de election.

la quale parimente lo stesso ordinó. Vidaat Ecclesię de persona idonia ipsius quidem Ecclesię vel alterius, si digna non reperiatur in illa. ma se bene dopo questa disciplina si diminuisse alquanto con la nuova opinione che s'introdusse, che colui ch'era sotto un med.o Arcivesco= cato quantunque fosse di diversa Chiesa Suffraganea, ri= putauasi come Cittadino della Città Arcivescouale, et all'in= contro un Naturale della Città Arcivescouale si riputaua per paesano de' luoghi Suffragani, con tutocio sempre si aueua riguardo al Nazionale del medesimo luogo doue uacaua la Prelatura, ó il Beneficio, tanto che Giouanni XXII. autore delle Regole della Cancellaria procurò anche di rimediare a questo abuso con stabilire che fossero sempre anteposti a' forastieri i paesani nella collatione de Beneficii. et Cleris paribus oriundus non oriundo / dice egli / et dioecesanus non dioecesano preferatur. onde é che quintiliano mandosio aggiunge commentando quella Re= gola. quod jure divino preferans originarios alijs. Ma perche sempre la verità hà luogo, egli è stata indu= bitata, che non sono mancati mai Uomini di Zelo, e di dottrina grandissima che abbiano questa sorte di Col= latione a' forastieri vituperata, e condemnata come pesti= lenziale alla Religione, et a' Costumi. e specialm.te nell'anno 1311. in tempo del Concilio di Vienna, ove estremam.te lagnandosi quei Padri del Concilio di tale abuso fù im= posto da Clem.te V. à durando Vescouo di Mande che fa= cesse un trattato degli abusi erano di suellere nella Chiesa, e frà gli altri durando vi annoverò questo. pro= videre posset prędictis de Ecclesiasticis Beneficijs, que te= nent multi alienigenę in alienis Regnis, quorum linguam non intelligunt, nec habiles sunt ad curam exercendam in eis, nec in ipsis residere intendunt, nec etiam possunt. E nel med.o tempo con la med.a opportunità un altro Santo Vescouo fè parimente una consulta al Papa, et al Concilio per la riforma de' Costumi, ove frà l'altre leon=

Regul. 16. Cancellarię Rebuffus n. 488.

Mandos. ad regul. 16. cancellar. n. 9.

tit: 40. p.e 2. vide Rai= nald. ad ann. 1311. n. 59. e 60.

Rainald. loc. cit.

uene volerze ragionó de Benefici che agli stranieri si dan=
no . quia multi vita, et moribus detestabiles de diversis
mundi partibus ad Sedem Apostolicam concurrentes, tam
in forma pauperum, quam aliás, beneficia cum cura, vel
sine cura quotidie impetrare nostuntur, maxime in locis
in quibus de vita eorum, et moribus cognitio non habetur.
e poco dopo . ed intrudantur ad Ecclesias, vel personę inutiles,
vel peregrinę linguę, et barbarę nationis, idest extraneę i
pauperibus patrię largitio consueta subtrahitur, preter fun=
dantium, seu donantium voluntates, et populo pietatis
officio defraudatur . Anche nel Concilio di Trento si persó
à rimediare à questo disordine, dove ne fecero grauissime
querele tutti quei Padri, et in particolare i Vescoui del
Regno di Napoli come narra il Card.l Pallauicino, e Do=
menico Sotto Vno de Padri intervenuto con fama di dotto
nel d.o Concilio fà testimonianza che tutti i Padri fu=
rono d'accordo à volere che i benefici si dessero a' Nazio=
nali . Perloche non ci deue recar maraviglia che In=
nocenzo III. avesse riputato grave peccato l'assegnare alla
chiesa di Strigonia vn Prete per Vescouo che non fosse stranio
dal Regno d'Ungheria, del quale egli non aveva Contezza.
queste sono le sue parole . quia non plenam de personis il=
lius Regni notitiam habemus; idcirco non poteramus
salua Conscientia, eidem Ecclesię in aliena persona, nisi quę
de Regno Vngarię originem duceret congrue providere,
nec vellemus ei prefficere alienam . che però dice Alta=
serra spiegando questo testo d'Innocenzo . Idcirco salua,
et sicura Conscientia, non posset ignotum de Regno Vngarię
oriundum, congrue providere, nec vellet Strigoniensi Ecle=
się alienum, idest peregrinum, seu alienigenem prefficere,
ne injuriam faceret indigenis; et vis inferret legibus
Regni Vngharię; quibus alienigenę arcebantur à dig=
nitatibus, et aliis beneficijs Ecclesiasticis .

Non sia dunque strano se gl'Imperatori quali sempre mai
procurarono di confermare le loro leggi a' Canoni, et alla
perfetta ragione naturale abbiano espressamente stabilito,

S.rd.e Pallauic. Istor. del Concil. di Trento lib. 17. cap. 9.

Sotus de justit. et jur. lib. 3. q.e 6. in 9. Con=clus.

Cap: bonę memorię de postulat. Prelat.

Altaser. ad dict. Cap. bonę memorię .

che non potessero ordinarsi i chierici che discendessero d'vn luogo con assegnargegli il beneficio, ò titolo in vn'altro luogo come manifestam.te si hà d'vna legge d'Arcadio, e di Onorio, la quale così dice. *In ecclesijs quę in possessionibus vel fieri assolet, diversorum vicis etiam, vel quibuslibet locis sunt constitutę, clerici non ex alia possessione, vel vico sed ex eo ubi ecclesiam esse compererit ordinantur.* onde dice

L. in eulef. 11. C. de episcop: et cleric.

Barbos. in collect. Todd. in d.t L. Eulef.

Agostino Barbosa che i Dottori comunem.te concludono che da questa legge si determini, che il Nazionale, e non altri possi esser beneficiato del suo luogo quando idonio si ritrovi. che però l'abbate Panormitano insegna. *est enim quis honorandus, et promovendus in eo loco ubi suam peregis etatem, neque debet alias obrigere stipendia alijs debita.* Così Immocenzo afferma. *iustum est ut Episcopus provideat clericis in terra propria.* Così parim.te hà insegnato Bier Rebuffo. *In presentatione, ut exteras presentari non possit ad regni beneficia,* tenet Lochus de Curte in tract. de jure patronat. in verbo honorificum q.e 18. *Tum quod in dandis beneficijs nihil contribuerunt. Tum etiam nè secreta regni revelent, et quia non est bonum sumere panem filiorum regni, et dare canibus exteris.* Ma che serve recar dottori in proua di ciò, se nè allega numero infinito il dottissimo Emanuel Gonzale nel Cap: à nobis d. de cleric. peregrin. Delli medesimi sentimenti sono anche gli dottori Napolitani, et in primo luogo Folleris quale così dice. *non autem de officijs Ecclesiasticis, qui originarijs, et oriundis danda sunt; beneficia Ecclesiastica illis de Patria conferri debent et non exteris de alieno regno oriundis.* Il regente Carlo Tappia ancora. *quod jus commune attinet pro regnicolis dicebatur, non esse alienigenes ad beneficia Ecclesiastica admittendos: quod jure divino fundatum esse tradit Azevedus.* Lo stesso afferma Castello, et il Consigliere D.r Carlo Petra. Il primo così dice. *Collationes beneficiorum Ecclesiasticorum factas exteris, quando adsunt naturales idonei essent contra justitiam, contra jus naturale, et gentium, et contra bonum*

Follet. in Costit. de offic. justitiar. Constitut. justitiarij per Provinc.

Tappia decis. 14. super. Senat. Italię n. 3.

Castell. C. legum Neapolitan. Cap. 64. n. 70.

Petra ad ritum mag. Curię. tit. 26. n. 151. tom. 3.

publicum in hoc Neapolitano Regno. et il secondo. Beneficia Ecclesiastica exteri obtinere nequiant tum iure Communi in Cap: cum de beneficijs de prebend. in 6.. Ma dove noi lasciamo il Consigliere Franco Rocco, il quale così la discorre. Beneficia Regni non sunt alienigenis concedenda... secundo quia illi sunt preferendi in assignatione beneficii Ecc.ci ex quorum bonis Ecclesię fuerant fundatę; et quia exteris, et parentes illorum nihil dederant pro fundandis, aut construendis, et dotandis Ecclesijs Regni, quas Regnicolę fecerunt; ideo ejuladuntur. Tertio quia beneficia etiam maximè residentiam requirunt. quarto quia Regi, et Regno interest, ne arcana ejusdem regni revelentur exteris. quinto quia in distributione Elemosynarum regnicolę sunt exteris preferendis, cum bona Ecclesię pauperum appellantur. Sexto quia regnicola est magis instructus circa vitia Regni, et magis idoneus, quam exteras, et docet populum verbo, et exemplo, et distinguit lepram à lepra

Rocco de offic., vid. n. de offic. et benefic. eccles. natural. Regni Conferen. à n. 66. usq ad 70.

Ecco à mio credere che abbiamo provato con ragioni chiare, e manifeste che i benefici necessariamente si debbono investire a' Nazionali del Regno, perche così richiede il diritto naturale, così il diritto Canonico, e Civile.

Resta solamente per meglio stabilire questa verità à rispondere ad alcuni dubi quali sogliono addurre i parteggiani della sorte Romana contra tutto ciò che abbiamo detto in questo nostro Secondo discorso.

Prima, che quantunque siano d'anteporre i Nazionali a' forastieri nel fatto de Benefici: nulla dimeno tal regola ben può talvolta fallire, perche può spesso avvenire che non ci stian Nazionali del luogo a cui convenga quel Beneficio? questa eccezione sarebbe buona se il Regno di Napoli fosse qualche Villaggio disabitato, ò pure qualche Isola deserta. ma per la Dio Grazia ogn' uno sà, e lo sanno anche in Roma, che colà non mancano, nè anno mai mancato Uomini non solo Capaci per essere investiti ne' Loro Benefici; ma per occupare ogni Carico,

et ogni dignità Ecc.a, et esercitarla con decoro, et onore. onde questo è parimente vn caso metafisico, et vn voler far villania al Clero d'vn Regno intiero a dire che non ci siano soggetti abili à promoversi ne' Beneficii; Come S. Gregorio magno lo considerò scrivendo al chiericato, e Popolo Napolitano nell' opportunità dell'elettione del Vescovo di quella Città. nam grave cleri illius erit opprobrium, si hi nec fortasse probatus non fuerit, alium se dicant qui eligi debeat non haberi. Ma dato, e non concesso che qualche volta si procedesse dal Papa, non persone indegne, et incapaci, come abbiamo considerato di sopra, ma persone degnissime, e soggetti di somma dottrina, e Santità, e bene stranieri, e che superassero di gran lunga l'Ecc.i Regnicoli; con tutto ciò questa elettione à che gioverebbe al Servigio di Dio, et alla Chiesa Napolitana? imperoche questi tali non anno animo di far residenza, e di giovare al Popolo fedele, alli poveri, et alli tempi dove è fondato il beneficio, ma solo selo procurano per carpire ingordamente l'entrate, e spenderegli in usi profani in Roma, ó in altra parte dove più l'aggrada, e lasciare il tutto in abbandono.

D. Greg.s M. epist. 40. lib. 8.

Per secondo adducono che così mediante i, concordati fatti trà i sommi Pontefici, et i Rè di Napoli, come per il lungo uso che hà esercitato la Romana Corte senza contradittione in investire i Beneficii alli stranieri, non solo ne hà acquistato il Papa diritto, ma anche ogni ragione che potesse competere a' Napolitani sopra questo affare restà per il detto lungo uso, e per la taciturnità prescritto.

Questa è vna assertiva falsa, e de facto, et de Jure. de facto perche non si ritroua in rerum natura, per così dire, verun concordato trà i Pontefici, et i Rè di Napoli nel qual si sia data facoltà da questi à quelli d'investire i beneficii alli stranieri. di due concordati fanno mentione gli storici, delli quali anco parlato nel nro primo discorso. L'vno fù trà Ferdinando I. di Aragona Rè di Napoli, et Innocenzo VIII., e l'altro fra Carlo V.

Imperatore è Clem.te VII. . legga chi vuole i detti concordati
così appresso Rainaldo, come appresso altri Scrittori, che vedrà
essersi solo concesso dalli Ré di Napoli alli Romani Pontefici,
che potessero distribuire i Benefici, ma che questa distribuzione
si debbia intendere secondo il sentim.to delle leggi, le quali non
soffrano che à Nazionali si preferiscono gli stranieri. Imperoche
di tal punto mai sene è parlato, nè nelli accordi, nè nelle in=
vestiture che i Romani Pontefici sono stati soliti dare alli
Ré di quel Regno. Di più è falsa anche de fatto che la Corte
di Roma abbia senza Contradizione per lunghissimo tempo
investito i Benefici alli stranieri, perche noi ritroviamo
che della prima ora che si Cominciò dal Papa à dare ài stra=
nieri qualche beneficio in quel Regno, i popoli ne Comincia=
rono anche à reclamare; et à misura che il Papa è andato
crescendo in esercitare questo abuso, crescevano anche i loro
clamori. Tutto ciò Costa dalli Capitoli, che la Città, e Regno
anno presentato alli loro Ré così nell'atto della loro Coro=
natione, come in altri tempi; incominciando dà Carlo
V. Imp.re fino à Carlo II. Ré di Spagna. nelli quali Capitoli
esponeva, che le Chiese del Regno erano state dotate, et edifi=
cate de paesani, e che perciò governar si doveano da' me=
desimi; e pure di gran parte d'essi ne venivano investiti
i forastieri, onde ne seguiva danno notabile à quelle,
e le rendite loro si consumavano fuori del Regno in evidente
danno del Ré, delle Chiese, e de Vassalli di S. M. i quali
si vedevano frodati di quei benefici che loro spettavano.
onde pregavano il Ré di porgervi opportuno rimedio.

Ma essendo cresciuto poi à tempi nostri in eccesso questo male,
e vedendo veram.te che era insoffribile lo che si praticava
dalla Romana Corte sopra questa materia beneficiale in
quel Regno, e che dal tempo delle prime preghiere fatte alli
Ré Cattolici di giorno in giorno maggiormente si cresceva
i Napolitani ne fecero di nuovo istanza al Re Carlo II. di fe=
lice Ricordanza con due Memoriali uno fatto dal fù Consigliere
Pietro di Tufo, e l'altro del fù legente Serafino di Bisardo.

ma essendo questo Monarca prevenuto dalla morte, né ri-
corsero / sicome avemo riferito di sopra / all'Imp.r Leopoldo
nell'anno 1701. quando seguì la primiera aclamazione
di S. M. C. C. in quel Regno, e fù tutto ciò confermato dall'
Imp.r Giuseppe I. nell'anno 1707., e poi dal Regnante Sem-
pre Augusto Cesare Carlo VI. con i suoi Editti publicati in
Napoli l'anno 1708., e per i privileggi concessi, e confer-
mati à Napolitani nell'anno 1713. si conseguì il fine
bramato. Or dunque da tutto ciò si vede, e si tocca con
mani che la Corte Romana non hà quietamente, e senza
contradittione investito i Benefici alli stranieri per lun-
ghissimo tempo / come dicono i suoi partegiani / mentre
i, Popoli anno sempre reclamato, et i, Principi non
anno consentito, né concordato, et in conseguenza non
hà potuto acquistare verun giuss, ma solo hà continuato
à fare una ingiustitia.

È falsa de jure, perche volendo anche concedersi loro che à
questa costumanza d'investire i, benefici alli stranieri
per longhissimo tempo, et i Principi, et i Popoli anche
espressam.te, ò tacitam.te consentito / il che è falso / non
per questo può la Corte Romana acquistarne veruno diritto,
imperoche è una costumanza contraria alle legge naturale
alla Canonica, et alla Ciuile, et al publico bene / sicome avem-
mo provato di sopra /, e però vana, e di nessun valore,
come anno affermato le leggi, et i, Dottori. Ne bisogna
dire che se non giova alla Corte Romana la costumanza,
gli giovera la prescrizione indotta d'avere per il corso d'
innumerabili anni investiti i benefici del Regno alli
stranieri. imperoche oltre la risposta che comunem.te si
assegna dalli giurisconsulti, che la prescrizione essendo
stata introdotta per la legge Ciuile de Romani non può
aver luogo contro la legge, e ragione naturale. che
però diceva Errico Arnisco, che gli defensori della
Romana Corte si rifugano à quest'ultimo presidio della

Leggi, e Dottori.

Cap: cum tanta, e Cap: cum inter vos 5. de consuet. Gonzalez ad Reg. cap. cum tanta e Navarr. de spoliis Cleric. §. 2.

L. 6. ff. de contraen. emption. e L. 9. ff. de usucapion.

Henric. Arnes. de
ire maest. lib. 2. cap:
an jura maest. fint
maestat. separabil.
n. 5.

prescrizione quando altro non avno. quid quid sit pascet prescrip=
tionem non consistere sine aliena jactura, et quodam iniquitate;
ideo miror quod Ecclesiastice potentie defensores quidam, cum
eam aliter probare non possunt, ad prescriptionem tanquam
ultimum presidium confugiant, et super tam fragili et jure
Civili, contra equitatem introducto fundamento, rem tantam
suprestruant; eamque contra omne jus divinum, et humanum
pugnare conentur. Si possono anche dare moltissime risposte,
e prima che il Regno di Napoli con avere supplicato i, suoi
Re à riparare à tanto male non ci sia stata negligenza
alcuna per la sua parte, et in Conseguenza non ci può essere
prescrizione. nam prescriptio Currit solum contra negligentes.
anzi che quando si tratta del superiore, e del suddito, come
sarebbero i Napolitani rispetto al Papa nel spirituale, basta
solamte. mormorare accio non si dia consentire à quello
che il superiore vuol prescrivere, et è dottrina Recevutiss.a

Andr. de Isern. cap. 1.
ne sunt Regal. in verb.
extraord. Collat. cir.
fin. Vrsill. ad Affli.
dec. 282. n. 12. e 13.
et alij

appresso tutti i, Giuristi. Secondo che cio sarebbe una
prescrizione, la quale oltre d'esser contraria à tanti Ca=
noni, e Concili generali, e provinciali, et all'uso inve=
terato della Chiesa scemarebbe anche l'Ecclesiastica dis=
ciplina, avendo noi di sopra bastantemte. provato quanto
danno sia à quella, e che in Conseguenza come tale non
vorrebbe à giustificarla qualsivoglia antica prescrizione,
dicendo la Glossa. nec prescriptio nec Consuetudo prodest
in hoc casu. facendo eco à questa verità tutti i, giuristi,
e Canonisti, quali di pari Consentimto. si accordano à dan=
nare la prescrizione ancorche fosse Centinaria, ancorche
fosse per tempo immemorabile introdotta, quando quella
deroga, e repugna ad una disciplina Ecca: perche contra=
direbbe alla legge di natura, e di Dio, al dovere, et alla
ragione sopra la quale appoggiasi la disciplina Ecca. E
per vltimo vi adoprerò una risposta che non ammette re=
plica. e cosa certa, et indubitata che secondo i, Concili,
e Canoni, e secondo la vera disciplina della Chiesa il
diritto d'investire i, Benefici è proprio del Vescovo, con=
forme avemo detto nel nostro primo discorso, onde il Papa

Glos. in Cap: cum inter
de verbo de Consuet.
Constitu., et Gloss.
Cap: cum non licet
verbo non obstante
prescript. Felin. in
Cap: acceden. n. 6. de
Consuet. Bald. in tract.
de prescript. 5a part.
1a part. prin. n. 7.
et altri.

investendogli lui fuori della sua diocesi di Roma nell'
altri Regni, ó Provincie della Cristianità, necessariamente
vi adoprà la sua pienezza della potestà. onde non può ac-
quistare possesso alcuno conforme saggiamente Considerò
Innocenzo IV. Sommo Pontefice seguito dal Cardinal Pano
mitano nel Cap: bonæ memoriæ de postulat.ne Prælatorum
n. 22. Vnum tantum singulariter noto ex dictis Innocentij,
dicit enim inter Cætera, quod Papa vtendo aliquo jure ex
plenitudine potestatis non acquirit possessionem illius
juris neque præscribit. Ratio quia dominus non dicitur
pati cum Papa hoc faciat ex plenitudine potestatis, ergo
præscriptio non habet locum cum solum currat contra
negligentem. E nel Cap: cum nobis de præscript. ripete
la medesima Sentenza dicendo. Ego dico Carias sic, quod
aut Papa utitur plenitudine potestatis, et tunc non præ-
scribit, nec possessionem querit, quia præscriptio fun-
datur Supra bona fide, quia credit rem esse suam vel ad se
pertinere 34. q.ne 2. si virgo, et in eodem Cap. final. ex quo
infertur quod si Papa per maximum tempus, ex pleni-
tudine potestatis visitasset aliquod Monasterium Episcop.
Subjectum non per hoc præscribit contra eum, quia Epis-
copus non fuit negligens, nec Papa communi aliorum
jure id fecit ... hoc in effectu voluit Innocentius in
Cap: bonæ memoriæ il 2. de postulat. præl. in 2. colum. et
Archidiac. in Can.e volumus 6. q.e 4. questa dottrina non
viene da veruno contradetta, anzi con poca diversità di
parole la conferma il Celebre Innocenzo Cironio. Sicut é
Contrario Casus est in quo Centinaria præscriptio locum non
habet in privilegio prælationis, seu Principatus Supra
alias Ecclesias, ut notat Glos. in Cap: cum vobis, quia
obedientia nullo tempore præscribitur, Cap: cum non licet
Cap: cum ex officijs hoc tit:, Sicut in feudis dominus et
Vassallus invicem non præscribunt, quia quod vnicum est
in sua specie à nullo dividi potest, Sicut est Ecclesia Roma-
na, Can.e Schisma 24. q.e 1. Or dunque dà ciò si vede che
il Papa si è frammesso à provedere i Benefici del Regno di
Napoli in vigore d'vna potestà, la quale non gli può par-

Cap. Licet de prebend. et dignit. in 6. Clem. 1. ut lite pendent. nihil innovet.

Cironius in parabil. de præscript. tit. 26. Decret.

Felinus in Cap. Cum Ecclesia de constit. in Concil.

torise, ne possesso, ne prescrizione alcuna. Con ciò credo auer sodisfatto all' opposizioni che si potrebbero fare contro questo nostro secondo discorso dall' auuersari.

Discorso III.

Si tratta dell' abusi Scandali, pregiuditi e disordini introdotti nel Regno di Napoli per essersi ne' tempi passati investiti i, Beneficii alli stranieri, e che S. M. C. C. Lacciamb.te e giustamb.te abbia operato nel rimediarvi con suoi Editti.

Auemo fin ora diuisato chei, beneficii del Regno di Napoli sian d' inuestire a' Nazionali per legge di natura, Canonica, e Ciuile, e che concedergli a' forastieri sarebbe in vn tratto violare tutte le sudetti leggi. Per maggiormb.te dunque far palese questa verità auemo deliberato trattare nel presente discorso delli abusi, Scandali, pregiuditi, et inconuenienti introdotti in quel Regno sopra questa materia ne' tempi passati in graue danno della disciplina Ecca, e del Principe, e de suoi Vassalli per la non osservanza delle dette leggi. Le quali Sue Maestà essendo state considerate dalla sauia mente di S. M. C. C. si mosse con suoi Editti nell' anno 1708. à mettervi riparo.

Per cominciare delli abusi, e delli scandeli, e da sapere, che è vn lachrimeuole spettacolo il vedere tante chiese de quali i beneficiati stranieri esigono entrate sino à sei, otto, e dieci mile scudi annui, non solo ridotte senza vn ministro che gli serua, e senza vna messa che vi si celebri, ma cadenti, e diroccate, e doue prima ui si amministrauano i Santi Sacramenti con ogni douuta osservanza, e vi si predicaua la parola di Dio al presente sono diuenute asilio di Ladri, e Couile di pecori, e di porci, e di altri animali, che l' empiono d' immondezze, e di fetore cauando le sepolture, e rodendo l' ossa de defonti, e facendo misero strazio dell' altari, e de santuari, mentre i beneficiati stranieri intenti solo à cauarne le rendite poco gl' importa che i tempi lor vicino, ó che siano diuenuti ricetto di bestie, e di fiere. ma lo ridica per noi tutto ciò, e molto più il gran Fran.co Bico

Bicus in Orat. dict. in Concil. Later. V.

della Mirandola, il quale così esclamò in una publica Oratione recitata in presenza di Leone X nel Concilio del Laterano V. quando si trattaua della riforma de Costumi. Sed libenter postulaverim / egli dice / ut fineant Corruere quę ab illis structa sunt templa, à quibus ipsi opus tantas nacti sunt, ut multo auro dicantur Salmacides noctes Coenere. Destruxerim né Sacella à priscis olim frequentata patribus permittant hispricum latibula constitui, sedeque adeó haberi, et negligenter, ut sit Lege numero videre ferarum Lustra, equorumque presepia, et mundius, et honestius observari. quam nihilominus ipsorum Cubicula interim auro splendeant, et substrata etiam purpura Congè pretiosissima sit, mensarum vero, et quotidianarum instrumenta opere Elato refulgiant. Jerem. 4. vers.

E pure se fermassero qui Costetti Scandali sarebbe poco. ma da tempi materiali di Dio passano à danneggiare i, tempi vivi del Sig.re, cioé i Chierici; perche tralasciando che in buona parte delle chiese del Regno non essendovi Benefici da investire da' Vescovi, ó non trouano chi possano ordinare, ó Conviene loro che ordinino tali che non vorrebono, cioé gente ignorante, e vile con Patrimoni Fittizi che per vivere bisogna che si applichino a' mestieri dannati de Sacri Canoni, e del tutto indecenti allo stato loro, come per esempio à fare il Procuratore, l'agente de negozij, il maestro di Casa, il Pedante, il Negoziante, il bracciare di Dame, il Contrabandiere, e simili, e talvolta anche vanno appresso l'armenti, et à Coltivare i Campi à fine di potersi guadagnare il vitto ad vso del più misera bile rustico. Egli è cosa di pianto il vedere andare in rouina quella disciplina Ecclesiastica della quale i Preti debbono esser ministri, perche assorbendo gli stranieri tutte l'entrate Ecclesiastiche vengono meno gli stipendi delle fatiche, et i premi delle virtù, e per conseguenza scemasi ne' Preti lo studio della Teologia e de Canoni per cui si annalorano nel loro St.o mestiere, imperoche. alges sine premio virtus. et in conseguenza non essendovi Ministri dotti, e Zelanti regga il Popolo fedele senza l'amministratio- D. Bern. de Henric. Archiep. Baron. ad n. 43.

de sacramenti nel modo che si deue, senza la diuina parola in=
sinuata, e con l'opere, e con la voce, et in fine senza quella as=
sistenza che richiede il culto della nostra santa Religione veri=
ficandosi ciò che pianse Geremia Profeta del suo Popolo. Par=
uuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis.

Thren. Ihren. cap: 4. vers 4.

Questo scandalo sebene grauissimo, perche riguarda la salute dell'
anime, non ci farà però dimenticare di quell'altro che ri=
guarda alli Corpi de' poueri del luogo de beneficii i quali si
lagnano giornalmente per tutto il legno, che non ci sia chi
essendo nudi gli vesta, ò lor dia à mangiare essendo famelici,
perche il lor Patrimonio, il quale secondo dicono i Canoni,
e Concili, secondo gridano i, Padri, secondo insegna la
Chiesa santa sono i beneficii, và tutto à correre fuori del
legno ad imbandire le mense de Beneficiati stranieri, à
fomentare il fasto delle loro Carrozze, de Caualli, dell'
apparati, per tacere d'altro. Onde pare che sempre in=
tuonino nelle orecchie quelle parole di S. Bernardo.

S. Bernard. epist. 29. ad Henric. Senonens. Archiep.

Clamant nudi, clamant famelici: nostrum est quod
effunditis, nobis crudeliter subtrahitur quod inuiser
expenditis. et nos enim Dei plasmatio, et nos sanguine
Christi redempti sumus: nos ergo fratres vestri. Videte
quale sit de fraterna portione facere oculos vestros:
vita nostra redit vobis in superfluas copias. nostris ne=
cessitatibus detrahitur, quidquid accedit vanitatibus
vestris. duo denique mala de vna prodeunt radice ca=
piditatis, dum et vos vanitates peritis, et nos spoliando
periimitis. Jumenta gradiuntur onusta gemmis, et nostra
non curatis ora nuda caligulis? anuli, catenulæ,
tintinnabula, et clauste quædam corrigiæ, multaque
talia tam speciosa coloribus, quam ponderibus pretiosa,
malorum degendens cervicibus, fratrum autem lateribus,
nec semicincta miserantes apponitis? Onde S. Pier Da=
miano quantunque decorato della sacra porpora non
potendo tollerare cotesto abuso così sclamava. quotidie
regales epulæ, quotidie apparatus, quotidie nuptiale convi=

Baron. ad ann. 1061. n. 43.

vium. et vnde refrigerari debuerant indigentes, tuberticin trabearum refitiant gestatores. et cum Episcopus dispensat debet esse promptus pauperum; ad eorum mensam affluentibus deliciis alieni ructant, cum et alieni, quorum est tota substantia, procul excluſi, famis inopia contabescant. Altro però è quando il Beneficiato è presente al luogo donde sono i poueri, perche bisognerebbe che auesse le viscere di mogigno, acciochè quando vede tanti poueri, tanti nudi, tanti miserabili non si muova à compassione, e non gli sollevi dalle miserie in cui giacciono. anzi che contro ogni riguardo, contro ogni diritto, e contro ogni ragione senza auer rimorsi dello scandalo, e della salute dell'anima sua disperda pure il beneficiato le rendite Beneficiali in luſſi, et in bagordi. non potrà negarsi, che in tal caso sempre ne goderanno quelli del suo paese; onde quella limosina la quale non si fà dal beneficiato, si farà da coloro che con lui vivranno come più agiati nell'auere. perciochè differente sarebbe lo stato del regno in cui si spendessero le rendite Considerabili che si cauano de suoi benefici, dà quello ſia l'vscire queste ogn'anno fuora del regno. Prover. 3 Eccl. 27.

Ne deuo qui tralasciare vn'altra sconcerta le bene di non Cicer. lib. Repub. minor peso riſpetto all'altre già narrate, ma che in sostanza anche merita riflessione. et ella si è, che gli beneficiati sono stranieri, e perciò non risiedono nei loro benefici, da quelli solo badano à cauarne quello ritratto che possono, onde ne siegue che vadino in notabile mancamto. i poderi de Benefici, i quali stanno in mano d'annuali, temporari, et auari fittauoli, che ad altro non attendono che à sudare ciò che possono, quando quelli rendessero il doppio essendo in balia di chi vedendogli con propri occhi con farui residenza nè auesse cura: dove rendono poi la metà meno stando cosi abbandonati, La qual cosa molto ancora conturrebbe, et à beneficio della chiesa, e de poueri, et anche à prò del regno.

Auemo parlato fin'ora dell'abusi, e scandali che riguardano la Disciplina Eccl.ca così Sconciamb.te trattata in quel Regno dalli medemi Eccl.ci che ne douerebbero essere i mantenitori, e difensori. Ora breuiamb.te parleremo delli inconuenienti, e pregiuditi che prouedendosi i beneficii alli stranieri ne nascono, così in danno del Prencipe come del publico.

E prima chi potrà negare? esser occasione di grandissimi inconuenienti il mandare vicino à due Milioni, e mezzo l'anno che vanno à parare fuori del Regno in mano de beneficiati stranieri; imperoche dà questa mancanza né succede la pouertà, e la miseria de Popoli del med.o Regno, e dalla pouertà, e dalla miseria l'angustie, et i trauagli, e da questi l'attioni loro Corrispondenti. Che però pregaua Dio Salamone. aut egestate compulsus furer, et perjurem nomen Dei mei, e l'Eccl.e propter Prover. 30. ver. 9. Eccl. 27. ver. 1. nopciam multi delinquerunt. Da questi inconuenienti de sudditi né succedono i pregiuditi, et i suantaggi del Prencipe; perioche tralasciando di dire che sia Consiglio d'vn esperto Monarcha il promouere, e procurare le richezze de suoi Vassalli come stimò Cicerone. Cicer. lib. 3. de Repub. Sapientia jubet proferre opes amplificare diuitias. E però indubitato che siome torna in gloria, e maestà del Sourano auere i sudditi abbondeuoli, e ricchi, et auergli ben costumati, e pronti ad addossarsi i pesi delle collette, e de dazi: Così all'incontro tutto in suo suantaggio ritorna che i Vassalli siano poueri, et inabili à soffrire, non dico le grauerre, e donativi che loro si aggiungono per vrgenti cagioni di stato, ma il pagam.to dell'ordinari impositioni, e gabelle. E torna anche in suo vtile, che i Vassalli, e non altri posseggano i beneficii, perioche saranno più amoreuoli, e fedeli al suo seruigio, e delle sostanze del suo Regno non si alimentano i forastieri,

li quali ó sono nemici del Rè, ó poco affettionati al
Regno seguendo ogn'uno l'interessi del suo proprio Prin-
cipe di cui è suddito, ó quelli della sua patria dove è
nato, che diverranno al bisogno torbidi, e maluaggi
con promovere delle novità, revelare i segreti del Regno
unirsi con nemici, e suscitare delle ribellioni per la
Clientela che anno essendo beneficiati, siccome è succeduto
moltissime volte ne' tempi passati. oltre che chi contro-
verrà! che non sia di sommo pregiuditio al Principe il
rilasciamento della disciplina Ecc.a ne' Popoli del suo
Regno, la quale è il freno di tutti i disordini; e ciò
per mancanza di Ministri dotti, e timorati di Dio, i
quali vedendosi spogliati de loro stipendi giacciono
in una supina ignoranza, e negligenza del loro
officio

Ne meno potrà negarsi il gran pregiuditio di molti mi-
gliaia di scudi annui che apporta alla Regia Cam-
mera la pratica introdotta di ordinarsi i, Chierici
ad titulum patrimonij? e ciò per mancanza di non
auere i Vescovi Benefici da conferire à loro dioce-
sani, perche la Corte di Roma l'assorbisce tutti con in-
vestirgli à stranieri. imperoche quei fondi sopra de
quali si fissano i, patrimoni de chierici restano
Esenti durante la vita del Chierico dell'ordinari, e
Straordinari pagam.ti, e gabelle che si deuono contri-
buire alla d.a Regia Cammera. E quel che più importa
che da questo pregiudicio ne risulta vn altro peggiore,
mentre sotto il pretesto dell'esentione che godono i
Patrimoni de Chierici, restano esenti ancora delli
detti pagam.ti, e gabelle i beni de' loro congionti,
quali per fraudare il Regio Erario de suoi diritti
mettono tutti i loro aueri in testa delli chierici, o

con donationi Supposte, ó in altri modi illeciti. Senza che sotto questo colore commettono frudi, e contrabandi Senza numero in grandissimo danno delle Regie Dogane.

A tutti questi abusi, Scandali, pregiuditi, et inconvenienti che auemo fin ora riferito si aggiungono le miserie, e Calamità nelli quali si ritroua in questa nostra età il Regno di Napoli, che a volerle narrare sarebbe à entrare à valicare vn Mare immenzo, Cagionate in gran parte dalla med.a Corte Romana per i Tesori immenzi che ne estrae ogn' anno. Sotto pretesto di Spogli, di frutti di beneficii vacanti, di essattione di pij Legati per la Fabbrica di S. Pietro, delle contributioni che fanno i Monaci, le Monache, et i frati, ó per titolo di pensione, ó per titolo di Commende, ó Somiglianti, dell' annate, mezze annate, del denaro che si spende per le liti che in quelli tribunali si trattano, delle pensioni, e cose simili. In somma ó per vn verso, ó per l'altro buona parte delle ricchezze che in quel Regno si posseggono ormai dalli Ec.ci, etrà essi dá Regolari vanno à terminare alla Corte Romana. Dissi delle ricchezze perche fatto il computo delle tre parti delle rendite, presso che due stanno in loro mano, e di giorno in giorno sempre vanno crescendo. di modo che dentro pochi anni i Secolari diventeranno Contadini, et arteggiani degli Ec.ci. Disordine à cui douerebbe ormai esservi posto alcun riparo, quando altre ragioni tutte anno badato à porcelo.

Or dunque queste sconcezze, oltre le ragioni riferiti da noi nel precedente discorso, rappresentati à S.M.C.C. dà Zelanti Ministri, e dalla Nobiltà é popolo di quel Regno furono bastante Cagione a muovere la Sacra mente della M.S. perche ponesse riparo à tanti mali con estirpare

affatto gli stranieri per l'avenire de Benefitii del Regno, et in tal maniere suellere la radice di detti mali, facendolo prima con suoi Editti nell'anno 1708., e poi con i, privileggi nel 1713. come auemo narrato altroue. operando in ciò da Principe religioso, e giusto. mentre é dottrina indubitata, come vederemo nel progresso di questo discorso, che posti qualesisia Principe nel suo dominio come protettore della chiesa, e de Canoni difendere in simili risoluzioni, e per ristoramto. della disciplina Ecca., e per il ben de suoi Vassalli. anzi questa deue essere la cura d'vn Principe, specialmte. quando coloro a' quali né spetta immediatamte. la cura vede in ciò trascurati, imperoche come sarà possibile, che possi ben soddisfare all'obligo impostagli dá Dio, che riguardi sempre ad accrescere la pietà Cristiana ne' suoi sadditi? che protegga la Chiesa? che mantenghi vivo il divin culto? Le vederà distruggere il Patrimonio di Cristo è tacerà vedrà le Chiese del suo seame in rouina, vedrà i, popoli di fame, e di nudità morirsi senza esser chi l'aiuti vedrà raffredata la Carità Cristiana, scemato il culto divino, calpestati i, Canoni, dispreggiate le minaccie di Dio, e lui sene starà in vn profondo silentio. Certamte. che non lo dispenserà di quest'obligo Dottor tino S.to, quale dice. *In hoc enim leges sicuti dis diuinitus præcipitur, Deo seruiunt in quantum leges sunt, si in suo regno bona iubeant, mala prohibiant, non solum quæ pertinent ad humanam societatem, verum etiam quæ ad diuinam religionem.*

D. Aug. lib. 3. contra Crescen. Cap. 15.

D. Thom. de regim. Princip. lib. 1. Cap. 15.

E S. Tommaso osserva, che non é solo l'officio di Principe d'istruire i sudditi nella vita ciuile, mà à farli che s'incaminino per l'eterna. *quia igitur vitæ qua in præsenti bene viuimus finis est beatitudo cælestis ad regis officium pertinet ea ratione vitam multi*

fudinis bonam procurare, secundum quam congruis ad
Eleftem beatitudinem consequendam, ut scilicet ea preci=
pias quæ ad Eleftem beatitudinem ducunt, et eorum con=
traria secundum quod fuerit possibile interdicas.

E questa potestà ne' Principi come data da Dio l'anno ricono=
sciuta i sommi Pontefici, i Concili, et i Padri, non
solo confortando, e spingendo i Principi alla Conferma=zione
de Canoni, alla difesa della chiesa, al procedim.to della
disciplina Ec.ca; ma lodandogli che il facessero, come
fè il Pontefice S. Gregorio magno, che chiamò l'aiuto
di Childeberto Re di Francia perchè ristabilisse la dis=
ciplina Ec.ca; per la quale Belagio Papa richiese
Narsete Luogotenente di Giustiniano Imp.re a riporla nel
suo vigore essendo violata dalli Vescovi Veneziani, Je=
novesi, et Istriani, et in fine per abbreviarmi Leone
IV. ricorse alla Consolta vita acciochè sostenesse la
Chiesa Latina. Ma ne insegano ancora in termini
espressi che si appartenga all'ufficio di Principe ne
pur richiesto aver Cura delle Cose Ecclesiastiche, et in vero
che altro disse S. Leone magno Pontefice scrivendo all'
Imp.re Leone. debes mountanter advertere regiam potes=
tatem tibi non solum ad mundi regimen, sed etiam
maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collatam. ut impias
nefarios comprimendo, et quæ bene sunt statuta defen=
das: et veram pacem ijs, quæ sunt turbata restituas.
Che altro volle significare dicendo à Teodosio che avesse
animo sacerdotale? che di Marciano che l'appellò
Custode della fede?, e Giovanni VIII. in questo propo=
sito così dichiarò. Cæteris dicari Principibus et potes=
tatibus fidem, et reverentiam exibere cogimur. ita
secularium dignitatum administrationibus, defendenda=
rum Ecclesiarum necessitas incumbit, quod si facere con=

S. Greg. mag. epist.so lib. 4.

can. diligimus causa 23. q.e 5. Paolo Diac. Longo lib. 8.

Greg: quoniam de offic. ordinar. onde in vari luoghi s'implora questo officio del Principe

can.e incessabili 23. q.e 4.
can.e illud 23. q.e 4.
can.e si caleja 23. q.e 8.
can.e petimus 11. q.e 1.

S. Leo. mag.s epist. 81. et epist. 9. et epist. 54.

can.e duas aliquis 23. q.e 5.

Can.e intelleximus de novi oper. nuntia.

consempserint, à Communione sunt regellandi. Il medesimo ci insegna Innocenzo III. Sicuti leges non dedignamur sacros Canones imitari; ita et Sacrorum Statuta, Canonum Principum Constitutionibus adjuantur. e per tralasciar di recare altri Consecij che lo stesso anno determinato

Concil. Trident. Sess.e 25. Cap. 20. de refor.

questa verità si confessa ancora nel Concilio di Trento, anni prima ci era stata insegnata con le parole di S. Isidoro

S. Isidor. de sum. bono Cap: 53., Anoil. Paris. 6. part. 2. Can.e Principes 23. q.e 5.

nel Concilio di Parigi tenuto l'anno 829. riferito da Graziano nel decreto. di cui ecco le sue parole. Principes Seculi non nunquam inter Ecclesiam potestatis adoptę culmina tenent: ut per eandem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. Cęteram intra Ecclesiam, potestates necessarię non essent, nisi ut quod non prevalent Sacerdotes efficere per doctrinę sermonem potestas hoc imperet, per disciplinę terrorem. Sępe per regnum terrenum Cęlestę regnum proficit; ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, et disciplinam agunt, rigore Principum conterantur: ipsamque disciplinam, quam Ecclesię utilitas exercere non prevalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat: et ut Venerationem meretur, ut tutem potestatis imperetur. Cognoscat Princeps Seculi se Deo debere esse reddituras rationem propter Ecclesiam quam à Christo tuendam suscipiunt. Nam sive augeatur pax, et disciplina Ecclesię per fideles Principes, sive soluatur: ille ab eis rationem exigit, qui eorum potestati suam Ecclesiam tradidit. e viene confermata da Teologi e Canonisti con una voce.

Teologi, e Canonisti. Ant.s August.s in epitom. veter. juris Pontif. lib. 11. tit. 13. Cap. 3. Abb.e Ferrieres Disc. 81., Caradius Epaen.eu. Epis. ad Titum Cap. 3. Marca de concor. Sacerdotij, et Imperij lib. 2. Cap. 4. 6. et 11. Natal. Alex. tom. 2. Morel. lib. 4. Cap. 6. art. 2. §. 3. Lit. B. Abbas Panor. in Cap. tua. n. 1. de decim. Bellamera Cons. 40. n. 42. Petrus Greg.s lib. 2. de Republic. Cap. 2. n. 3.

Ma acciocche Noi non ci fermiamo nella sola generalità della potestà che anno i Principi sopra le Cose Ecclesiastiche come protettori della Chiesa, e de Canoni; discenderemo parimente à vedere che ne' casi particolari simili a' nostri si sono serviti della medesima. e per cominciare della reparazione de tempi espressamente stà stabilito, che Boni Principes et Religiosi Ecclesias contritas, atque conscissas regu-

rare, novasque edificare. Concio s'ingiunge specialmente
d'Principi d'invigilare alla detta opera, e per conseguente
se incontrerà il mal talento delli Ecci amari; che per non
spendere lasciano perire le Chiese, ó che per stare da esse
lontani non si curano di ripararle, potrà egli con la forza,
e con l'autorità toglere questo scandalo. Così nota del
Rè di Francia Guglielmo de Benedetti. Ut clericis cogregeis
Rex Francię, et curia sua, imo cogit clericos, et quoscum-
que Prelatos ad suarum Ecclesiarum reparationem, e
così generalmte confedera Auferio in tutti i Principi.
cum agitur de reparatione Ecclesiarum, quo casu clerici,
et Prelati coguntur in secolari judicio respondere. onde
é che dice Cassaneo, che assolutamte possi il Principe
delle proprie entrate della Chiesa procurarne il riforam.to,
e di vantaggio stima il citato Guglielmo de Benedetti
che il Principe possi opporsi, e riparare à tutti i pesi che
su le rendite Ecclesiastiche s'impongono dal Papa, ó d'
altri. quando per causa di quelli non si possono le
Chiese attualmente riparare.

Ma à che serve lamentare esempi d'altri Regni, e citare
autori forastieri, quando nel Regno stesso di Napoli, si-
come narra il Chioarello è stata questa autorità da
suoi Rè praticata, e frà l'altri dà Ferdinando I., da
Federico I., da Ferdinando il Cattolico, dal gran Capi-
tano come VRè di quel Regno, dal duca d'Alcalá, e
d'altri.

Lo stesso che abbiamo detto de tempi materiali anno prove-
duto i Canoni intorno a' tempi spirituali; quali sono
i poveri, li pupilli, e le vedoue, et altre persone misera-
bili. imperoche non altro ci comanda la Chiesa per la
bocca di Concilii, non altro chiamano i Padri, che essendo
gli beni Ecci Patrimonio de poveri si debbiano impie-
gare in loro soucnzione. Cedital Ecclesię bona Christi
et pauperum Patrimonia esse, Sgrida il Concilio

Cuttiérez lib. 2. pract. quæst. Cap. 1. n. 16.,
Pereira de manu Regia lib. 2. tit. 1. g.e 16. n. 4., et altri.

can. boni Principes dist.e 96.

Guglielm. de Benedict. Cap. Raimut.d verbo et uxore decis.e 2. n. 108.

Auferi. de potest. Seculi Eccles. regul. 2. fol. 6.

Gian. in Catalog. gloriæ mundi part. 5. Consid. 17.

Gl. Guglielm. de Benedict. in Cap. Raimut. par. 2. vo si absque liberis fidei Commiss. substit. n. 35.,
Chioarel. tom. 11. variar. tit. de redit, et præt. Eccles., et præsertim Cathedral. Ecclesia Regis Neapolis., et in earum reparat. Quinque necessaria negatis.

Concil. Bardig. ann. 824. Cap. 8. n. 8.

Concil. Nouar. excerpt. ann. 1287. Can.e 18.

Burdigalense, et il Sinodo Exestriense in Inghilterra. Et
clesiastici quid quid vitæ suæ necessitati eis superfuerit de pa
trimonio Jesu Christi in usus pauperum quod dispensatores
existunt tenentur ex debito erogare, et il Concilio Iodense. quid
quid habent Clerici pauperum est. Così anche hà determinato
per il Concilio IV. di Toledo, res Ecclesiæ collatæ sunt propriè
pauperum alimenta, e per il Concilio Sardicense, che i poderi
della Chiesa, sunt res unde pauperes vivunt. tralascio di recare
ad literam le determinationi d'altri Concili come del Concilio
di Ravenna tenuto l'anno 1311. del Concilio di Milano primo
tenuto l'anno 1565., del Concilio Lotomagense tenuto l'anno
1581. del Concilio Agnense tenuto l'anno 1585., e di altri
e solo ne recherò uno del passato Secolo che fù radunato in Velletri
dal Cardinal Cibo l'anno 1698. come Vescouo Ostiense. quicum
reditus Ecclesiasticos possidens, noverint res Ecclesiæ nihil
aliud esse quam vota fidelium pretia peccatorum, et patri
monia pauperum: earumque propterea ministros se esse,
non dominos; ut quod illis superest, in pauperum necessita
tibus erogent. Onde può ogn'uno comprendere dà questi
Concili addotti, che la chiesa hà stimato sempre che i beni
Eccli siano proprio de poueri, e che si reputi un Ladroneccio
cisé che da quelli per altre vie si sottrae, che pero sgrida
S. Pier Damiano al nostro proposito. An ignoras quia ad hoc
Ecclesijs prædia conferuntur, ut ex his pauperibus subsis
tentur, indigentes alantur, viduis atque pupillis subsi
dium procuretur? Ecclesiæ quippe nascentis exordia hic mo
molevit., e S. Bernardo così esclama: quid quid præter
necessarium victum, et simplicem vestitum de Altario t
tines, tuum non est, rapina est, Sacrilegium est: et ab
trone. timeant clerici, timeant ministri Ecclesiæ, q
in terris Sanctorum, quas possidens, tam iniqua gera
ut stipendijs, quæ sufficere debeant, minimè contenti
superflua quibus egeni sustentandi forent, impiè, sacrilegè
sibi retineant, et in usus suæ superbiæ, atque luxuriæ v
tum pauperum consumere non verentur: duplici pro
fecto iniquitate peccantes, quod et aliena diripiunt, et sacris

Concil. Toden. ann. 1273. Can.e 3.

Concil. Toletan. IV. Cap. 15.

Concil. Sardic. Cap. 12.

Concil. Lauen. ann. 1311. Cap. 30.

Synod. Vellet. ann. 1698. tit. 25. n. 12.

D. Petrus Damian. epist. 12. lib. 4.

D. Bernard. epist. 2. ad Falconem.

Sermon. 23. in Cantica cum Canticor. n. 14.

in suis vanitatibus, et turpitudinibus abutuntur. Così anche
la dissero Gaufrido Abb.e di Chiaravalle. vel pauperum non pau-
peribus dare par Sacrilegium crimen esse dignoscitur. Sane
patrimonia sunt pauperum facultates Ecclesiarum: et Sacrilegia
eis crudeliter surripitur, quid quid sibi ministri, et dispensato-
res non utique domini, et possessores ultra victum accipiunt,
et vestitum. Così anche Graziano, Così Alberto Magno, Così
S. Antonino, Così Alessandro d'Ales, Così l'Abb.e Panormitano.
ma chi vorrebbe recar qui tutti i, Sentimenti de Padri, e Teo-
logi che anno di tal materia Scritto Sarebbe non mai finirla.
basta però che apodi questa verità con riferire le parole di
Arnulfo Vescovo Lessoniense nell'oratione fatta nel Concilio
Turonese dell'anno 1163. Non possumus licite divitias
possidere, si tamen earum nos non reputavimus dominos,
sed Ministros: si intellexerimus patrimonium pauperum
esse patrimonium Christi; si proventus Ecclesiæ pauperum
necessitatibus erogantur: aliquin fures, et latrones
nos ratio manifesta convincit, si res alienas, invitis,
dominis, nostro presumpserimus arbitrio contractare.

Questo dunque dissongono i, Canoni, ma se questo si faccia
i, Principi ne' deuono auer Cura. imperoche Sarebbe
molto Sconueniente indagare se il Tempio Materiale sia
rifatto, se adorno di Sacri arredi, e poi abbia da porre in
un Cale se i templi dello Spirito Santo languiscono; per-
che Loro non si somministrano le Limosine dall'Ecclesiastiche
rendite? eglino come protettori della chiesa, e come esecutori
de Canoni piu' di quest' opera deuono auer Cura che d'altro.
qual maggior ingiuria, qual aggravam.to, qual oppressione
possono i poueri sentire, ch'esser loro involati d'auanti
da stranieri Beneficiati, quei cibi, e quei vestiti, che loro
aueuano preparati la Carità de loro deffonti Concittadini?
à chi avevan da ricorrere se dalli Ecc.i verranno in
tal guisa offesi. ab Imperatoribus universis / come
vuole il Canone / justum est auxilium postulandum propter
Afflictionem pauperum, quorum molestijs sine intermissione
fatigatur Ecclesia . . . Ecce quod non nunquam est obviandum
perversis, et injuria Sociorum, armis est propulsanda: ut, et

Guafrid. Abb. §. 17.
Clamat. in Euangel.

Grat. in Can.e nulli
Episcoporum 22. q.e 1.
Bern. mag. in 4.
Extent. Diff.e 25.
art. 4. ad prim. D.
Antonin. in Summ.
part. 3. tit. 15. §. 19.
c. 1. Alex. d'Ales. p.e
q.e 36. memb. 5. art.
Abbas Panor. in
c. cum secundum de
Reno. n. 2. e 4.

* ó non si faccia

Can.e ab imperatorib.
causa 23. q.e 3.

malis adempta facultas delinquendi prosit : et bonis optata facultas, libere consulendi Ecclesiæ ministretur. Hoc qui non facit consentit. Ne vi hà dubbio che se il Principe vede che si sottragge à poueri il douuto alimento dagli Ecc.ci: e non vi prende riparo, che egli sia tenuto di darne conto alla giustitia diuina. qui potest / dice Calisto Papa / obuiare et perturbare perversos, et non facit; nihil est aliud, quam favere impietati eorum. nec caret scrupulo societatis occultæ, quia manifesto facinori desinit obviare. Ne gli horri del giuditio si vedrà reo di tanti omicidi; perche a tanti poueri famelici ben potena soccorrere con opportuno rimedio e non lo fece. Pergende ergo / dice S. Pier Damiano / quantorum hominicidiorum in die judicij reus erit, qui modo tot viduis, tot orphanis, diversisque pauperibus, unde vivere debeant subtrahitur? si damnatur ille, qui vel vnum peremit hominem ferro, qua sententia dignus est, qui bona Ecclesiæ profligando complures interficit, famis, et inopiæ gladio? oltre che sarà reo d'altro male: poiche in tal guisa operando gli Ecc.ci, si disciorrà tutto il freno della Christiana disciplina, e per conseguente il Principe ne sarà debitore à Dio. Cognoscat Princeps se Deo debere esse reddituros rationem propter Ecclesiam, quam à Christo credam suscipiunt, nam sive augeatur pax, et Disciplina Ecclesiæ per fideles Principes, sive solvatur: ille ab eis rationem exigit, qui eorum potestati suam Ecclesiam tradidit.

Can.e qui potest. 23. q.i 3.

Baron. anno 1053. n.2.

Can.e Princeps Seculi causa 23. q.i 5.

A' Principi dunque si appartiene, se non vogliono incorrere nell'indignatione diuina, e se vogliono conservarsi il speciosso titolo di protettori de Canoni, difendere guarentiare e favorire i, poueri: S. Girolamo certamente non gli prosciolge dà tal peso. administratores plane secularium dignitatum, qui ad Ecclesiarum tuitionem, pupillorum ac viduarum protectionem, rapacium que repressionem constituti esse, procul dubio debent. et altrone egli gli fà sapere ch'è loro ufficio speciale difendere i, poueri ogni oppressione. Regum officium est proprium facere judi-

D. Hieronym. relat. a Gratian Can.e administratores causa 23. q.i 5., e Can.e Regum officium 23. q.i 5.

cium

Giuristi e Can... gee. Conf. 2... l. tit. 3. re... 9. 20., e 31... tit. 131. n. 2... cer. var... rt. 3. Cap. 1... e appartà...

cium, atque justitiam, et liberare de mana Calumnian=
tium ui oppressos: et peregrinos, pupillisque, et viduis, qui
facilius opprimuntur à potentibus prebere auxilium.

Eper l'istessa ragione per la quale deue il Prencipe mirare al Sollieuo del Corpo de poueri, ogn'vno può comprendere, quanto più debbia badare alla Limosina spirituale; la quale non solo a'poueri, ma etiamdio a'ricchi si deue amministrare. Perche l'vomo essendo composto d'anima, e di corpo, egli é douere, che vn buon Padre debbia auer pensiero di alleuare bene i suoi figli, cosi incio' che riguarda il mantenimt.o del Corpo, come ancora al beneficio dell'anima. Cosi deue certamt.e il Prencipe come Padre de Sudditi, procurare che non solo abbondino nelle facoltà temporali, ma sopra tutto ancora nelle spirituali. Onde come esecutore de Canoni deue invigilare alla di loro osseruanza, cioè che si amministrino i Sacramenti col douuto decoro, e Santità, che si predichi la diuina parola, e che venghino ammaestrati i Popoli nella vera dottrina accio possino caminare nella strada del timor di Dio. Or come meglio dunque poteua il nostro pietosiss.mo Monarca operare per toglere tanti Scandali et abusi che inondauano quel pouero Regno, e per riparare la disciplina Ecca. dell'intutto perduta; che con mettere la falce alle radici / come si suol dire / cioé con proibire che per l'auuenire non s'inuestissero piu i Benefici alli Stranieri, ch'era la causa mandante di detti mali?

Ma quando anche per essersi da'Sommi Pontefici ne'tempi passati investiti i Benefici alli Stranieri non si fosse apportato veran scandalo, et abuso alla disciplina Ecca., forsi per questa non potrà il Prencipe metter mano à far Leggi sopra questa materia solo per pura ragion di stato, ó per il bene pubblico de suoi Vassalli, ó per toglere i pregiditi, et inconuenienti che dà ciò derivano? egli é opinione non contesa appresso giuristi, e Canonisti, che possino i Principi determinare sutale affare per ogni cagione per la quale conoscono che il Loro stato non si possa reggere, e gouernare

giuristi e Canonisti. Gee. Cons. 23. Azeued. l. tit. 3. recopil. l. 14. g. 20. e 31. Tejaur. dec. 131. n. 2. e 7. Cancer. var. resolut. pr. 3. Cap. 14. n. 63. e seguenti altri.

Innocent. in Cap. 1. n. 9. et in Cap. quod sicut n. 7. de Elect. Hostien. in tit. de Elect. §. quis possit eligere n. 5. Selva de Beneficc. 2. part. q.ª fin. n. 65. Hieron. Gonzalez in regal. de alternat. glos. 4. n. 166. Castan. in Catalog. gloriæ mundi par. 5. Consid. 24. vers. 194. Covar. in Cap. quamvis pactum in 2. part. relat. n. 5. in fin. Camillus Borellus de potest. Regis Cathol. Cap. 80. n. 19. Petrus Gregor. de Benef. Cap. 34. n. 77. et alli che vengono citati dall'autori allegati.

Polidor Virgil. lib. 22. histor. Anglic. Petrus Gregor. de republic. lib. 13. cap. 17.

Marian. stor. di Spagn. lib. 19. Cap. 7. e lib. 24. cap. 6.

Guglielm. de Benedict. in Cap. Raimut de testamen. verbo uxorem de Succes. ab intestat. n. 483. Salzedo de Leg. politi. lib. 2. cap. 13. n. 84. e Leg.

felicemᵗᵉ Lenta che i, Nazionali occupino i, Loro Benefici, e così anno praticato ne tempi passati quasi tutti, e da per tutte le nazioni del Cristianesimo.

E perche si possi dire qualche cosa di ciascuna nazione, incominciaremo dalla più rimota à noi ch'è l'Inglese in tempo ch'era sotto la Communione della Chiesa Romana, quale ebbe varie contese con Romani Pontefici sù questo affare, che possono leggersi appresso Matteo Parisiense, Natale d'Alessandro, Tommasino, et altri, alla fine Errico 5. in vn Concilio Lagunato per lo stato del Reame stabilì che fossero perpetuambᵉ esclusi i, forastieri de Benefici come narra Polidoro Virgilio, e Pietro Gregorio.

Orche diremo delle Spagne? in quella parimente in vari tempi si secondo i vari Luoghi anno i, Principi protestato di non volere stranieri nel Loro Reame, e quantunque per molto tempo fossero stati in piedi simili statuti fatti Lenza che la Corte Romana l'avesse espressamente secondati come Costa dalla Prammatica publicata dal Rè Errico III. nelle Corti di Toledo l'anno 1396. che riferisce Mariana, pure alla fine il Pontefice concesse per due Bolle al Rè di Castiglia: con vna la nomination de' Vescovi, e con l'altra che più non si dessero spettative alli stranieri ne' Benefici di quel Reame. La qual Bolla narra il citato Mariana che fù ottenuta dal Re Errico IV. nell'anno 1474. Ma all'incontro Guglielmo de Benedetti dice Assolutambᵉ, come anche Salzedo, che Sisto IV. concede la Bolla per esclusione de forastieri: ubi glossa dicit Papam Sixtum motu proprio Bullam concessit Regi Hispaniæ quod in Regno suo nullus forensis teneri possit beneficium sine consensu suo. Onde ò dell'vna, ò dell'altra maniera che sia avvenuto restarono affatto esclusi stranieri de Benefici nella Corona di Castiglia, e più maggiormente dar vigore così alli detti Statuti come alla Bolla Ferdinando il Catolico emanò vna nuova Legge

ad esclusione de forastieri le cui parole sono le seguenti.
Lib. Regiar. ordinat. tit. 3. L. 18. Noi veggendo dette ordinanze esser giuste, et utili à nostri Regni; si ancora perche i detti stranieri non servirebbero alle Chiese come dovrebbono, e si perderebbe la devozione de nostri Nazionali del Regno, et altresi perche si estrarrebbe dà giorno in giorno oro, e molto argento dalle rendite di detti beneficii, e Prelature fuori de nostri Regni, dalche ne seguirebbe gran scarsezza, e danno in essi: per questo noi confirmiamo, et approviamo dette Leggi.

Ma non meno sono antiche le leggi del Reame di Valenza; perche ritroviamo che nell'anno 1421. fù fatta una Legge d'Alfonzo III. Rè di Aragona, e di Valenza, con la quale vieta che si provedano i beneficii di Valenza à forastieri. E questa legge fù fatta per quello che si può raccogliere dall'antiche memorie senza consentimento del Pontefice conforme osserva Cristoforo Crespi di Valdaura, la qual cosa si deue intendere fino à tempi di Sisto V. il quale fè una Bolla nell'anno 1587. che si contiene nel foro 127. Curiarum ann. 1604. con cui determinò secondo il volere di quei Popoli che non si ammettessero stranieri à godere de Beneficii di quel Reame.
Torr. 2. tit. quod fic. Regni non conferant exter.
Rego. di Valdaura Observat. 6. §. 2. n. 55. Legi

L'Arragona ancora è libera di tal giogo degli stranieri con special Legge fatta nel 1423. dalla Regina Maria luogotenente del Rè con cui comanda strettamente che i Nazionali soli di quel Reame gli debban possidere, e così di mano in mano fù determinato poi con altre leggi delli Rè Successori. Che diremo dalla Catalogna, che anche hà esclusi tutti i forastieri del possesso de beneficii conforme riferisce Cancerio? che di Portogallo onde è antica Costumanza nata dalla Costante volontà di quei Popoli di non ammettere stranieri; e confermata dalle leggi antiche del Regno. Così parimente abbiamo à dire della Navarra secondo quello ne riporta Salredo.
Torr. l. e 2. de Bre. tur. Petrus Callis. Ximenez de lege Regia 27. n. 17.
Torr. 2. e 5. eodem tit.
Cancer. lib. 3. resol. de manuten. Cap. 14. n. 62.
Ribera de manu Regia 61. n. 37.
Salred. de lege polit. l. 2. cap. 15.

Ma che stó io ad annoverare tutti i, Regni di Spagna, uno per uno, se à tempo di Carlo V. che signoreggiava tutta la Spagna si fé legge nel 1523. che i, Benefici si conferissero á paesani: e poscia fù questa confermata dà Filippo 2.do nell'anno 1556. al dir di Gonzalez, e di altri. Onde dá quel tempo si osserua inviolabilmente che non siano stati ammessi i, forastieri come testimonia Salzedo, con queste parole. Ab quo tempore sic observatur, ut nunquam exteri, siue alienigenæ possint ad Beneficia Ecclesiastica apud Hispanos sita provideri.

Gonzalez ad Cap. te nobis Cap. 4. n. 5. de Cleric. peregrin. Coacr. practic. quæst. Cap. 37. n. 5.

Salzedo loco cit.

Mà per passare alla Francia, sarebbe lungo à raccontare le varie contese che quelli Rè, e quella Nazione hà avuto con Pontefici sopra questo affare, essendo stati da noi in parte accennati nel primo discorso. Il vero si é che dopo la famosa Prammatica Sanzione emanata da Carlo VII. con la quale si vieta alli stranieri potere occupare Benefici in quel Reame restó libera di questo grauame poi punto si mutó per l'accordo frà Leone x. e Franc.o 1. . Per modo che Simon vigorio porta questa pratica nella Francia che i Giudici non an punto riguardo à ciò che il Papa faccia contro la dispositione dell'ordini; come quando egli dispensa ad vn straniere di tener Benefici in Francia; e quando si framettono quelle Clausule nella signatura, proprio motu, ó de plenitudine potestatis; le quali sono forme introdotte contro i, Canoni, e le regole Ecclesiastiche che se il Papa ricusa d'inuestire vn beneficiato secondo il Costume della Chiesa Francese; all'ora i Giudici prouedono d'vn Collettore la cui collatione hà pari forza, e virtù che fosse dalla signatura; e la stessa pratica apporta confermata da più decisioni Carlo Feuret nel trattato degli abusi.

Bragn. Sanct. in Proem. §. nam Ecclesiar Fol. 45.

Simon Vigor. Lib. 2. della Monarchia Ec.a Cap. 11.

Carlo Faret tract. degli abusi Lib. 3. Cap. 1. n. 15.

Ma troppo lungo sarebbe se di tutte l'altre Nazioni

del mondo Cristiano distintam.te raggionar volessimo sul
nostro proposito; imperoche basterà che alla rifusa di al-
cuni spezialmente della Polonia, che quella ancora
abbia provveduto à raffrenare in ciò le voglie di Roma
con quell' editto fatto dal Rè Ladislao nell'anno 1429.
che efelude tutti i forastieri de Beneficii lo rela
Rainaldo nel 3.o anno. Dell'Alemagna già è nota la
pratica di non ammettere stranieri, così per le leggi par-
ticolari de' paesi, come per il Concordato fatto frà Federico
III. Imperatore, e Nicola V. del quale habbiamo parlato
nel nostro primo discorso, e riferisce Rainaldo ad annum
1454. Della Boemia, e Moravia l'attesta Schisfordeg-
rus. Dell'Vngheria si legge somigliante costume, e l'
attesta Salredo. E nell'Italia non bisogna credere che
per tutto si ammettano forastieri, perchè nello stato
di Venezia, come racconta il D.r Feret loco citato, chi
non è Vassallo di quella Serenis.ma Repubblica non nè
hà nemeno un quattrino. Di Bologna e Ferrara
narra Barbatio, e Salredo, e Pietro Gregorio. Di
Firenza, e di Genova egli è manifesto per la continua
pratica della dataria, come pure d'altri domini che
sono sottoposti alla Chiesa Romana, e di Roma stessa.
Di Sicilia ne raggiona l'Abb.e Rocco Pirro, che per legge
del Rè Alfonso d'Aragona non si ammettono gli stranieri,
anche nello stato di Milano, di Modena, Mantova, e
Parma, e Repubblica di Lucca vi sono i concordati frà
la Corte di Roma, e gli detti stati degli quali parla il
D.r Feret loco citato. Ma ove tralasciamo lo stato di
Savoia, e del Piemonte con tutte le Provincie che li
appartengono à quella serenissima Casa ove affatto non
hanno che pretendere i forastieri, Carlo Feret loco citato.
anche appresso i Sardi per testimonianza del Consig.r
Fran.co Vico non si ammette à loro benefici alcuno che

Schisfordeg. tract. Vltim. q. 4. ad Anton. Fabrum q. bone memorie de Rotalib. prælat. Salged. Leg. polit. loco Sup.to n. 23.

Barbat. Cons. 23. n. 9. vol. 2. de leg. polit. l. 2. cap. 15. n. 25. Petr. Gregor. de benef. q. 37. n. 17.

Rocco Pirr. tom. 1. Sicilię sac. in Calef. Stan. ann. 1418.

Vico in Pragm. Sardinę lib. 19. n. 24.

nazionale non sia. ma vi è di più chi il crederebbe che anche la picciola Isola di Malta gode questo privilegio. Solo il Regno di Napoli vuole la Corte Romana che sia comune à tutti, e che venghi succhiato da Tante mignatte che non le lasciano sangue, e che tutto l'auere di quel Regno corra à colmare il Sacco dell'auarizia de stranieri.

Ora da questi fatti Istorici si vede chiaram.te che i Principi non solo come protettori de Canoni, e come mantenitore della disciplina Ecc.a anno escluso gli stranieri de Benefici ne loro stati, ma anche per fini politici, ed economici, e per il bene de Popoli à loro soggetti. perche quantunque la Collatione de benefici abbia alquanto di spirituale, non dimeno hà la sua parte di temporale che è quella assegnarsi più tosto ad vna persona che ad vn altra quando d'ugual merito siano; perciò può il Principe ordinare con sue leggi che solo a' Nazionali del paese si dispensino; non già a forastieri specialmente quando conosce, che né risulta maggior profitto al suo Regno, et a' suoi sudditi, et i dottori tutti di accordo riconoscono questa potestà nel Principe.

Dottori.

Canedus in quest. Can. q.e 18. Azeued. in l. 14. n. 20. & 46. tit. 3. lib. 5.e Recopil. Petras Ant.s Petra in tract. de potest. Princip. Cap: 6. n. 9. & Cor. in instit. moral. par. 2. lib. 6. cap. 4. q.e 23. et altri

Or dunque dà tutto ciò che abbiamo detto resta bastantem.te provato che l'editti emanati, et i privileggi concessi da S. M. C. C. à favore del Regno di Napoli sopra questo affare siano stati santam.te, e giustamente fatti si per riparare l'abusi, e gli scandali intorno alla disciplina Ecc.a, si per toglere l'inconvenienti, e pregiuditi introdotti in suo proprio detrimento, e de suoi leali sudditi.

Per dare però maggior preggio all'opera, e per assodare una così massiccia verità è conveniente che brevem.te rispondiamo à due difficoltà che possono farsi contro questo nostro breve discorso.

Primo che sia una impostura quello che noi avemo narrato cioè della rovina de' tempi, della mancanza de Ministri, del

afflittione de' poueri, e di tutto ciò che riguarda la disciplina Eccª andata per la mala via = secondo che l'Editti di S. M. CC di escludere i forastieri de benefici non sono grati, ne profittevoli a' Napolitani, perche gli precludono la strada non solo di tirarsi auanti nella Romana Corte, ma anche di acquistar benefici nell'altre diocesi d'Italia, quando che prima vi era società, ó per dir meglio, reciproca fra tutte le nationi Italiane di potere l'vna ottenere benefici nella Provincia dell'altra.

In quanto alla prima difficoltà Rispondo, che non é bisogno di molto affaticarsi per far tacere à chi si sia che auesse l'ardire di sostenere essere vna impostura ciò che da noi si é riferito intorno alli scandali, et abusi introdotti delli Beneficiati stranieri in quello che concerne la disciplina Eccª; perche oltre l'essere vn fatto notorio che hà per testimonio vn Regno intiero. Viene autenticato dà due sommi Pontefici, l'vno che gia gode frà Santi in Cielo la mercede delle sue fatiche, l'altro che ancora è quì frà noi al timone della Nave della Chiesa; voglio dire Innocenzo XII., e Clemente XI. Regnante, mentre nella Bolla Inscrutabili, che fù dal primo emanata, e dal secondo come Cardinale, e Legº di Breui scritta nell'anno 1694. che concerne l'esentione degli spogli delle Chiese Arciuescouali, e Vescouali del Regno di Napoli chiaramente si legge lo stato lacrimeuole nel quale si ritroua la disciplina Ecclesiastica in quel Regno. Hinc / dice la Sudetta Bolla / dum ad Regni Neapolis Metropolitanas, et alias Cathedrales Ecclesias, ut plurimum inopes, et exiguas, atpote inter se valde propinquas, ad magnum numerum Centum triginta quinque, comprehensis invicem unitis ascendentes, quot in pluribus, ac etiam majoribus Regnis, et dominijs non existunt, conuertimus nostræ considerationis initium, non sine graui animi mœrore perpendimus, pleraque earum Archi Episcopales, et Episcopales

nec non aliquorum Prefatum inferiorum, seu dignitatum
quasi Episcopalium juris dictionem, seu ordinariorum
jura habentium, mensas ob diœcesum angustias, incolæ
tum, et agricolarum deficientiam, terremotum frequen
tiam, aliasque temporum injurias, dignitatis splendori
necessarijs seu congruis carere redditibus, ipsosque respe
aliquarum mensarum huiusmodi vix ad annuam summ
Scutorum ducentorum vel aliam paulo minorem aspend
et propterea prefatas Metropolitanas, et alias Cathedrales
Ecclesias illa
quam Dei domus exposcerent, maestate, et eleganti struc
ture, nec non decenti suppellectile Sacra, necessarijsque
reparationibus indigere, ministrorum quoque Ecclesiastu
rum sufficientiam et idonetitatem ob huiusmodi, vel in
opiam, vel nox apalentiam desiderari, ipsaque opera in
ibi in dies decrescere, et alicubi defecisse. &

Nella di cui Bolla quel Santissimo Pontefice che l'emanò come bene inteso del bisogno delle chiese del Regno per esse Napolitano, si avvisa che per ragione della povertà delle Chiese, quelle patirano danni notabili, e negli arredi e negli edificii. oltre il peggioram.to che ne avevano i, tempi stessi viventi cioè i sacerdoti del sig.do, ne quali si avvisava, o Scemata, o affatto perduta la disciplina Ecc.a. Or se questo ci diceva delle chiese maggiori, che averebbe dovuto dire delle minori de beneficiati, se ne avesse fatto parola? tanto certamente ancora si speravale non fosse stato dalla morte prevenuto; poiche ho inteso dire da persone di Conto, e Prelati che gli stavano d'appresso, che per togliere tutti gli abusi, e sollevare le Chiese del Regno delle miserie nelle quali giacevano aveva determinato nella sua mente di fare una Bolla con determinare, che i Benefici si dessero a' paesani.

Venendo dunque à rispondere alla seconda difficoltà. che l'Editto di S. M. C. C di escludere gli stranieri de Benefici non sono

non sono grati, nè profittevoli á Napolitani, perche gli precludono la strada non solo di tirarsi auanti nella Romana Corte, ma anche di acquistar Beneficii nell'altre diocesi d'Italia, quando che prima vi era Società, ó per dir meglio reciprocanza frà tutte le Nationi Italiane di poter una ottenere beneficii nella Prouincia dell'altra? Dico che questa è una falsa assertiva, perche se l'Editti di S.M.C.C. fossero stati pregiudiziali, e non grati á Napolitani non l'auerebbero tanto sospirati, e procurati con tanta ardenza fino ad impegnarsi di seruire la M.S. in ogni cosa di suo gusto, e vantaggio (come anno fatto per la guerra di Sicilia) á grauarsi di nuove imposition à solo fine di esser fatte=nuti in questa loro giusta domanda, ad moiare Ambasciatori per ottenerne privileggio, et al presente operare per la loro parte con ogni sforzo, e diligenza, perche S.M. gli difenda dall'artificij della Romana Corte, che cerca il tutto con negotiati confondere. che gli precludono la strada di tirarsi auanti nella Romana Corte? quando ciò fossa vero nulla importarebbe al Commune del Regno, che pochi Preti, che vanno alla Corte Romana per meritare in quella abbiano da recare vn cosi gran pregiuditio a tutto vn Popolo d'vn Regno intiero. Senza che non so vedere la Cagione perche gli si precluda la strada di auanzarsi nella Romana Corte. Anzi credo tutto il Contrario, perche quando á soli Nationali si danno i beneficii, e dignità Ecc. di quel Regno; questi potranno più agiatamente vivere, e con più commodità attendere alli studi, e servire la Santa Fede, di quello che non faranno quando si distribuissero á' stranieri, siccome noi auemo considerato nel nostro secondo discorso. che poi con questi Editti si toglie la reciprocanza che vi era frà tutte le Nationi Italiane di potere una ottenere de beneficii nella Prouincia dell'altra, e cosi i Napolitani non né potranno più acquistare fuori del Regno? Si risponde che non é vero esservi frà le Nationi Italiane tal reciprocanza, perche veruno Principe, ó Republica amette i forastieri né suoi domini (siccome si é dimostrato di sopra). che però questa e stata una delle Cagioni più potenti

che hà mosso l'animo de Napolitani à procurare che si
escludessero gli stranieri. mentrè se i Venetiani, i Geno
vesi, i Fiorentini, i Lombardi, i Romani &c non patiscon
che altri vadano ad occuparegli i loro benefici, perche dun
i Napolitani anno da soffrire, che tutte quelle nationi s
dino nel Regno à Sacchiargli il Sangue delle vene, et à
escludergli di quelle vendite Ecc.e che sono loro per ogni ra
gione dovute?

Ne vale il dire che se bene sia cosa vera che nell'altre Pro
vincie d'Italia non si ammettano i Napolitani, in Roma
però, e nello Stato Ecclesiastico venghino ammessi. Quest
è anche falso, perchè io hò veduto e toccato con mani, che
alcun Napolitano viene provisto dal Papa in qualche be
ficio Ecc.o nella diocesi Romana, e nello stato Ecc.o / che ra
volte succede / bisogna che prima di pigliare il possesso d
dichiarato in Campidoglio Cittadino Romano, e che provi
almeno l'inquilinato per dieci anni. E pure quelle Co
pratica con soggetti che anno servito tutto il tempo della
loro vita il Papa, e la Corte Romana, e fanno colà co
stante residenza già annoverati col clero Romano e co
i Ministri di quella Corte. Or come dunque i Napolitan
anno di ammettere ogni genere di persona nel Loro
Regno senza Conoscergli, senza aver fatto verun servigio
nè al publico, nè al Rè, e che non anno mai in quel
Regno fatto soggiorno, e che non anno animo di soggior
narvi?

Potrei addurre altre ragioni, et altre risposte sù questo
particolare, ma le lascio come superflue, mentre da
tutto ciò che si è detto ogn'uno che non hà la mente
offuscata con fallacie, e sofismi potrà conoscere di
qual parte sia la verità

Discorso IV. et Vltimo

Nel quale si esamina se il Pontefice per la potestà piena, e Sourana, che dicono vehere nella materia Beneficiale, possa investire i benefici alli stranieri, et in particolare alli Chierici Romani col Colore che Servono la Chiesa Vniversale.

Contro tutto quello che ne' precedenti discorsi si è dimostrato, che i benefici sian d'investire á Nazionali, e che il Principe, è come protettore de Canoni, e per il publico bene de suoi Regni possa far leggi, e statuti intorno à questo affare insorge vn dubio sustitato da' Teologi, e Canonisti adulatori della Romana Corte, et è che il Papa per la potestà Sourana, e piena che hà sopra la Chiesa, et in conseguenza sopra i beni temporali di quella posti disporre de benefici come cosa propria. Onde non commette veruna ingiustizia con investirgli á forastieri, e massime quando questi sono Chierici della Corte Romana, quali servono la Chiesa Vniversale.

Dà si fatta opposizione non potremo svilupparci cosi facilmente se prima non mettemo in Chiaro, qual veramente sia questa pienezza di potestà che hà il Pontefice sopra la Chiesa. I Teologi vogliono che abbia origine dal primato che egli hà sopra di quella per diritto divino, che consiste in trè Cose. La prima in auer potestà sopra le Chiese particolari per il Mondo sparse, acciocche quelle vegga secondo il diritto divino, naturale, e Canonico. La seconda in auere autorità d'interpretare le leggi divine, le naturali, e Canoniche; e per Conseguente che possi dispensare á' Canoni nè casi, in cui dispenserebbe se fosse ragunato il Concilio. La terza, è far leggi, e Canoni, i quali poi dipendono dell'accettazione della Chiesa. Or lasciando da parte queste due vltime della prima solamente conviene à noi ragionare per quanto si appartiene á' beni temporali della chiesa, e vedere in che consista, e fin doue propriamente si estenda; peroche

non é ella vna potestà talmente interminata di cui n
si sappiano i, confini.

Seguendo dunque l'opinione di Coloro che sono amici dell
verità, e non dell' adulazione, diremo che la potestà d
Papa circa i beni Ecc.ci non consiste in altro, che essen
le Chiese particolari vinte tutte frà se con vnione spirit
in quanto fanno vna Chiesa Romana Cattolica annes
perciò vn membro principale à cui ne spetta la Cur
generale il quale é il Papa; non dimeno esso come S
premo Capo, e principal membro della Chiesa Universa
e sol generale dispensatore di tutti i beni Ecc.ci spiritu
e temporali. questa non é nostra spiegatione ma de
P. Giouanni di Parigi, e del Card.le Pietro Alliaco. ver
quia non solum quælibet Congregatio Ecclesiasticorum vi
rum est vna in spirituali vnitate; imo omnes ecclesi
ticæ Congregationes habent quandam generalem vni
tatem, in quantum sunt vna Ecclesia, habens connexi
onem ad vnum principale membrum; cui incumbit Ecclesiæ cura generalis, scilicet Dominum Papam,
ideo ipse tanquam supremum, et principale membrum
Vniversalis Ecclesiæ est generalis dispensator omnium
generaliter bonorum Ecclesiasticorum spiritualium, et
temporalium; non quidem quod sit dominus eorum, sed
sola communitas vniversalis Ecclesiæ est domina, et pro
terea illorum bonorum generaliter: et singulæ Communitates Ecclesiæ dominium habent in bonis sibi competentibus similiter. questa é la potestà piena che si può
dire che abbia il Papa quanto al gouerno de beni della
Chiesa vniversale; ne si ne vede fatta alcuna menzion
prima de tempi di Celestino III., Il quale non ancor
essendo finite le Contese frà l'Arciuescouo, e Capitol
Eboracense intorno alla Collatione del Decanato, non
nó per decano quello stesso che aueua eletto il Capitol
Fretus sua potestate de cuius amplitudine dubitare fa
non est decanatum contulit. . . Parole non prima u

Joann. Paris. de potes. regia et Papali cap: 6.
Card.is Alliac. de Eccles. et Cardinal. author. lib. vnic. in 2. part.

Thom. de
2. lib. 1

Matth.
1205. N
tom. 4.
cap: 7. a

Thom: p
cap: 47

Rainal
1460.

Thomas.
44. n. 4

Thom. de Benef. tom. 2. lib. 1. cap. 43. n. 6.

tesi per lo spatio di 12. secoli, onde il dottissimo Tom= masino nota breuem.te per mira sunt ea verba: nec illud minus mirum, quod nemo tum obstrepuerit. ma non così furono detti, che tosto non si vedessero usati d'altri Pontefici in simiglianti casi, et Innocenzo III. l'usò nella Contesa dell'Arcivescouo Cantuariense di cui auemo narrato nel nostro primo discorso. Sciatis nos plenàriam habere in Ecclesia Cantuariensi potes= tatem; Così anche in altre opportunità spesso sene auualse sicome narra il Tommasino, e per tralasciare d'altri Pontefici che né fecero menzione come furono Clemente IV. V., e VI., ui fù Eugenio IV. il quale scri= vendo ad Alfonzo Rè di Portogallo intorno alla prouista d'vn Vescouato del suo regno disse. Jura tribuunt Sedi Apostolicæ, et Petri Successoribus liberam Ecclesiarum om= nium dispositionem, ad quarum regimen eligit, et pre= ficit, secundum Ecclesiarum utilitatem.

Matth. Parisien ad ann. 1205. Natalis ab Alex. tom. 7. Histor. Eccles. cap: 7. art. 2. Cl. 13.

Thom: part. 2. lib. 1. cap: 47. n. 1.

Rainald ad ann. 1460. n. 3.

Di questa potestà però dopo il dodecimo secolo che ne spiegarono l'uso fine seruirono i Romani Pontefici con moderatezza, e parcità introdotta per vso d'una miglior disciplina, sicome noi auemo considerato altroue, perloche i Popoli la comportauano, et ogni Uomo da bene volen= tieri la tolleraua, et esaltaua attribuendola à zelo, sti= mando conueniente che vi fosse nella Chiesa vna suprema potestà la quale si adoperasse in edificazione di quella. conueniebat omnibus orthodoxis, dice il Tommasino, de primatu Sedis Apostolicæ diuinitus institutæ et de fine, et scopo exercendæ huius summæ potestatis, ad re= ligionis incrementa, et edificationem Ecclesiæ. de his inter Pontifices, inter fideles omnes certo constabat. ma quando poi si mutò il sembiante delle Cose con essersi al= terato l'uso di quella uedendosi procedere ingordam.te de benefici le turbe de' Nipoti, de Congiunti, e degli acconti stranieri. quando si presero à dare più benefici

Thomas. ibidem cap: 44. n. 4., e seq.

ad vna sola persona, ad introdurre le Commende, le Aspettative, le rassegne, & à dare i Vescouati, e le Badie à stranieri: in somma quando cominciarono ad abusarsi di tal potestà; all'ora si che richiamaronsi i Popoli; e nacquero alt.me querele, delle quali nè nacquero le dissentioni, i dissapori, le diuerse opinioni, e le guerre. Sed inde

Thom: loco cit. N. 9. scatebant. Seguita à dire il citato Tommasino, tot concertationes, quot non omnibus conuenirent, quid ad Ecclesiæ ædificationem conducibile, quid amplum, quid necessarium esset. Hinc dissentiones, et opinionum dissidia, et ex opinionum dissidijs pugnæ, tum vel maximè cum ingenijs illaudatis affectus terreni, et cupiditatum prestigiæ.

Quindi per sostenere questo abuso di potestà s'introdusse appresso alcuni Canonisti, e Teologi vna nuova opinione, o per meglio dire, vn nuovo linguaggio di adulazione chiamando il Papa non più dispensatore, et amministratore de' beni della Chiesa, ma assolutamte. Padrone, e dispositore à suo talento, e gli cortegiani della Romana Corte, e gli Uomini ignoranti, e volgari, anno appresso di loro come per proverbio, che. Papa est dominus beneficiorum omnium.

Ma tale opinione benche l'auessero eglino con tutto vigore procurata di promouere, non si vede che abbia auuto seguela alcuna, come contraria manifestamte. alla Scrittura, alli Concili, et alli Padri, tanto che ebbe à dire

Sotto lib. 3. de just. et jur. q.e 6. art. 2. ad 5. Domenico Sotto. nullas est vspas argumento vbi Apostolica tuba canit. quis inquit, putas est fidelis dispensator et prudens? neque vero sacri canones transversum vnguem ab hoc Euangelio discrepant, quia neque discrepare possunt. ma è ancora abbominevole come sorgente d'infiniti inconvenienti, quale la dichiararono quei Cardinali, e Prelati che formarono à Paolo III. vna consulta degli abbusi, ch'erano dà emendare nella

Natal. ab Alex. tom. 8. histor. Ecclesiast. Cap: 1. art: 16. Chiesa come riferiscono molti Scrittori che vengono riportati dà Natale d'Alesd.. et quoniam Sanctitas tua

Spiritus Dei erudita / qui ut inquit Augustinus loquitur
in Cordibus nullo verborum strepitu / probè noveras princi=
pium horum malorum inde fuisse, quod non nulli Pontifices
tui prędecessores, prurientes auribus, ut inquit Apostolus
Paulus coacervaverant sibi magistros ad desideria sua,
non ut ab eis discerent, quid facere deberent, sed, ut
eorum studio, et calliditate inveniretur ratio, qua liceret
id, quod liberet: inde effectum est / pręter quam quod
Principatum omnem sequitur adulatio, ut umbra corpus,
difficillimusque semper fuit aditus veritatis ad aures
Principum / quod confestim prodirent Doctores, qui do=
cerent Pontificem esse dominum beneficiorum omnium;
ac ideo cum dominus jure vendat id quod suum est, ne=
cessario sequi in Pontificem non posse cadere simoniam.
Ita quod voluntas Pontificis, qualiscunque ea fuerit,
sit regola, qua eius operationes, et actiones dirigantur:
ex quo procul dubio effici, ut quid quid libeat, id etiam
liceat. ex hoc fonte, sanite Pater, tanquam ex equo Tro=
iano irrupere in Ecclesia Dei tot abusus, et tam gravissimi
morbi, quibus nunc conspicimus eam ad desperationem
fere salutis laborasse, et manasse harum rerum famam
ad infideles usque / credat sanctitas vestra scientibus /
qui ob hanc precipue causam Christianam religionem
deridens, adeo ut per nos inquinatur nomen Christi
blasphematur inter gentes. è poi notando l'abuso che
si commetteva nell'investire i, benefici in grazia di
queste opinioni. videat sanctitas tua quo processit
assentatoria illa doctrina, qua tamen effectum est, ut
id liceat, quod libet. anni nel Concilio di Trento in una
Congregatione in cui ragionavasi de danni, et inconve=
nienti che recava alla Chiesa il non darsi i, benefici
per concorso ci fu' chi ebbe ardire di sostenere che il Papa
era Padrone, e non dispensatore de benefici; onde tutti i
Padri giudicarono esser questa una scioccia, e fallace

Narra questo fatto Dom.o Pimentel Vescovo di Cordoua, e D. Gio. Chamezero inviato da Filippo IV. Re della Spagna ad Vrbano VIII. in un Mte presentato al Dr. Bonifacio

opinione, e l'Arciuescouo di Braga Bartolomeo de martiri uno de' Padri uomo per dottrina, e santità celebre mosso dal Zelo dell'onor di Dio, e della Chiesa non potendosi contenere prorupe in questi detti. Chi potrà sentire senza gran dissonore, et orrore questa pestilenzial parola, e non manca à chi gli risuona in bocca, che il Papa è Signore, e non dispensatore de benefici. Propositione sì pregiudiziale all'anime, come in se stessa falsissima, e che auanti della Chiesa di Dio si protestaua, che se non vi si poneua rimedio lascierebbe la sua Chiesa, e sene tornarebbe alla sua Cella, per non vedere con suoi occhi, come diceua Agar per Ismaele, morire il bambino di pura sete. et essendo rimesso il Caso da sua santità, perche lo studiasse, e vo= tasse in Congregatione di Cardinali, giudicarono propositione abominevole quella, che diceua, che il Papa sia Padrone, e non dispensatore de benefici. Propositione in vero ritrouata da' maestri mentitori per adulare i Sommi Pontefici, et acquistarsine grado, e benevolenza, e per loro fini, et interessi particolari.

Tanto che è celebre, e memorabile quello che narra quel grand'Vomo di martiri Nauarro di questi adulatori della Romana Corte Così Teologi, come Canonisti intorno all'affare di dare più benefici, che auenagli desse il glorioso S. Pio V. auer questi troppo strabocheuolmente dilatata la potestà del Papa per tanto douersi quella restringere secondo i termini del Conuenevole. quę omnia, quia parum perpensa fuerant à multis Neotericis Iurisconsultis, contraria opinio Egri nostra ætate nimium valere, alijs docentibus illam, ut sibi, et alijs ambientibus habere multa beneficia placeret, alijs acceptantibus illam tanquam suę ambitioni, et auaritię commendantem; adeo quidem ut duo viri doctissimi egregię virtutes alioqui præditi, alter Theologus, alter Canonista, quorum nominis causa honoris tacco, publicè docuerunt eam, dicentes le

Nauar. de spolijs. Cleric. §. 3. n. 7.

D. Thom. art. 1. a

accepturos libenter omnia beneficia regni, si ea Papa eis conferret. quod forte, vel alia similia fuerunt in causa, quod felicis recordationis Pius V. mihi semel dixit. Juris Consultos solitos esse plus satis potestatis tribuere Papæ: cui humiliter respondi, non omnes id facere; imo aliquos minium detrahere: sed media, eademque recta via iura naturalia, et divina cum humanis conciliando, esse incedendum, quod omnibus piis utriusque professoribus persuasum sit, quod maxime apud, nè dum sola jura humana cum deductis ex eis heterogeneis divina ignorantibus magnificant, multa contra naturalia, et divina respondent.

Or dunque da tutto ciò si vede che quando si dice che il Papa hà potestà compita, piena, arbitraria sopra i beneficij; si deue questo intendere secondo il senso che i buoni Teologi di maggior senno, e coscienza assegnano intorno à ciò al Pontefice come Capo della Chiesa, che veramente non altro hà in suo potestà più di quella d'essere amministratore leale, e Supremo delle robbe d'essa; e benche molti nè potrebbe recare, basterà non dimeno recar solamente quelli che sono partegiani dell'authorità del Papa, e grati alla Romana Corte, ponendo in primo luogo S. Tommaso, et il Cardinal Gaetano. de quali il primo ragionando del Papa scrisse. quamvis enim res Ecclesiæ sint eius ut principalis dispensatoris, non tamen sunt eius ut domini, et possessoris. Il secondo dice sponendo la detta Dottrina di S. Tommaso. Nota quod cum potestas Papæ, quo ad res temporales ecclesiæ, non sit potestas domini sed dispensatoris; consequens est ut plenitudo potestatis Papalis circa bona Ecclesiæ temporalia non excedat limites potestatis dispensativæ &c et appresso. ex eodem quoque fundamento, scilicet quod Papa non est dominus, sed dispensator, sequitur, quod de plenitudine potestatis non possit ad libitum dare bona Ecclesiæ cui voluerit, aut consanguineis: &c sed teneatur fideliter dispensare, ut recta

D. Thom. 2.2. q. 100. art. 1. ad 7. Cæs. ibi.

ratio faadet, iuxta illud: hic iam quæritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur, et rursus. Fidelis servus et prudens quem constituit dominus super familiam suam ut det illis in tempore tritici mensuram, et non ad libitum quantum voluit. Diamo dunque al Pontefice quanto titoli sa dargli, ó la verità, ó l'adulazione, di Supremo d'universale, di grande, di Sig.re, di libero dispensatore; non dimeno tutti questi titoli debbono auere i suoi confini preforitegli dal Conveneuole, e dalla legge di Dio, e degli Uomini, come dice S. Paolo, il quale distribuiva il Patrimonio che egli aueua con riguardare sempre à Dio, et agli Uomini, cioé à dire mirando sempre, e facendo non ciò, ch'é più utile à se: ma ciò ch'é più conveniente secondo i pesi, e le misure che pongono i Canoni, e detta la legge di natura, e di Dio. Anzi la facoltà del Papa in amministrare i beni della Chiesa non la considera solamte S. Bernardo come compresa frà termini del lecito: ma più strettamte ancora fra vincoli dell'oneste, e di ciò che é conveniente, e deue farsi. putas tibi non licere / et si alias forsasse non liceat / quid quid male fueris coloratum . . . Spiritualis homo ille qui omnia dijudicat, ut ipse à nemine judicatur, omne opus suum trina quadam Consideratione præveniat. Primo quidem an liceat, deinde an deceat, postremò an expediat. Nam et si constet in Christiana utique Philosophia, non decere nisi quod licet; non expedire nisi quod deces, et licet: non continuò tamen omne, quod licet decere, aut expedire consequens erit. Age, aptemus si possumus, tria ipsa operi huic. Aut quomodo non indicens tibi voluntate pro lege uti; et quia non est ad quem appelleris; potes tamen exercere negligere rationem.

Ioan. Ba
Regia Ec

S. Bernard. lib. 3. de Consider. ad Eugen. Cap: 4.

Card. Ale
et Cardin
oper. n.

P. Dan
tex. Pon
dulg.
n. 2.

E se si vuol sapere la ragione per la quale i Teologi considerano in tanti stretti Cancelli l'autorità del Papa, é quella pronta perche ci hà insegnato S. Paolo, che ogni

2. ad Corin. 13.

potestà data dà Dio deue adoperarsi in edificazione non già
in distruggim.to della Chiesa che però dice Gioanni di Parigi.
Joan. Paris. de potest. regia et Papali Cap. 6. quod Papa non potest ad libitum detrahere, seu distrahere bona Ecclesiarum: ita quod, quid quid ordinat de ipsis teneat. Hoc enim verum esset, si esset dominus: sed cum sit dispensator bonorum Communitatis, in quo requiritur bona fides, non habet collativam potestatem super ipsis bonis, nisi ad necessitatem, vel utilitatem Ecclesiæ Communis. Unde Apostolus 2. ad Corint 13. agam secundum potestatem quam Dominus dedit mihi in ædificationem, et non in destructionem. Propter quod si aliter pro libito distribuat Papa, et non bona fide, de jure non tenet: et solum tenetur ad pœnitentiam de peccato / quasi propter abusum rei non jus / quia infideliter agit / Sed etiam ad restitutionem, si aliunde de patrimonio proprio habet, vel aliquid acquirat; cum sit rei non jus defraudator. Con simili parole difende lo stesso sentim.to il Card.le Pietro Alliaco concludendo ambedue detti Teologi che siccome si potrebbe degorre vn'Ab.te, ò vn Vescovo se dissipasse, ò mal menasse le robbe della chiesa; così anche il Pontefice med.mo se ammonito pur perssistesse à ciò fare.

Card. Alliac. de Eccles. et Cardin. in 2. part. oper. n. 77.

Ne bisogna credere che questi siano sentim.ti solam.te della scuola di Francia, ò de Dottori più antichi, ma egli sono ancora de' Teologi moderni, e della scuola de Gesuiti che vengono annoverati frà gli scrittori della Pontificia potestà. tale è il P. Battista Fragosio Gesuita, il quale difende più al particolare dicendo. Nec refert si dicas Prælatos habere liberam administrationem, et dispositionem in fructibus, et redditibus Ecclesiæ; ideo dicendum illos posse donare, vel pro libito disponere, quia Abbas in cap: cum esses Colum. 13. Jab. n. 29. vers. 5. primi = paliter quæro extr. de testam. respondit. Prælatos habentes administrationem debere disponere ad eum usum,

P. Bat.a Fragos de potest. Pontef. quo ad indulg. Diff.e 9. §. 1. n. 2.

secundum quem res fuerant institutæ. idem dic de summo Pontifice; nam licet in rebus Ecclesiarum liberam habeat potestatem, Cap: cuncta per modum 9. q.ª 3. prima Clementina Pastoralis in fine de re iudic., Roman. Cons. 298. n. 2. Paulus de Castro Consil. 414. post principium, e 436. n. 14. et 15. lib. 1. Socin. Senior Cons. 164. n. 14. lib. 2. Felin in Cap: quæ Ecclesiar. n. 6. de constitutionibus. non potest tamen pro libito de illis aliquid facere. Turrecremat. 2. lib. Summæ Cap: 113. propos. 6., Molina de justit. et jur. 2. disputat. 29. vers. Secunda conclusio. Ratio quia quamvis sit Caput Ecclesiæ universalis, et dispensator bonorum omnium non solum Ecclesiæ Romanæ, sed etiam quatenus est Caput omnium, non est tamen eorum bonorum Dominus, Molina supra, Lessius lib. 2. Cap. 4. dubit.º 7. ubi in specie censet non esse Pontificem dominum bonorum Ecclesiasticorum sed administratorem; proinde leges fidelis dispensatoris debet servare, et ex consequenti, sine causa non posse ad alios usus, et ad alias diœcesis transferre, nec donare; quod si contrarium faciat, talis dispensatio revocatur cap: si quis de servis 12. q.ª 2., et ibidem Cap. moremur, et Cap: Diaconi. Navar. §. 3. ve

Or posto tutto ciò é da vedere se il Pontefice provedendo i beneficii á forastieri faccia cosa giusta, e ragionevole, e conveniente ó nò? Le cose dette fin'ora non altro ci costringono à dire se non che commette ingiustitia manifesta, per che le robbe delle chiese particolari sono state date ó lasciate dá fedeli; acciochè la signoria, e la tenuta di quelle fosse appresso quelle chiese alle quali furono lasciate, perche potessero usarle, per sostenere i Ministri, per sovvenire i poveri, per mantenere il culto diuino, e per altri piú usi. adunque l'amministrarne di tali beni propriamente spetta al Vescovo, come il dice Giouanni Parigino in poche parole. Cum ergo fundatores Ecclesiarum intenderunt dominium, et proprietatem bonorum, quæ dabant transferre primó, et directé in Communitatem Collegij scilicet talis Ecclesiæ ad usum Deo servientium, et

Joan. Parisien. loco supra cit.º

non in dominum Papam; manifestum est, quod Communitas ipsa habet immediatum, et verum dominium in bonis ipsius, et non Papa, vel Prælatus aliquis inferior. E auuenga che spetti al Papa l'inuigilare sù di quelli, ó perche non si amministrassero bene da' Vescoui, ó per altra giustissima cagione; non dimeno allora il Papa hà di amministrare le robbe delle particolar chiese, come s'egli fosse il Vescouo di quelle; non dandogli la preminenza di Supremo maggioranza di diritto: ma solo soprainsendenza a' diritti particolari; come in fatti li spiega dot= tam.te Nauarro dicendo essere vn furto, e contro la legge naturale, e diuina, se il Pontefice li togliesse l'amministratione di quelle robbe; le quali sono date alla particolar chiesa; parche ciò egli facesse senza vedata cagione. Constat Ecclesiam particularem, cui est applicata iustè res aliqua per Papam, vel alium Prælatum indotem, vel datis augumentum, ad sui sustentationem necessariam, vel decorem, habere usum fructum, usum vel administrationem ejus in suam vtilitatem; licet verum dominium quod penes Christum est non habeat, Ergo auferre illa ei, et conferre alteri etiam Ecclesiæ sine justa causa, est contrà præfatam legem naturalem et diuinam decologi. Onde sicome non può vn Vesc.o distribuire i beni della chiesa agli stranieri; perche sarebbe fare contro l'aperta ragione che à quelli amo i Cittadini: Così parim.te non può il Papa in pregiudizio di coloro prouederne i forastieri: Or quanto più ciò hà luogo quando con legge, ó ordini del Principe si viene a dare simile auuiso al Pontefice; perciochè colui determina per il bisogno, et vtile de' suoi Vassalli, e suo proprio, e per riparare la disciplina Ecclesiastica affatto perduta.

Navar. de spol. cler. §. 3. vers. deinde facit

Ma lasciando tutto ciò da parte; diamci vn poco li sostenitori di questa pienezza di potestà, e quella introdotta ad edificatione della chiesa ó pure à destruttione. Confessi che la volontà de' fondatori non si adempiscono, i quali non per altro anno lasciato i loro beni alle chiese se non acciochè

il diuino Culto quiui si mantenesse, e propagasse. Con
far che i poueri del paese rimarghino nudi, e famelici
senza che vi sia chi l'assolti, quando si vedono tolto ciò
che è loro douuto; con fare che manchino i Ministri del
Culto diuino, ó non si facci con quel fervore, e Zelo che si
farebbe quando i beneficii fossero in mano di paesani. Con
fare che le chiese vadino in euidente rouina. e per fi=
nirla in vna parola con fare che in vn tratto cessi la disci=
plina che la Chiesa hà per molti Secoli sperimentata utile
e profittevole. Tutto ciò siegue di prouedere i Beneficii agli
stranieri come à bastanza si è dimostrato di sopra. Come
dunque si potrà sostenere la pienezza della potestà in tal
caso, oue manca la giustizia, non che la ragionevolezza,
e l'onestà?

Ma quello che reca più orrore, e meraviglia, e che merita
esser compianto con lacrime di Sangue d'ogni buon Cristiano
si è, che sapendo la Corte di Roma tutti questi abusi, Scan=
dali, et inconvenienti che hin'ora noi con ogni modestia
aveme narrato; fondata su questa pienezza di potestà
per mantenersi in questo abuso d'investire i Beneficii a
forastieri, già sono quasi quattordeci anni che non pro
cede verun beneficio in quel Regno restando le Chiese
senza pastori, e senza chi le serva, eligendosi il Nunzio
esistente colà le rendite, che senza spendere vn sol qua=
trino in servigio di Dio, et in aiuto de poueri le manda
à Roma giustamente come se il prezzo de peccati de fedeli
il patrimonio de' poueri, e gli depositi di pietà, che
sono i Beneficii, fosse la rendita del Ducato di Ferrara
ó d'Vrbino; anzi per sostenere questa ingiustizia non
si sono vergognati i Ministri di quella Corte mandare
il Nipote del Papa in Vienna con essersi sparsa voce
per tutto il Mondo che vi sia andato à trattare negozi
di premura per la Santa Sede Apostolica, come se forsi
l'avessero inviato à convertire l'Eretici dell'Vng=
heria, ó della Sassonia.

Li parteggiani però della Corte Romana contro tutto ciò che

Rainald
1393. n

Rainal
1429.

abbiamo detto fin ora intorno alla potestà del Papa, adducono vna sola ragione, cioè che il Pontefice non faccia ingiustitia, et in conseguenza possi servirsi di questa sua potestà d'in = vestire i Benefici alli stranieri quando questi stranieri fossero chierici della chiesa Romana per ragione che servono la Chiesa vniversale.

Questa è stata vna ragione che ne' tempi andati sine sono serviti i Pontefici, e la Corte Romana per potere mascherare questo abuso di potestà, et il primo che la mette in campagna fù Clemente IV. nella Contesa ch'ebbe con Odoardo III. Rè d'Inghilterra, perche questo non voleua ammettere à godere de Benefici del suo Regno i forastieri, et in particolare i Car = dinali della Chiesa Romana. Onde il Pontefice gli scrisse che non douesse dispiacergli che alcuni Benefici dell'Inghilterra s'impiegassero à Cardinali Romani, perche era giusto, che concorressero tutti i Reami Christiani à mantenere in Roma i Cardinali; sicome ben tutti gli altri Regni ui Con = correuano salue solo l'Inghilterra che ui discordaua.

Rainald. ad ann. 1343. n. 90. 91. e 92.

Certum est autem quod non solum in Regno, et in terris suis; imo quasi in omnibus Regnis, et partibus, tam propinquis, quam remotis, ubi Catholicæ fidei viget cultus, alijs novis Cardinalibus Consimilem gratiam fecimus, in quibus rebellionem aliquam nullatenus audivimus. Della quale Ragione si servì anche Martino V. nell'anno 1429. scrivendo al Rè Ladislao di Polonia, il quale aueua fatto bando che de Benefici del suo Reame non partecipassero gli stranieri ancorche fossero Cardinali della Corte Romana. Ragione in vero la quale à prima vista sembra coperta dal mantello della verità. ma quando poi si prende à guardare fis = sam.te da chi hà l'occhi purgati dell'inganni, e pre = stigi del nostro Secolo, non è altro che vna pura men = zogna. Imperoche non è ella la Corte Romana di prima? anzi di Vantaggio / seguendo l'opinione di

Rainald. ad ann. 1429. n. 13.

quei Scrittori che sostengono la Monarchia Pontificia / quella
di prima aueua innumerabili Provincie sotto il suo domi
nio, le quali hoggi ó sono occupati dá Barbari, e Turchi,
ó sono alienati della vera credenza. or come dunque all
ora potè stabilire per tredici secoli senza esser sourorta dalle
altre chiese particolari, et or non può stare senza quella
ma riserbandomi tal riflessione á miglior uopo. noi qui
al presente ammetter vogliamo la ragion di Clemente
contro l'Inghilterra, e concedere ancora che gia stata
quella pur vera allora. Certo si é però che nulla proua
al presente contro de Napolitani; anzi di vantaggio
sembra che sia á loro fauore. perciochè Clem.te diceua,
che i Reami tutti del Cristianesimo contribuiuano a
concedere i loro benefici per mantenim.to delli Card.li
Romani; e che l'Inghilterra sola era quella che disfor=
daua. E noi diciemo; ove tutto il mondo Cattolico é
ora libero di tal contribatione / come abbiamo veduto nel
nostro precedente discorso / perche solo il Regno di Napoli
ha d'esser solo á mantenere i, lussi, et i fasti de
Cardinali, e de Prelati della Romana Corte. come và
cio? Se l'argomento di Clemente recauasi per conclu=
dere, che perció l'Inghilterra douesse concorrere con la
sua parte ancora al mantenim.to de Card.li in Roma
perche tutti l'altri Reami il faceuano; certam.te ora
al contrario non deuono i Napolitani mantenere
coloro quando niun altro Reame ora il fá: siccome le
all'ora niun Reame auesse contribuito mala proua ai
auerebbe fatto Clemente á fare contribuire l'Inghilterra
solam.te, la quale auerebbe douuto godere anch'ella della
franchigia di tutti l'altri paesi. E se i Cardinali ora
seruono la chiesa Vniuersale; egli é douere, che douendo
esser mantenuti in Roma abbia loro dá Contribuire la
chiesa tutta, e non la chiesa sola del Regno di Napoli. ne é

giusto che quella debbia non solo portare il giogo suo: ma quello ancora dell'altre Chiese; le quali or lo ti anno affatto scaricato, essendo ben sommo dovere che il peso tia eguale, e se l'utilità, e servigio che si presta della chiesa Romana all'altre chiese é altresi eguale: e doveranno ben tutti contribuire, e dentro l'Italia, e fuori d'Italia, ma non in questa maniera di dare i beneficii, che sono il prezzo de peccati de fedeli, et il patrimonio de poveri, e che sono stati istituiti per mantenere il culto divino: ma sommi-nistrandosi da ciascuna chiesa di Francia appunto à questa risposta fattagli da' Cardinali nel Concilio di Costanza. Est mirum literatos Italia pro fundamento allegare, quod et Exteros sufferre non intendunt: quia quandocunque esseris subueniendum, contribuendum esset equaliter per nationes, et Provincias. Senza che si potrebbe usare in altro modo altresi conveniente, che ogni chiesa contribuisse per la qualità de Negozi che spedisce in Roma; facendosi una tassa più Universale, e vantaggiosa; acciocche in quella si potessero alimentare i Ministri del Papa.

† secondo il proprio avere: com'in effetto replicò la Chiesa

risposta della chiesa di Francia n. 29.

Tutto ciò sia detto riconoscendo l'oppositione con quella amplezza che vien fatta: ma facciamoci di grazia un poco più da vicino ad esaminarla senza passione, che troveremo, che quantunque si dovessero a' Cardinali gli stipendi dalle Provincie, pare non dimeno dovessero essere temperati secondo le fatiche che per quelle fanno, e non già per l'altre brighe che si prendono, e secondo la moderatezza del loro stato vmile, e modesto, non già secondo il fasto della Corte, che l'hà inalzati fino à paragonarli a' gran Principi; et ancora secondo quei pochi che seruono alla chiesa Universale, non già secondo la copia dell'officiali che servono alla Corte Romana.

E per parlare in primo luogo delle fatiche che essi fanno é certo che debbono esser riconosciuti per quelle, che necessariam[ente] ó per viltá delle Provincie sono loro portate, ma non per quelle nelle quali s'inframetono senza utilitá delle Provincie, anzi con pessitivo danno di quelle. imperoche si affollano di tanti affari, delli quali potrebbero far di meno, et essendo quella vna Corte Suprema non douerebbe riconoscere se non quelle cause degne di se, e l'altre tutte douerebbe rimettere al giudizio de' Vescovi, e de Metropolitani, e Primati delli Regni, i quali assai meglio potrebbero giudicare ritrouandosi da presso, che non si fà in Roma, oue da lungi si rimirano tutte le piaghe che si prendono à curare, che però S. Bernardo si querela acremente contra tali abusi scrivendo ad Eugenio III. Papa, e scrivendo ad Innocenzo II. Cosi dice. Vox vna omnium, qui fideli apud nos cura populi presunt, justitiam in ecclesia degenere, annullari Ecclesiæ claues, Episcopalem omnem vilescere authoritatem, dum nemo Episcoporum in promptu habeat ulcisci injurias Dei, nulli liceat illicita ququis né in propria quidam Parochia, castigare. Causam referunt ad vos, Curiamque Romanam. Recté gesta abipsis, ut aiunt, destruitis, justé destructa statuitis. Quique flagitiosi, et contentiosi de Populo, siue de clero, aut etiam ex Monasterijs pulsati currant ad vos redeuntes jactant, et gestiant se obtinuisse tutores, quos magis ultores sensisse debuerant . . Amici confunduntur, fideles insultantur, Episcopi ubique in opprobrium veniunt, et contemptum, quorum dum recta judicia contemnuntur, vestræ quoque plurimum derogatur Authoritati. ipsi sunt enim qui honorem vestrum zelant, qui vestra pro pace, et exaltatione laborant fideliter quidem: sed vereor, ne inefficaciter. quid vobis vires minuitis. quid

D. Bernard. Lib. 3. de consid. Cap: 2., et epis. 178. ad Innocen. II.

epist. 8
11

D. Bern
Euang.

Navarr.
Eccles. q
47. n.

D. Anto
lib. 2.

robur vestrum deprimitis ?, e di potrebbero à ciò ancora
Epist. 82. ad Honor. II. aggiungere i, lamenti d'Delberto Arcivescouo di Torone fatti ad onorio II. ma che giona quando é ben conosciuto, che per tali fatiche nulla deuesi alla Corte Romana, essendosi quella volontariamte. franessa senza bisogno a cotante brighe, onde più ritornano in danno, che in vtilé del mondo Cristiano.
Ma concediamogli pure che per quelle fatiche che i suoi Ministri fanno, ó à torto, ó à diritto siano degni di riconoscenza, il guiderdone non dimeno deue essere secondo la moderanza della vita Euangelica, e non secondo il fasto Profano, e perció ogni mediana souuenzione egli basterebbe per mantenere vna vita mediocre, doue non sono bastanti tutti i Tesori del mondo, per le pompe secolaresche; alle quali de costoro sono seguaci del Vangelo anno apertamte. renunziato.
D. Bernard. in Homil. Euang. Matth. Cap: 19. Cosi S. Bernardo dichiaró quel luogo del Vangelo. Ecce nos reliquimus omnia. dice. Vivat de Altario, vt iuxta eiusdem Apostolum alimenta, et quibus tegatur habens, his contentus sit. De Altario inquit, vivat, non superbiet, non luxurietur, denique non ditetur, non sibi de bonis Ecclesiæ ampla platea fabricet, mutans quadrata rotundis, nec locales inde Congreget, aut Superfluitione dispergat, non extollat de facultatibus Ecclesiæ Consanguineos suos, aut Neptes nuptui tradat. é perció ancora il glorioso S. Pio V., il quale volendo maritare vna sua Nipote, non le volle dare fuor solamte. che mille, e cinque cento
Navarr. de vsdit. Eccles. p.e 1. monitu 47. n. 5. Scudi. et magno rogatu / riferisce Martin Navarro / addidit alios quingentos exemplo raro, et mirando tanquam Sanctissimo Papa digno. é per tralasciare
D. Antonin. Hist. lib. 2. quello che dice S. Antonino Arcivescouo di Firenze sopra questo particolare di Pio II. nella sua storia, é ciò che altri autori anno scritto di molti altri Pontefici, Card.li, e Vescoui, basterà per ora che noi proponiamo come modello delle spese, che modestamte. debbonsi fare da chi hà l'amministratione de' beni che sono patrimonio de poueri, e prezzo de peccati Marcello II. che si viene Commendato da Monsignor Lodo.i Da prima egli

reseco molte pensioni, che faceuano i Papi à persone in=
utili. Si propose di Correggere la più parte degli uffiziali
del Palagio, e di ritenere solamte coloro, i quali aueuan
la pieta, e virtù, e coloro che gli erano assolutamte necessari. egli non volle punto, che li si seruisse in Vassellam
d'oro; et à gran pena soffrì, che gli si mettesse qualche
piatto di argento su la taaola. La Camera staua molto
indebitata, et egli fé fondare tutta l'argenteria soverchia
affine di farne moneta per pagare i Creditori. egli volle
toglere tutte le guardie; e diceua che la Croce deue essere
la guardia del Vicario di Christo; e che egli voleua più
tosto esser veciso da malnagi, che guardarsi come i Prin
cipi del secolo, per le genti di guerra. egli sospiraua
incessantemte dietro alla Riforma della Chiesa, et eraSi
disposto di rimetterla, nella sua antica purità per la
disciplina. egli si trouaua à sedere nella Cattedra non
punto d'vn Principe, ma d'vn Pescatore. si credeua più
obligato di seguire gli esempi della sua Vmiltà, che quei
de suoi Predecessori; i quali aueuano più tosto voluto
fargli soprani, che i Beni. egli si ricordaua più tosto
chi era auanti la sua Promozione al Papato, quan=
tunque egli nascesse di nobil Parenti, che d'essere all'
ora Papa.

Con questa proportione si hà da intendere degli altri Prelati
di minor sfera i quali ad Esempio di Cristo debbonsi
reggere nelle spese auerdo nella mente fisso, che se non
vogliono farle secondo la pouerta Euangelica, le fac=
ciano almeno secondo le souuenzioni che onestamente
possono raccogliere.

Rispondono però su questo particolare i Teologi Cortegiani,
che lo splendore della Chiesa richiede, e la gran dignità
nella quale sono Collocati, che facciansi delle spese, e
nel treno, e nelli arredi, e nelle vesti, e nelle mense
trascendenti allo stato Vmile di Ministri di Gesu Cristo;
perche le vogliono serbare la simplicità Euangelica; il

Fio: Bat
Aumo. de

Psalm.

Popolo che non si appaga ordinariamᵗᵉ che del solo splendore esteriore, auerà meno rispetto, e veneratione al loro Eminentissimo grado, onde la Chiesa medesima caderà in disprezio.

A questa opposizione fabbricata nella fucina dell'ambitione risponde saggiamente Giouan Battista Piers. ma non é ragionar giusto, né entrare né veri sentimenti della chiesa, parlare di questa forma; et egli non é stato malagevole di far vedere à quei, i quali si copron con questo protesto, che egli é altresi falso, et altresi Criminale, che il defetto medesimo, che essi vogliono scusare. Perche non é questa punto una illusione tutta pura d'immaginarsi, che lo splendore della Chiesa consiste nel campo d'una pompa mondana, e profana? quella consiste per il contrario nella pratica delle virtù Cristiane, della simplicità, della modestia, e della pietà; e giammai l'Ecclesiastici, qualunque egli siano, non rendono la loro dignità più venerabile agli occhi del Popolo, che quando quello vede, che disprezzano i fasti, e le pompe del secolo; é che somiglianti alla figlia del Rè della quale parla il Profeta, tirano tutta la lor gloria dà entro. omnis gloria ejus filiæ Regis ab intus. é perciò il IV. Concilio di Cartagine vuole, che il Vescouo dia autorità al suo Ministro, non per la spesa della sua tauola, né per la magnificenza de suoi arredi, ne per lo numero de suoi Servidori: ma per la purità di sua fede, e per lo merito di sua buona vita. dignitatis suæ authoritatem fide, et vitæ meritis quærat. In effetto l'autorità, e la veneratione onde i beneficiati si sono costituiti nelle principali, e già importanti dignità della chiesa, si acquistano nell'animo de Popoli per le virtù, e per

Gio: Batt.ª Piers dell'Ambᵒ de pouri Cap: 11.

Psalm. 44.

lo compimento di tutte l'obligazioni Pastorali, le quali
sono incomparabilmte più grandi, che quelle che preten
dono acquistare per tante spese soverchie. Così coloro i
quali vivono nel fasto, e nel lusso, in vece di servire
ad edificare la chiesa, eglino la scandalizzano vilibilmte
e ben lungi da sostenere il loro splendore; con tal condotta
eglino l'infievoliscono per Contrario col loro malo esem
pio. Somiglianti a questi sono i sentimti che il medi
simo autore seguendo l'opinione d'altri Scrittori dice à
coloro i quali apportano la nobiltà de natali per pre
testo di colorare tali abusi. e noi ben potressimo le di
lungar ci volessimo in questo nostro discorso comprova
lo con testimonianze di molti celebri Scrittori, di molti
Padri, e di molti Concili, i quali si scagliano come fol
gore contro di fatti Ecci che vogliono mantenere le pom
del secolo à spese del patrimonio de poveri, e delli de
positi di pietà de fedeli, e velare col mantello della
religione il loro sconcio modo di vivere. Potremo tor
nare le querele di S. Bernardo che scrivendo all'Arci
vescovo Senonese egli fà sopra tali sconcezze. Nam
qui quærit, quę sua sunt, se capit honorari, non Minis
terium: Honorificabitis autem non cultu vestium, non
equorum fastu, non amplis Ædificijs, sed ornatis mo
ribus, studijs spiritualibus, operibus bonis. E scrivendo
à Falcone l'insegna il modo come aveva à contenersi
nello spendere cioche gli proveniva de Benefizi. Dig
num est, ut qui altario deservit, de altario vivat:
Conceditur ergo tibi ut si bene deservias de altario
vivas: non autem ut de altario luxurieris, ut de
altario superbias, ut inde compares tibi frena aurea,
sellas depictas, Calcaria deargentata, varia, gri
seague pellicea à collo, et manibus ornatu purpureo
diversificata. Potressimo addurre la lunga oratione
che Giovanni Franco Pico della Mirandola fè nel

S. Bernard. epist 42. ad Archiepis. Senonens.

Epist. 2. ad Falcon.

Concil. Coste Can. 16.

Concil. Lat Sess.e 9.

Concilio del Laterano V. in presenza di Leone X. il quale così grida contro questo profano lusso. Danda est opera, Maxime Pontifex, ne quid detrimenta nostra Respublica patiatur, bellum enim tibi, cum multis, bellum, inquam intestinum, periculosum graue, quod auertendum est seueritate disciplinæ. Luxum cohibe cuiuscunque ordinis, modum pone ambitioni, compesce indomitos, et effrenatos libidinis obsequæ furores, suppetis Sacerdotum / quod ex legibus Ecclesiæ cautum est / conturbernijs frena constitue, auiditati, et scelerate habendæ Cupiditati, terminum prefige. Non concredita, et commendata fidei Sacerdotum, sed comesta verius ab illis, et deuorata piorum virorum patrimonia vindica, et effice, vt in bonos dispertiantur vsus, ne amplius ab impuris Helluonibus, ab omnium scelerum gurgitibus absorbeantur.

Ma chi potrebbe finire se volessimo qui recare tutto ciò che anno scritto molti degnissimi, e Venerabili Uomini intorno à questo affare. basterà però à fi vana pretentione di coloro che fomentano il lusso à spese de poueri opporre loro il Concilio Generale VIII., ò sia IV. Costantinopolitano, ove quei Padri condannano ad vna voce nell' ordine Sacerdotale quel culto immoderato delle vesti. omnis jactantia et ornatus corporis est à Sacerdotali ordine, et prorsus alienus. Episcopos ergo, vel Clericos, qui se splendidis, et insignibus vestibus exornant, se corrigere oportet: si autem permaneant pœnis coerceri; similiter eis qui sunt unguentis delibuti. E se di vuole vn Concilio che parli espressamente de Card.li e Prelati della Corte Romana leggasi il Concilio del Laterano V., il quale intesso alla riforma di quella Corte così la discorre. Vt de cætero quilibet Cardinalium, pro tempore existens, juxta doctrinam Apostoli, ita sobrie caste, ac pie vivat, vt non solum à malo, sed ab omni etiam specie mali

Concil. Costantinop. 4. Can. 16.

Concil. Lateran. V. sess.e 9.

abstinens, coram hominibus luceat, deamque in primis operibus honorificet. sint omnes vigiles, ad divinis officijs, missarumque celebrationibus inserti; habeant que Cappellas suas in loco honesto, prout facere consue uerunt. sitque eorum domus, familia, mensa, supellex, non fastu, aut pompa, neque superfluis rebus, neque alio modo reprehensibilis, né peccandi, excedendi modum licentię inde naſcatur, sed ut æquum est modestię et frugalitatis spectatum, dici mereatur. illij itaque finis contenti, quę sacerdotalem præ se ferunt modestiam.

Petrus Be 12. in qu

è dopo vn lungo discorso nel quale stabilisce per intiero il loro modo di vivere conclude. statuimus itaque, ut Ecclesiarum bona temerè, non effundant, sed ea in pijs, et sanctis operibus exponāt, quorum causa magni, et opimi reditus per sanctos PP. statuti, et ordinati fuerunt. si può parimẽte loro opporre il Concilio di Trento il quale volto a' Vescovi loro raccomanda la modestia, et il vivere moderatamẽte raccordando loro il precetto del Concilio di Cartagine. non solum jubet, ut Episcopi modestia, supellectili, et mensa, ac frugali victu contenti sint; verum etiam in reliquo vitæ genere, ac tota ejus domo caveant, ne quid appareat, quod à sancto hoc instituto sit alienum, quodque non simplicitatem Dei zelum, ac vanitatum contemptum præ se ferat. e soggiungendo altri precetti, e ciò che a' poveri si averebbe a dispensare; dopo si rivolge a Cardinali, e loro impone tutto ciò che a' Vescovi è detto. Nefas videri potest, non ijs etiam virtutum insignibus, ac vivendi disciplina eos fulgere, quę meritò omnium in se oculos convertant.

Concil. Trident. sess. 25. de refor. cap. 1.

Or se i Prelati della Corte Romana seguissero il consiglio di sì saggi autori, et osservassero i decreti de Concilij di quanto poco averebbero di bisogno? doue non bastano

i Pesori dell'America per alimentare quelle pompe che immoderatamte fanno, e cosi non darebbon cagione non solo all'Eretici / quali tutti ti confermano nelle loro falsse dottrine per cagione di vedere nelli nostri Ecci. la disciplina depravata / ma alli stessi Cattolici di rimproverargli con Pietro Belfense parlando generalmte di tutti l'Ecclesiastici. Petrus Belfen. Serm. 12. in quadrages.

Bona Ecclesiarum in victum, et vestitum Concessa, bona inquam pauperum Christi, in superfluos usus Consumimus. qui sunt enim, qui epulantur quotidie splendide? Clerici. qui sunt, qui exquisitis aere, et mari, et terra vescuntur cibis? Clerici. qui sunt qui omni tempore pacem et fe= caritatem habentes, in labore hominum non sunt, et cum hominibus non flagellantur? Clerici. Nos itaque falsi fratres Christi sumus. Patrimonium enim, quasi de iure fraternitatis possidemus; sed quam falsi simus, Cippis et tonsoribus patet. Patrimonium enim, quod sibi tam gloriosé comparauit, nos gloriosé Consumimus. ipse emit illud Colaphis, et flagellis, et nos Consumimus illud in Cyathis, et scutellis. ipse in opprobrijs, et per= cussionibus, nos in Conviviys, et ebrietatibus. ipse morte Crucis, nos in luxu Carnis. Vide quomodo, ex opposito, respondeas falsitas veritati.

Ma supponiamo pure per giuste, et oneste queste strabocheuole spese delli Prelati, e Cardinali delle Romana Corte, con tutto ciò dourebbero essere anche poche le contri= buzioni, se le Chiese delle Provincie douessero solamente somministrarle, à quei Card.li e Prelati i quali seruono la Chiesa Vniversale. Imperoche di tanti uffici che si contano nella Corte Romana, sono molti pochi quelli che s'impiegano al seruigio della Chiesa Vniversale, come per esempio sarebbe la Congregazione di propagar la fede, la Congregazione de Vescoui, e Regolari, la Congre= gazione del Concilio, la Congregatione de Riti, la Ruota,

la Segretaria de Breui & Il rimanente dell' Vffici sono pertinenti à Roma, et allo stato Ecclesiastico. Or qual ragione vuole che si abbiano da somministrare gli stipendi non solo à quelli Vfficiali delle sudette Congregationi, ma all'altri che sono infiniti, quali nulla anno che fare col seruigio della Chiesa Vniuersale? e questo ancora sarebbe poco se le Contributioni si estendessero à soli vfficiali della Corte, ma trapassano à Cortegiani, de Cardinali, de Prelati, e de Prencipi, e Caualieri Romani, ancora all'Amici, e famigliari di detta Corte; perciocche pretendono auere il merito solamte di ottenere i benefici in pregiudicio di tanti pagani, i quali perciò ne restano digiuni. Et in fare ciò si apre vna porta al detestabile vitio della simonia / del quale non só come si possono scusare / quando in paga dell' osseruanza, ó de seruigi prestati i benefici si concedono. I Teologi seguendo la dottrina di S. Tommaso, e ciò che fù determinato in questo affare nel Concilio di Rems non gli fanno esenti di tal vitio. *si quis beneficium propter obsequium, vel impensa seruitutis mercedem conferat, simoniacum esse confitetur.*

D. Thom. 2. 2. q. 100. art. 5. ad 2. Cap. cum esset de simon. Gemes tom. 2. Mor. tract. 2. de simon. cap. 3. q. 18. Concil. Remens. ann. 1583. tit. 23. de simon. n. 7.

Ma tutto ciò che abbiamo detto finora affermando esser douute queste sostentationi almeno à quei Cardinali e Prelati che veramte faticano per la Chiesa Vniuersale, l'abbiam fatto per secondare le voglie della Romana Corte. Imperoche se vogliamo restringerci alla stretta verità, egli è certo che non gli debbono cosa alcuna l'altre Chiese delle Prouincie. E per lasciare di recare qui le risposte che la Chiesa di Francia hà dato più volte sopra questo affare, ne recherò solamte una che non ammette replica, quale diede parimente la detta Chiesa di Francia à Cardinali del Concilio di Costanza, quali richiedeuano queste souuentioni per le fatiche che faceuano per le Chiese par-

Respons. Eccles. Gallican. n. 18.

Secolari. E rispose loro, che ó i Cardinali e Prelati della Romana Corte si considerano come Ecclesiastici e Chierici Romani, ó come Senatori assistente al Papa per la Signoria temporale? Se si considerano come Ecc.ti et in conseguenza come assenti a' negozi così della Chiesa Romana, come della Chiesa Universale, in questo caso egli aueuano sufficienti, e conuenevole rendite che loro somministrauano i titoli delle loro Chiese che anno dentro Roma, e nello stato Ecc.o, onde non aueuano di bisogno di disagiare le Chiese particolari. Se si considerano come Senatori per il dominio temporale; perciò anche egli possedono così grandi stati, che non alla Chiesa Universale, ma alla Chiesa Romana sperano, capaci à sostenere la grandezza et il fasto di molti Principi sourani / come era ne' tempi passati auanti che di ne facesse Padrone il Papa, e la Corte Romana / non che delli soli Ministri di d.a Corte. onde si vede manifestamente dal tenore di questa risposta che questi sono colori, e scuse per torre l'altrui; perche la Chiesa Romana non é punto bisognosa delle rendite dell'altre Chiese; se pure non si volesse loro concedere che le rendite dello stato Ecc.o ad altro fine sono destinati, cioé ad ingrassare i Nipoti de Papi, et ad arricchirli di molti Milioni con delizie, e Palazzi superiori di gran lunga a' i più temuti Monarchi della Terra, come possono vedersi ocularm.te d'ogn' uno che passi solamente per Roma, chiamandogli comunem.te il volgo i Miracoli di S. Pietro.

Or ecco che abbiamo prouato per tutti questi nostri quattro discorsi, che i Beneficj del Regno di Napoli si debbono a' Nazionali del Regno, nella guisa che gli spettano i beni loro patrimoniali; e se bene si chiamano Patrimonio di Cristo, prezzo de peccati, beni de poueri, depositi di pietà, con tutto ciò appartengono a' Loro, acciocche di quelli pos-

fano mantenere vivo il culto divino, alimentare i ministri che servono nelle loro chiese, e soccorrere i loro poveri, imperoche a questo fine sono stati lasciati da loro maggiori, e non per alimentare i, stranieri lussi, e gli fasti, e delizie secolaresche della Romana Corte.

Psalm. 52. ver. 6. Alcuni Uomini scrupulosi, che trepidaverunt timore ubi non est timor. Contro tutte queste verità che noi secondo le leggi naturali, e divine, e secondo le sentenze de Padri, e determinazioni di Concili, e Canoni avemo in questi nostri discorsi trattate oppongono una difficoltà, che à prima vista sembra di non lieue peso, et è. che non essendo conveniente à veran Cristiano di far giudizio delle determinazioni del Papa, molto meno sia conveniente a' Napolitani di metergli legge del modo di distribuire i Benefici, tanto più che il Papa essendo superiore a' Canoni, e Concili posti in simili casi dispensare all' osservanza di quelli.

Noi non vogliamo intricarsi per rispondere alla proposta difficoltà à quella gran questione se si debba far giudizio delle determinazioni del Papa, quando queste vengono fatte ex Cathedra di cose appartenenti alla fede. ma essendo queste de quali noi trattiamo di quelle che alla fede non si appartengono, e per conseguenza sottoposti ad errori, inganni, e interessi, e passioni, perciò non solo si deue far giudizio di tali determinazioni, ma prudentemente, e con costante animo ribattarle; quando non corrispondono al diritto naturale, e diuino, et anche al Canonico. altramente dice S. Bernardo non si possono intendere quei luoghi del Vangelo, oue dice, che noi riceviam, ciò che sperimentamo buono, e riproviamo quello che sperimentiamo cattivo. Sic ita oportet, sine causa legitur in Ecclesia: omnia probate: quod bonum est, tenete. Sic ita oportet: delamas de libro Evangeli: Estote prudentes, sicut Serpentes: sufficiente quippe quod legitur. et simplices sicut Columbe. Nel dico à subditis mandata Prepositorum esse diudicanda, ubi nihil deprehenditur iuberi diuinis Contrarium instituti

D. Bernard. epist. 7.

Tertull. l. marcion.

Epist. 2. ad

S. Gregor. Epist. 37.

Ted neceſſariam aſſero, et prudentiam, qua advertatur, ſi quid adverſetur, et libertatem qua ingenuè contemnatur. Parole le quali comprendono tutto ciò che deue praticarſi in caſi ſomiglianti. imperoche in buoni ſentimenti il Santo ne inſegna, che noi dobbiamo eſaminare ciaſcun precetto che ne viene da' noſtri ſuperiori, e non correre dietro à quelli riecamᵉ, e che quando ſaranno eſaminati, ſe noi le troviamo conformi alle leggi ricevute, et approuate all'hora ſi debbono abbracciare con tutta ſimplicità; ſe gli troviamo manifeſtamᵉ diſcordi delle dette leggi conviene certamᵉ non abbracciarli, et uſare della prudenza in non riceverle.

Ne è d'intendere, quel giudicare delle determinazioni del Papa, che già ſine debba far giudicio di autorità, come di coſa ſoggetta, perciocche in tal modo non è punto ſottopoſto à noſtri giudizi il Papa, ma che non ſi deue ubbidire alla cieca à ciò che viene impoſto dalla Corte Romana, quaſi che le determinazioni che in quella ſi prendono foſſero ſacroſante, e dal Cielo calate, ma aprir l'occhi, e vedere ſe ſono in materia che non ſi vieta ragionarne eſſendo di coſe temporali, e ritrouandogli tali auertirlo del male operato, con giudicio priuato, e Caritateuole. Del che ne habbiamo vn'illuſtre eſempio in S. Paolo, il quale quantunque S. Pietro foſſe maggiore di lui, e Conſeſſice; non dimeno perche l'auea oſſeruato. non recto pede incedentem in Euangelij veritatem, come dice Tertulliano, percio le gli oppoſe, e l'ammonì in preſenza di molti. Cum autem venisset Cephas Antiochiam, dice S. Paolo, in faciem ei reſtiti, quia reprehenſibilis erat, e di ciò per auuentura eſſendo ricordeuole S. Gregorio Magno Papa ſcriue à Natale Veſcouo Coloniano. Dice fraternitas tua egrè tulit de Conuiuijs à me eſſe reprehenſam, cum ego, qui etſi hanc non vitam, tamen loco transgredior ab omnibus corripi, ab omnibus emendari paratus ſum; et hunc ſolum mihi amicum eſtimo, per cuius linguam, aut̃ aſſaretionem diſtricti

Tertull. lib. 5. contra marcion. cap. 3.

Epiſt. 2. ad Galat.

S. Gregor. mag. lib. 2. Epiſt. 37. cap. 12.

judicio meo maculas mentis hergo.

Or posto tutto ciò come è possibile che i Napolitani stian quieti in vedersi involare le loro sostanze de stranieri, e come pecore, peggio che ciascun altra Provincia del Cristianesimo lasciarsi menare alla cieca delle voglie della Corte Romana, e dal soldo dell' adulatori ministri di quella, senza ne pure potersi lagnare delle loro oppressioni, senza potersi difendere, e mettere all'occhi del mondo le mani sagge ragioni che l'assistono? e saranno perciò tenuti per temerari, e per nemici di Roma, e del Papa, grand tutto ciò che pretendono è conforme alla legge di Dio, e della natura, et a' Canoni, e Concili Ecumenici, e quello che si vuol sostenere per parte di quella Corte non riguarda altro che l'vtile particolare in graue danno dell' edificatione dell' anime, et in scandalo, e rouina della disciplina Eccla tanto che bene in questo proposito Conviene quel motto di S. Agostino. Certe enim tales sua quærunt non quæ Jesu Christi? Senza fallo altri mente ci insegna S. Bernardo, il quale vuole secondo il precetto del Saluatore che noi dobbiamo più tosto ubbidire à Dio. che seguire gli Vomini quando di vessamo. né impongono. Si homo ille / dice / quem imposuit Deus super capita nostra, aliter quam Deus sentire voluerit; ponens tenebras lucem, et lucem tenebras; audacter refutandum est præcipientis imperium; et libera voce dicendum. Obedire oportet magis Deo, quam hominibus. Certa igitur regulam tene, ut né imperio Prælatorum bona, quæ Deus præcipit, relinquas, vel facias mala, a quibus ut abstineamus jubet. Onde il Cardinal Toledo Gesuita non hà avuto ritegno seguendo l'opinione di d.o S.to Abb.e di dire generalm.e che. nulli superiori, præcipienti aliquid, ex quo sequitur scandalum vel notabile

D. Augustin. trac. 46. in Joann.

D. Bernard. Serm. 41. de divers.

Card. Toles. de septem peccat. mort. Cap: 15.

D. Leo Se... anniversa...

Joan. Par... legia, et ...

detrimentum aliorum est obediendum in tali precepto, e dopo auere portati più dottori dice. Ita habet Panormitanus in cap: inquisitioni, de sentent. ex Com., et Silvest. in verbo obedientia §. 5. ubi dicunt, non esse in hoc obediendum; quamvis superior sub excommunicationis pena precipiat. Hec enim non ligat quando male imponitur. Dunque egli è Prudente Consiglio non correr ciecamente ad eseguire l'ordini di Roma, ma far prima giudizio, se sono spediti col privilegio di S. Pietro, il quale come dice S. Leone Magno. Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsis sedium equitate judicium. Se provengono da quella potestà legitima che ci deue reggere, altramente riesce molto pericoloso, il non saperla, ó non volerla discernere. De potestate Domini Papæ, dice il B. Giouanni di Parigi, quid possit, vel quid non possit, credo, quod non sit reprehensibile inquirere veritatem, cum ignorantia sit periculosa.

S. Leo serm. 3. in anniuers. cap: 3.

Ioan. Paris. de potest. Regia, et Popol. cap: 22.

A quello che si aggiunge che il Papa sia superiore a' Canoni, e Concili, e perciò possi in simili Casi dispensare all'osservanza di quelli? per rispondere a questa difficoltà basterebbe dire solamente che in vigore di due diritti si debbono i benefici a' Nazionali, cioè per diritto naturale, e Canonico, come habbiamo bastantemente provato nel nostro secondo discorso, e che se il Papa può sciorre i Legami che oppongono i Canoni, non potrà così aggevolmente sciorre quelli che sono della legge di natura, e quantunque possi qualche volta questa legge ritemperare, non la può però mutare, né dispensare, et in ciò convengono tutti i

Teologi con S. Tommaso. onde siegue che non possa il Pontefice in modo alcuno investire agli stranieri i Benefitii essendo ciò affatto contrario alle leggi naturali, e tanto più ciò procede, quando oltre alla ragione naturale, che il richiede, cui ancora la ragione del pubblico bene che nè sclama contro cui il Pontefice usarebbe la sua potestà, non in edificationem Ecclesiæ sed in destructionem rem. Ma perche questa verità maggiormente rifflenda chiara, e lucida all'occhi del Mondo vi daremo anche dell'altre risposte che non anno replica. e primo, Supponiamo pure che il solo diritto Canonico abbia stabilito che i Benefici si diano a' paesani, dunque potrà il Papa dispensare à quello senza aver giusta, e manifesta Cagione di necessità, o d'utilità di ciò fare? se ciò fosse permesso sarebbe certo, che il Pontefice fosse Signore assoluto, e non amministratore de beni della Chiesa, e de Canoni, Sentimenti i quali non gli vediamo ricevuti da' Pontefici antichi, perche S. Celestino Papa ebbe à dire. Dominentur nobis regulæ, non regulis dominemur, simus subiecti Canonibus, qui Canonum præcepta servemus. avevano essi i Canoni come leggi che fossero obligati osservare, non come precetti che altrui l'imponessero, cosa che potremo ben mostrare col testimonio di più Pontefici fino à tempo d'Eugenio III., anzi di Innocenzo III., poiche il primo disse. Contra Deum, et Sacrorum Canonum Sanctiones, nulli omninò petitioni possumus præbere Consensum. et il secondo affermò. si super hoc absq; generali deliberatione consilij statuere

D. Thom. quolibet 4. art. 13. et in 4°. Sentent. dist.ª 37., et 2.ª 2.æ q. 97. art. 4. ad 3. q. 100. art. 8. Innocent. III. lib. 15. regist. epist. 104. Victoria de potest. Papæ, et Concil. n. 2. et seq. Alemanus de potest. eccles. cap: 12. Covar. et altri.

S. Celestin. I. epist. ad Perigenem Diacon.

Eugen. III. epist. 8.

Innocens. III. lib. 2. epist. ad Constantien. Episcop.

aliquid tentaremus, preter diuinam offensam, et mundanam infamiam forsan ordinis, et officij nobis periculum im= mineret, cum contra premissam veritatis sententiam, nostra non possit authoritas dispensare, e poi seguita à dire, che l'autorità della Chiesa Vniversale; la quale conveniva ae manterimto de Canoni, da se richiedeua che quelli intieri serbar douesse. que in derogatione Sanctorum Canonum attendatur, tanto potiùs infringi volumus, et carere robore firmitatis; quanto authoritas vniversalis Eccle= sie, cui presidemus, ad id nos prouocat, et inducit. E se tal volta si sono mossi i Pontefici à dispensare, i Canoni di mal grado ui furono spinti dalla dura ne cessità, perche altro non si poteua fare per manifesto prò de fedeli, sicome meglio d'ogn'altro auerti S. Leone Magno Scriuendo à Rustico di Narbona. Ob necessitatem rerum vel consideration etatem, e però

Martin. I. epist. 5. ad Joann. Philadelphiæ Epise.

dicea Martino I. defensores sumus diuinorum Ca= nonum, et Custodes, non preuaricatores. Onde S. Gio: Crisostomo disse. ibi esse dispensandum, ubi non sit preuaricandum, e S. Tommaso non ostante che dichi

In Breuiar: VIII. Synod.

S. Thom. quolibet. 4. 2.e 8. art. 2.

che la pienezza della potestà del Papa risieda in dispensare à ciò che il diritto Vmano, e positivo amo stabilito nella chiesa; non dimeno insegna, che dispensare non debet, nisi ex magna, et euidenti causa.

E finalmente rispondiamo con vna risposta che à noi sembra decisiva. Se il Pontefice, ò il Principe non può far legge senza che vi sia l'utile, ò la necessità del publico, così parimente non potrà dispensare alle leggi già fatte senza che v'intervenghino quelle cagioni; anzi la dispensa parimente senza quelle

sara ancora ingiusta, e dà non douersi porre in effetto, così stà stabilito nel Can.e Erit autem ex dist.e 4., e così lo dice S. Bernardo scriuendo ad Eugenio Papa. quid inquis prohibes dispensare? Non, sed dispare. Non sum tam rudis, ut ignorem positos vos dispensatores, sed in edificationem, non in destructionem. Deinde quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur vbi necessitas vrget, ex causabilis dispensatio est: vbi vtilitas provocat dispensatio laudabilis est: utilitas dico communis non propria. nam cum nihil horum est; non planè fidelis dispensatio, sed crudelis dispensatio est. Et in effetto questo é stato sempre lo spirito della Chiesa perciò congregata nel Concilio di Trento insegnò. Dispensatio, vel debet esse nulla vel rara, eaque ex causa urgenti, iustaque, cum aliquibus dispensandum esse, cum causæ cognitione et summa maturitate. Et i, Teologi tutti seguendo la dottrina di S. Tommaso anno concluso che il Pontefice dispensando ne' casi particolari senza esservi la necessità, et vtilità dovuta la dispensa é ingiusta, et invalida.

D. Bernard. lib. 3. de Consid. cap. 4.

Concil. Trident. Sess.e 24. c. reformat. matrimon. cp. 5. e sess.e 25. de reformat. Cap. 18.

D. Thomas. 1. 2. q.e 97. art. 4. Gerson. De Cules. potestat. Consid. 10. Reg. 4. Vasquez 1. 2. disp. 178. Cap. 4. et altri.

Or posta tal sentenza, qual cagione di necessità, ó di publica vtilità può mai auere il Pontefice di dare non vno non due benefici, ma tutti i più considerabili alli stranieri con ispogliarne i Nationali del Regno con tanto danno che loro dà ciò seguè? Ben crederebbero i Napolitani che né hà giusta cagione, se l'esperienza non facesse loro vedere il contrario? Cosa certa é che douerebbero piamente credere che il Pontefice quando dispensa, dispensa secondo il diritto, che vuole sia per la publica vtilità della Chiesa, e pò

Victor. de Concil.

Victor. ib

il bene della Cristianità? ma come volete che credino ciò, quando vedono le Chiese sfrate, i poveri languire, il culto divino abbandonato, i poderi de' Benefizi andare in rovina, e le loro sostanze correre fuori del regno à fomentare il lusso secolaresco della Romana Corte, e de stranieri beneficiati? che però mi pare che qui si possi ben appliare quello che lasciò scritto il gran Francesco Vitoria. Nos bene possumus philosofari et immaginari quod summi Pontifices possent esse sapientissimi, et sanctissimi viri; et quod nunquam dispensabunt, sine legitima causa: sed datur experientia in contrarium: et videmus quod nullus vir dispensationem, quin obtineat. ergo desperandum est, quod relinquantur dispensationes arbitrio humano, quod solum fient ex legitima causa, e poi dopo soggiunge. et paulatim ad hanc intemperatam dispensationum deventum est, et ad hanc tetram statum ubi nec mala nostra, nec remedia pati possumus; et ideo necesse est aliam rationem excogitare ad conservandas leges. Da mihi Clementes, Lyras, Sylvestros, et omnia permittam arbitrio eorum: sed ut nihil gravius dicatur in recentiores Pontifices, certe multis partibus sunt prioris illis inferiores. Onde é che ben possono i Napolitani ricorrere al rimedio, quando non vi fosse altra via, di non obbedire à simili dispense, et ordini, quali sono apertamte ingiusti secondo insegna il med.mo Vitoria riportando l'opinione d'altri Teologi, et in particolare di Silvestro, e del Card.le Gaetano con queste parole. Papa non est Dominus Ecclesiæ, nec bonorum ejus. ergo non potest disponere pro arbitrio, sed

Victor. de potest. Papæ, et Concil. n. 15.

Victor. ibid. n. 21.

Secundum quod est expediens Ecclesiæ . . . Sed restat dubium
si ita est, quod subditi, non tenentur parere huius modi
dispensationibus, qua via possit restisti mandatis Papæ,
si forte velit cogere ad parendum ? Et egli ne propone
molti che per non più dilungarmi tralascio; tanto
maggiormente che questi casi non arriveranno, mediante
la buona direttione, giustitia, e clemenza del sempre
Augusto monarca, che oggi giorno gli regge, e governa
imperoche non lascierà d' invigilare in tutto ciò, che
può essere di giouamento à suoi Vassalli. e senza ma-
tarsi dell' intrapresse risolutione, non solo manterrà
fermi i suoi editti dell' anno 1708., et i privilegij
concessi su questo particolare, ma deludendo l'arte
della Romana Corte, e de Ministri di quella renderà
quel regno dello stato meschino nel quale è già
ridotto ad vn più lieto, e felice &.

Ex
Biblioth. Regia
Berolinensi.

66 yy. 22